ConTe.it

ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

INFORMATIVA PRECONTRATTUALE

ADMIRAL

Fascicolo Informativo

ARAG (solo se presente)

Fascicolo Informativo

ADMIRAL INSURANCE (Gibraltar) LIMITED (AIGL) (solo se presente)

Fascicolo Informativo

CONTE.IT

Informativa privacy
Modello 7A
Modello 7B

www.conte.it

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa appartenente al Gruppo Admiral, leader di mercato delle assicurazioni RC auto on line nel Regno Unito.

Per questo motivo il contratto di assicurazione per i rischi da circolazione e per le garanzie accessorie è prestato da Admiral Group plc.

Inoltre, ConTe.it offre una vasta gamma di garanzie accessorie collaborando con i seguenti partner:

ARAG - Tutela Legale

Admiral Group plc UK

FASCICOLO INFORMATIVO

AUTOVETTURE

Contratto di Assicurazione
per i Rischi da Circolazione

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario, e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione Marzo 2018

NOTA INFORMATIVA RCA e DANNI

AUTOVETTURE

Contratto di Assicurazione di Responsabilità Civile, Incendio e furto, Kasko, Collisione e No Assicurati, per la circolazione dei veicoli a motore.

Edizione Marzo 2018

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione di polizza.

È possibile richiedere sul sito internet www.conte.it un preventivo gratuito personalizzato redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa e della formula contrattuale selezionata. Ai sensi dell'art. 67-septies del Codice del consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le parti, in lingua italiana.

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

1. Informazioni generali
La copertura è prestata, in virtù di un accordo di coassicurazione, dalle seguenti imprese:
• **Admiral Insurance Company Limited ("AICL")** con sede legale a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH, è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc
- Numero di registrazione in Inghilterra e Galles n. 04080051 - P. IVA GB742200676 - Capitale Sociale 37.300.000£ - La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n. 219824. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FCA (www.fca.org.uk). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00891. Rappresentante per la gestione dei Sinistri della AICL è la società EUI Limited - Via della Bufalotta n. 374, 00139 Roma, Italia. AICL opererà quale coassicuratrice delegataria della Polizza;
• **Admiral Insurance (Gibraltar) Limited ("AIGL")**, con sede legale a Gibilterra presso First Floor, 24 College Lane Gibraltar GX11 1AA, è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc - Numero di registrazione in Gibilterra n. 85455 - Capitale Sociale 58.000£ - La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSC (www.fsc.gi). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00901. Rappresentante per la gestione dei Sinistri della AIGL è la società EUI Limited - Via della Bufalotta n. 374, 00139 Roma, Italia;

• **Great Lakes Insurance SE ("GLISE")** con sede legale in Germania, presso Königinstraße 107, 80802 München, è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG (Munich Re AG). Numero di registrazione in Germania n° HRB230378 – Numero di registrazione Società Europea n° SE000083 – P.IVA DE309108764 – Capitale Sociale 131.776.704€. La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), che ne regola l'operato, con n° 5187. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet del BaFin. La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi per il tramite della propria succursale di Londra, Great Lakes Insurance SE – Rappresentanza Generale per il Regno Unito – presso Plantation Place 30 Fenchurch Street London EC3M 3AJ – P. IVA GB447280148 ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al n° II.01445.
Il riparto di coassicurazione è così determinato: AICL 45%; AIGL 45%; GLISE 10%.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Dati Bilancio 2016	AICL	AIGL	GLISE
Patrimonio netto	£ 97.638.811	£ 329.264.000	£ 353.767.000
- di cui Capitale Sociale	£ 37.300.000	£ 58.000	£ 114.000.000
- di cui Riserve	£ 60.339.811	£ 329.206.000	£ 239.767.000
Margine di Solvibilità *(margine di solvibilità disponibile/ margine di solvibilità ex lege)*	363%	397%	238%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte

Il contratto offre le seguenti garanzie:
- Responsabilità civile auto
- Incendio e Furto
- Kasko
- Collisione
- No Assicurati

Responsabilità Civile per la circolazione art. 15 delle Condizioni di Assicurazione

La formula tariffaria prevista è la BONUS MALUS che prevede, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione.

AVVERTENZE:

i) La garanzia non risulta operante nei casi previsti dall'art. 16 "Esclusioni e Rivalsa"delle Condizioni di Assicurazione.

ii) I casi di esclusione della garanzia danno origine al diritto da parte della Compagnia di esercitare la Rivalsa per le somme eventualmente pagate a terzi, ovvero la Compagnia potrà richiedere al Contraente di corrispondere le somme esborsate a titolo di risarcimento a favore dei terzi danneggiati.

iii) La garanzia è prestata con il limite del massimale bipartito prescelto, che non può essere inferiore agli importi stabiliti dall'art. 128 del Codice delle Assicurazioni.

iv) Le dichiarazioni false e reticenti rese dal Contraente sia in fase di stipula che durante la vita del Contratto, e l'omessa comunicazione di aggravamento del rischio, determinano l'esercizio da parte della Compagnia del diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi (art. 7 "Aggravamento del Rischio"; art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione). È altresì prevista la sospensione della copertura in caso di mancato pagamento del premio (art. 1 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" delle Condizioni di Assicurazione).

v) Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cesserà alla sua naturale scadenza indicata sulla polizza.

Incendio e Furto

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: incendio, azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione, furto consumato o tentato, rapina, circolazione a seguito di furto o rapina **con esclusione dei danni ai pneumatici.**

Kasko

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di: collisione accidentale, urto, uscita di strada e ribaltamento.

Collisione (o Mini Kasko)

La Compagnia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione accidentale con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati ovvero targati.

No Assicurati

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti occorsi al veicolo a seguito di un sinistro avente le seguenti caratteristiche:
- avvenuto in Italia;
- la controparte non risulti avere una copertura RCA in corso di validità;
- la responsabilità dei danni sia attribuibile al conducente del veicolo non assicurato.

AVVERTENZE:

i) Per le garanzie Incendio e Furto, Kasko e Collisione sono previste particolari fattispecie il cui verificarsi determina la non operatività totale o parziale della copertura (art. 37 "Esclusioni" delle Condizioni di Assicurazione). Sono altresì previsti dei casi per i quali la copertura si intende sospesa o annullata (art. 1 "Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia" e art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione).

ii) Per le garanzie Incendio e Furto, Kasko e Collisione in caso di Sinistro, dall'importo indennizzabile potranno essere detratti scoperti e franchigie eventualmente pattuiti (vedi Sezione III - Parte 1 delle condizioni di Assicurazione). ESEMPIO: Consideriamo un veicolo assicurato per la garanzia Incendio e Furto con scoperto 10% e minimo € 250,00 che sia stato oggetto di furto totale. L'importo liquidabile sarà calcolato partendo dal valore commerciale del veicolo in base ai listini contrattualmente indicati; ad esempio € 20.000 applicando la decurtazione con il valore più elevato tra lo scoperto e il minimo, ovvero il valore più alto tra il 10% di € 20.000, ossia € 2.000 e € 250,00. Dunque l'importo liquidato sarà pari a € 18.000,00.

3.1 Estensioni della copertura

Come previsto dall'art. 15 "Oggetto della garanzia" delle condizioni di assicurazione, la copertura RCA prevede, in aggiunta alla copertura obbligatoria, l'estensione della garanzia anche per altre tipologie di danno.

4. Soggetti esclusi dalla garanzia

I soggetti esclusi dalla copertura assicurativa sono quelli di cui all'art. 16 "Esclusioni e Rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione.

5. Dichiarazione dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZE:

Il premio è formulato sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e/o dall'Assicurato, pertanto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio sia in fase di stipula che durante la vita contrattuale della polizza, la Compagnia potrà rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo ed eserciterà in tutto o in parte il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali ai sensi dell'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, come previsto dall'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle condizioni di assicurazione. Ai sensi del medesimo articolo, qualora il Contraente e/o l'Assicurato, nel rendere le dichiarazioni false o reticenti, abbia agito con dolo o colpa grave, la Compagnia potrà procedere con l'annullo del contratto.

Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione del rischio. In mancanza, la Compagnia può rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo o recedere dal Contratto come previsto dall'art. 7 "Aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione. In via del tutto esemplificativa ma non esaustiva, sono considerate cause di modificazione del rischio le seguenti circostanze: cambio di residenza, modificazioni al veicolo, modifica dei conducenti ecc.

6. Premi

Il corrispettivo della copertura assicurativa è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e riportati in polizza. Il Premio da corrispondere è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario. La modalità di pagamento è la carta di credito. A discrezione della Compagnia potranno essere accettati o richiesti pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. Al Contraente può essere offerta l'opzione di frazionare il premio in due o quattro rate, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,5% e del 5,3%. Si precisa che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa.

AVVERTENZA:

Il Contraente ha diritto al rimborso della parte del Premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile auto non goduta al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e di eventuali oneri a titolo di diritti amministrativi nei casi di cessazione del rischio di cui all'art. 9 "Cessazione del rischio" delle condizioni di assicurazione.

6.1 Diritti Amministrativi

Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:

- la rettifica dei dati di polizza, la sostituzione di polizza, la sospensione o la riattivazione delle coperture assicurative in seguito ad una precedente sospensione, **prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi**. I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge.

7. Informativa in corso di contratto

Almeno 30 giorni prima della scadenza del Contratto, la Compagnia invierà al Contraente, unitamente all'Attestato di Rischio, una comunicazione conforme a quanto stabilito dall'art. 3 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2006, contenente i seguenti dati:

- la data di scadenza del contratto;
- le indicazioni in merito al Premio di rinnovo della garanzia, che potranno essere fornite direttamente o per il tramite di EUI Limited.

La Compagnia ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Contraente, senza oneri a suo carico, le variazioni peggiorative apportate alla classe di merito.

8. Attestato di Rischio - classe di merito

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, l'Attestato di Rischio sarà messo a disposizione del Contraente sull'Area Personale del sito www.conte.it. Le credenziali per l'accesso alla suddetta area vengono fornite all'atto dell'emissione della proposta. Qualora il cliente le abbia smarrite potrà richiederne di nuove utilizzando l'apposita funzione disponibile sempre sullo stesso sito. Qualora il Contraente ne faccia richiesta, l'Attestato di Rischio potrà essere consegnato anche per posta elettronica. Analoghe modalità di consegna saranno disponibili anche per gli aventi diritto. L'ultimo Attestato di Rischio conseguito ha una validità di 12 mesi, estesa a 5 anni in caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o di mancato rinnovo del Contratto di Assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del Contraente. Al momento dell'assunzione, il Contratto sarà assegnato alla classe

CU determinata in base alle regole di assegnazione di cui all'art. 23 "Classe di merito di conversione universale (classe CU)" delle Condizioni di Assicurazione. In caso di acquisto di un ulteriore veicolo, la classe CU di assegnazione sarà determinata in base a quanto previsto dal medesimo articolo.

AVVERTENZA:
La classe di merito di conversione universale (CU) riportata sull'Attestato di Rischio è uno strumento di confronto tra le varie proposte di contratti RCA di ciascuna Compagnia operante sul mercato.

9. Recesso

In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto entro i 14 giorni successive alla data di emissione della polizza(c.d. Diritto di Ripensamento), con le modalità previste dall'art. 5 "Recesso per Ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione. È altresì prevista la Risoluzione consensuale del Contratto regolata dall'art 9.3.1 "Risoluzione Consensuale" delle Condizioni di Assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal Contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (art. 2952 c.c.).

11. Regime fiscale

Responsabilità Civile auto
Salvo l'applicazione delle variazioni previste dal Decreto Legislativo n. 68 del 6 maggio 2011, art. 17, la garanzia di RCA è soggetta all'imposta del 12,5%, al Contributo al SSN del 10,5% ed al Contributo Anti Racket del 1%.
Incendio e Furto, Kasko, Collisione e No Assicurati
Le coperture offerte sono soggette all'imposta del 12,5%, cui si aggiunge il Contributo Antiracket del 1%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

È data facoltà al Contraente di inserire nel proprio Contratto la clausola di Risarcimento in Forma Specifica denominata "Servizio Carrozzerie Convenzionate", in tal caso l'elenco degli autoriparatori è consultabile sul sito internet www.conte.it.
In caso di selezione della predetta clausola, sarà applicato uno sconto sul premio della garanzia di Responsabilità Civile.

12. Procedura per il risarcimento del danno di Responsabilità Civile

La procedura di Risarcimento Diretto prevede che la Compagnia risarcisca il proprio Assicurato non responsabile in tutto o in parte dei danni subiti in caso di incidente. Il Risarcimento Diretto è applicabile qualora ricorrano i seguenti presupposti:
- il Sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di due veicoli. Sono escluse le macchine agricole e operatrici se prive di targa ed i ciclomotori non targati, ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006;
- il conducente non deve riportare lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il luogo di accadimento del Sinistro deve essere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati con Compagnie aderenti alla Convenzione per il Risarcimento Diretto.

L'applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto è regolamentata dagli artt. 149 e 150 del Codice delle Assicurazioni e successive integrazioni e modifiche e dall'art. 26.1 "Risarcimento Diretto" delle Condizioni di Assicurazione. Qualora non ricorrano i presupposti per l'applicabilità della procedura di Risarcimento Diretto dovrà essere applicata la procedura di risarcimento ordinaria di cui agli artt. 141 e 148 del Codice delle Assicurazioni e all'art. 26.2 "Procedura di Risarcimento ordinaria" delle Condizioni di Assicurazione.
In caso di Sinistro, il Contraente deve inviare alla Compagnia, entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza, la denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" fornito dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo CAI"), debitamente compilato in ogni sua parte. La Compagnia deve inviare al Contraente una congrua offerta di risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto, entro:
- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni, nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il "Modulo CAI" sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Qualora il Contraente dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione.

12.1 Liquidazione dell'indennizzo relativo alle garanzie Incendio e Furto, Kasko e Collisione

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare la specifica documentazione richiesta in base alla tipologia di copertura interessata(art. 38 "Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro" delle Condizioni di Assicurazione).

AVVERTENZA:
Non è previsto il ricorso all'arbitrato.

12.2 Cessione del credito (art. 8. delle condizioni di assicurazione)

Cessione del credito alla carrozzeria

Le parti pattuiscono, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del Codice Civile, che il Contraente/Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, la Compagnia non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'Assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, la Compagnia agirà nei confronti del Contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato. Il divieto di cessione del credito non è operante se il Contraente/Assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con la Compagnia.

Cos'è la cessione del credito

Il Contraente/Assicurato subisce un danno al veicolo di € 1.000 e cede il diritto al risarcimento a lui spettante ai sensi degli articoli 149 e 150 del D. Lgs. 209/2005, al carrozziere non convenzionato incaricato delle riparazioni. Ebbene, la cessione del credito consiste in un contratto in forza del quale l'Assicurato non si limita a delegare al carrozziere il solo incasso del risarcimento del danno da parte della Compagnia (c.d. delega di pagamento), ma conferisce al medesimo ogni diritto di risarcimento ipotizzabile a seguito del sinistro. Pertanto, sottoscrivendo tale atto, l'Assicurato trasferisce al carrozziere ogni proprio diritto legato al risarcimento del danno, ivi compresa la facoltà di agire in giudizio nei confronti della Compagnia e di richiedere voci di danno diverse dal semplice costo delle riparazioni del veicolo, in base a quanto previsto in polizza. Tale atto di cessione richiede il preventivo consenso scritto della Compagnia, salvo si tratti di una carrozzeria convenzionata. La Compagnia deve comunicare il proprio dissenso alla possibilità di avvalersi di un'autofficina non convenzionata entro 4 giorni da quando l'Assicurato ne ha fatto richiesta. Una volta scaduto tale termine senza ricevere alcuna comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà liberamente affidare la riparazione del veicolo alla carrozzeria prescelta.
Nel caso in cui l'Assicurato abbia ceduto il credito in mancanza di una preventiva autorizzazione e l'ammontare richiesto dal carrozziere superi la valutazione tecnica del danno al veicolo e comprenda voci non tecnicamente dovute, la Compagnia potrà richiedere all'Assicurato il valore in eccedenza, così come evidenziato nell'esempio che segue.

Esempio di cessione del credito con pregiudizio:
Il semplice danno al veicolo, come detto, ammonta ad € 1000. Forte della cessione del credito, il carrozziere, all'insaputa dell'Assicurato, incarica un patrocinatore legale per ottenere il pagamento del suddetto importo – precedentemente concordato e relativo ad un giorno di lavorazione – a cui aggiunge – in maniera del tutto arbitraria – una fattura relativa al noleggio di un'auto sostitutiva per un periodo superiore ai tempi di riparazione dell'auto (ipotizziamo quattro giorni), offerta all'Assicurato/ Contraente quale servizio aggiuntivo "gratuito". La Compagnia di assicurazioni, a fronte di un danno al veicolo pari ad € 1000, riceverà quindi una richiesta comprensiva di tale predetto importo, delle spese di noleggio dell'auto sostitutiva e delle spese per l'intervento del patrocinatore legale e sarà costretta a procedere contestando tutte le voci non tecnicamente dovute ai sensi di legge. Il patrocinatore legale chiamerà in giudizio la Compagnia. Il pregiudizio derivante dalla cessione del credito (ovvero le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti) sarà oggetto di rivalsa nei confronti del Contraente, stante la mancata autorizzazione alla cessione del credito pervenuta entro 4 giorni dalla richiesta dell'Assicurato. Come detto, infatti, in presenza di un diniego esplicito, una cessione del credito non autorizzata comporta l'addebito al Contraente, da parte della Compagnia, di tutti gli eventuali ingiusti pregiudizi da essa derivanti.

13. Incidenti stradali con controparti estere

In caso di incidente (in Italia o all'estero) con veicoli immatricolati all'estero, la procedura da seguire è quella di cui all'art. 30 "Incidenti stradali con Controparti estere" delle Condizioni di Assicurazione ovvero quella stabilita dal D.lgs. 190/2003 emanato in applicazione della direttiva 2000/26/CE. In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, qualora non sia attiva la garanzia No Assicurati, la richiesta dovrà essere rivolta alla Compagnia designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap S.p.A.- Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

14. Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato per un sinistro

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive previste dalla formula tariffaria Bonus Malus, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente al rinnovo stesso, purché interamente definiti. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. In caso di rimborso di Sinistro gestito con la procedura di Risarcimento Diretto la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata direttamente alla Consap S.p.A..
Qualora invece, il rimborso riguardi un Sinistro gestito

con la procedura di Risarcimento Ordinaria la richiesta dell'importo da rimborsare dovrà essere inoltrata ad EUI Limited in qualità di rappresentante per la gestione dei Sinistri della Compagnia.

15. Accesso agli atti della Compagnia

I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art. 146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

16. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia coassicuratrice delegataria Admiral Insurance Company Limited – Italy Complaints – Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH, Cardiff, Galles oppure via fax al numero + 448700130178 o via email all'indirizzo reclami@aisl.uk.com. E' tuttavia possibile inoltrare un reclamo tramite il form presente al link http://www.conte.it/come-fare-per/inoltrare-reclamo/, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it – EUI Limited – Ufficio Reclami ConTe.it – Via Della Bufalotta, 374 – Pal. F – 00139 – Roma.

In caso di reclamo formale, qualora entro 45 giorni non dovesse ricevere riscontro da parte della Compagnia o nel caso di risposta insoddisfacente, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare il reclamo all'IVASS, Servizio di Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it), compilando il relativo modulo. Il reclamo all'IVASS dovrà contenere, oltre alle informazioni sopra elencate, anche la copia del reclamo precedentemente inoltrato alla Compagnia e il relativo riscontro.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm – chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

17. Trasmissione della documentazione

Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 34 del 19 marzo 2010, si rende noto al Contraente che:

a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del Regolamento n. 34;
c) l'Intermediario richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del Contratto inviato dallo stesso. Il Contraente per la sottoscrizione e la restituzione, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il Contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art. 71 del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005;
d) ha il diritto, nel caso di utilizzo di call center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di Contratti di Assicurazione a distanza svolta dal call center.

18. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo

In riferimento all'art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia al sito www.conte.it.

La Compagnia, come definita nel Glossario, è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

GLOSSARIO

Accessori di serie

Installazioni stabilmente fissate al veicolo costituenti normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags costituenti dotazione di serie.

Antifurto

Dispositivo di blocco di veicoli o di segnalazione acustica di effrazioni che impedisce o rende più difficoltoso il furto e/o agevola la localizzazione dei veicoli.

Antifurto satellitare

Antifurto che impiega delle tecnologie che utilizzano i satelliti artificiali per la trasmissione dei segnali.

Apparecchi fono audiovisivi

Radio, radiotelefoni, lettori CD, mangianastri, registratori, televisori, dispositivi di navigazione satellitare e altri apparecchi del genere stabilmente fissati al veicolo.

Aree aeroportuali
Aree riservate al traffico ed alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato
Il soggetto nel cui interesse si stipula l'assicurazione.
Assicurazione o Contratto di Assicurazione
Garanzia prestata con il presente Contratto di Assicurazione.

Autovettura
Veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente.

Cessazione del rischio
Vendita, consegna in conto vendita, demolizione, rottamazione, esportazione definitiva del veicolo, cessazione della circolazione del veicolo.

Cessione del credito
Facoltà del contraente di cedere il credito derivato dal presente Contratto, in ragione della liquidazione stabilita per la riparazione del veicolo coinvolto nel sinistro, alla carrozzeria che si occuperà della riparazione stessa.

Chiave
Qualunque dispositivo meccanico e/o elettronico, regolarmente emesso dalla casa costruttrice del veicolo, preposto all'apertura e accensione del mezzo stesso e, ove presenti,all'attivazione dei dispositivi antifurto.

Classe di merito di conversione universale (CU)
È la classe Bonus/Malus di "Conversione Universale" (CU) normalmente risultante dall'Attestato di Rischio rilasciato in occasione di ogni scadenza annuale.

Coassicurazione
Contratto con il quale il medesimo Rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di Sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'Indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza, senza responsabilità solidale.

Codice delle Assicurazioni
Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 "Codice delle Assicurazioni Private" e successivi regolamenti di esecuzione.

Compagnia
Le imprese di assicurazione Admiral Insurance Company Limited ("AICL"); Admiral Insurance (Gibraltar) Limited ("AIGL") e Great Lakes Insurance SE ("GLISE") di cui al punto "A" della presente Nota Informativa.

Consap S.p.A.
Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici.

ConTe.it
È il brand italiano di Admiral Group plc, marchio registrato di proprietà della succursale italiana di EUI Limited (vedi Intermediario). ConTe.it è presente sul mercato italiano da maggio 2008 ed offre i propri servizi tramite internet al sito www.conte.it e telefono al numero 06 45 23 45 23, dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 21:00 e il sabato dalle 9:00 alle 18:00.
Contraente
La persona fisica o giuridica che stipula il Contratto.

Contratto a distanza
Il Contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale Contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del Contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Copia autentica
Copia autenticata della documentazione rilasciata dalla stessa Autorità competente a cui è stata sporta la denuncia.

Degrado
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Delegataria
È la Compagnia che riceve la delega da parte degli altri assicuratori all'emissione ed alla gestione della Polizza e dei relativi Sinistri, mentre le Compagnie che la seguono nel riparto di coassicurazione si chiamano coassicuratrici.

Denuncia di Sinistro
Comunicazione verbale o scritta dell'accadimento di un evento che danneggia o coinvolge il veicolo assicurato che attiva validamente il processo di liquidazione del danno.

Dispositivo
Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d'uso gratuito dalla Società Partner.

Esplosione
Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fascicolo Informativo
È il documento predisposto della Compagnia di Assicurazione da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di Assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

Franchigia
Importo stabilito contrattualmente, a carico dell'Assicurato, per ogni danno risarcibile.

Furto
La sottrazione del bene assicurato a colui che lo detiene, perpetrata al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto
Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale, esclusa la foratura dei pneumatici.

Incendio
La combustione con sviluppo di fiamma.

Incidente Stradale
Evento in cui rimangano coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o persone.

Indennizzo
L'importo dovuto dalla Compagnia all'Assicurato in caso di Sinistro ai sensi delle Condizioni di Polizza.

Infortunio
L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

Invalidità Permanente
La perdita o riduzione definitiva e irrecuperabile della capacità a qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla professione svolta.

Intermediario
EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n. 374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n. 1308291 d, P. IVA n. 09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. In qualità di società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n. 309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari Assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n. UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www. fca.org. uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo Assicurativo Admiral Group plc.

Margine di solvibilità disponibile
Il patrimonio della Compagnia libero da qualsiasi impegno prevedibile ed al netto degli elementi immateriali.

Massimale/Capitale assicurato
L'importo, indicato sulla scheda di polizza, che rappresenta il limite massimo del risarcimento contrattualmente stabilito.

Mediazione
La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

Minimo
Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'Assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

Optional
L'installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino, esclusi gli apparecchi fonoaudiovisivi e gli airbags.

Perdita Totale
Il furto totale senza ritrovamento, l'incendio totale ed infine il caso in cui il valore dell'Indennizzo contrattualmente stabilito sia superiore al valore commerciale del mezzo alla data del Sinistro.

Polizza
Il documento contrattuale che prova l'Assicurazione.

P.R.A.
Pubblico Registro Automobilistico.

Premio
L'importo dovuto dal Contraente alla Compagnia, in relazione a ciascuna delle garanzie acquisite.

Proprietario
L'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina
La sottrazione del bene assicurato mediante violenza o minaccia a colui che la detiene, perpetrata per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Richiesta Danni
Comunicazione scritta effettuata ai sensi di legge art.148 (procedura di Risarcimento) e art.149 (Risarcimento Diretto) del Codice delle Assicurazioni, con la quale il danneggiato richiede all'assicuratore del responsabile civile o al proprio assicuratore il Risarcimento dei danni subiti a seguito di incidente stradale.

RID
Rapporto Interbancario Diretto, metodologia di pagamento applicabile a discrezione della Compagnia, definito anche addebito permanente su conto corrente, ovvero operazione automatica autorizzata dal Contraente per cui l'importo della rata di premio viene prelevata direttamente dal conto corrente comunicato al momento della sottoscrizione.

Risarcimento
L'importo dovuto dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di Sinistro.

Risarcimento Diretto
Procedura per ottenere il Risarcimento dei danni subiti in un Sinistro RCA direttamente dalla Compagnia invece che dall'assicuratore del veicolo responsabile.

Risarcimento in Forma Specifica
Opzione messa a disposizione dell'Assicurato per cui il danno viene reintegrato in forma specifica, cioè attraverso il pagamento dei costi per la riparazione del veicolo direttamente all'Officina Convenzionata incaricata per la fruizione di tale servizio.

Rischio
La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Rivalsa
L'esercizio del diritto della Compagnia di recuperare nei confronti del Contraente e dei titolari dell'interesse assicurato, gli importi che la stessa abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni derivanti dal Contratto di Assicurazione. In altre parole si tratta del diritto della Compagnia di recuperare in tutto o in parte l'importo pagato a terzi per sinistri rientranti in casi di esclusione o limitazione della garanzia.

Scoperto
L'importo, da calcolarsi in misura percentuale sul danno, contrattualmente pattuito, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Società Partner
La Società prescelta dalla Compagnia come Partner che fornisce e gestisce i dispositivi satellitari, attualmente è Octo Telematics Italia S.r.l.

Stanza di Compensazione
Ufficio, istituito presso la Consap S.p.A., che gestisce il complesso di regolazioni contabili dei rapporti economici tra compagnie partecipanti alla CARD (Convenzione tra Assicurazioni per il Risarcimento Diretto).

Surrogazione
Il diritto della Compagnia di sostituirsi all'Assicurato, esercitandone i diritti nei confronti del terzo responsabile, o di sostituirsi al terzo danneggiato, esercitandone i diritti nei confronti del responsabile civile o di altro coobbligato.

Tariffa
Tariffa applicata dalla Compagnia, in vigore al momento della stipula del contratto.

Tecnica di comunicazione a distanza
Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti.

Valore a Nuovo
Il prezzo che risulta dal catalogo ufficiale di vendita della casa costruttrice in vigore in Italia al momento della prima immatricolazione del veicolo, aumentato del prezzo degli optional, se assicurati.

Valore Commerciale
Il valore del veicolo corrispondente alla quotazione della rivista specializzata "Quattroruote" e "Dueruote" se censito, in mancanza, quello del corrente mercato dell'usato escluse attribuzioni di valore storico, artistico o d'epoca e considerate il deprezzamento, l'usura, lo stato di conservazione del veicolo, l'eventuale cessazione della produzione del modello.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Si rinvia integralmente al Glossario della Nota Informativa.

PREMESSE

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA STIPULA DEL PREVENTIVO E DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
agli effetti delle Condizioni della presente Polizza, la Compagnia, come definita nella Nota Informativa e nel glossario, da atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited (Intermediario) che opera con il marchio ConTe.it, si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 1393 del C.C., copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo.

Si precisa altresì, che non è possibile concludere il Contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da Eui Limited / ConTe.it) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Compagnia.

Resta inteso che:

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla Scheda di Polizza.**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sulla Scheda di Polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**
- **L'assicurazione è prestata per le somme o massimali indicati per le singole garanzie sulla Scheda di Polizza fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti sulla Polizza stessa ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione.**

ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
la normativa vigente (art. 9 del regolamento ISVAP n. 34) ci impone l'obbligo di verificare l'adeguatezza del suo contratto prima di concluderlo. Ma cos'è un contratto adeguato? E' un contratto modellato sulle sue esigenze assicurative che coincidono con ciò da cui lei ritiene necessario proteggersi. Pertanto, già in fase di compilazione del preventivo provvediamo a personalizzarlo sulla base delle sue risposte al questionario proposto. Per tale ragione la invitiamo ad una compilazione sincera e trasparente ed a ricontrollare il preventivo prima della conclusione del contratto al fine di segnalarci eventuali incongruenze. **Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto di Assicurazione.**

SEZIONE I

NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

ART. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il Contratto si conclude quando pervengono alla Compagnia l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso, i documenti richiesti e viene inviato al cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento a condizione che tutti i documenti richiesti siano stati inviati e siano corretti.

IMPORTANTE:

i) L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio eventualmente già corrisposto.
ii) Qualora, invece i documenti risultino corretti ma l'invio sia stato fatto successivamente alla data di pagamento ed alla data di decorrenza indicata nel preventivo, quest'ultima sarà modificata con la data di ricezione dell'ultimo documento necessario all'emissione.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile).

ART. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio
Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario, è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione

previsti dalla Tariffa e riportati in Polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere accettati o richiesti pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. È altresì facoltà della Compagnia concedere il frazionamento del premio in due o quattro rate semestrali o trimestrali con applicazione di un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,5% e del 5,3%. Si precisa che il frazionamento è un elemento di costruzione della tariffa. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale o trimestrale, **si intende autorizzato** lo stesso metodo di pagamento per le rate successive di premio che **saranno addebitate automaticamente** 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

IMPORTANTE:
Le rate di premio conseguenti al frazionamento potrebbero subire variazioni a causa dell'applicazione di nuove aliquote di imposta conseguenti all'applicazione dell'art.17 del Decreto Legislativo n° 68/2011, che ha introdotto il federalismo fiscale sui premi di assicurazione RCA.

ART. 2.1 Specifiche sul pagamento con carta di credito
In base a quanto previsto dal circuito bancario italiano il pagamento con carta di credito consta di due momenti distinti: la fase autorizzativa e la fase di effettivo addebito. La fase autorizzativa prende l'avvio dall'inserimento dei dati necessari sul sistema. In questa fase viene verificato con la banca emittente che la carta sia valida ed abbia disponibilità di spesa. Se entrambi questi controlli danno esito positivo la banca emittente procede con la sola prenotazione dell'importo, pertanto nessun addebito sarà contabilizzato sul conto del cliente. Soltanto al momento di emissione della polizza, ovvero quando al cliente viene inviato il Certificato di Assicurazione, la banca emittente procede all'effettivo addebito dell'importo che sarà contestualmente incassato dalla Società.

ART. 3 Diritti amministrativi
Salvo quando diversamente specificato, ogni variazione che comporti:
- la rettifica dei dati di Polizza, la sostituzione di Polizza, o la sospensione delle coperture assicurative prevede il pagamento di un corrispettivo di € 20,00 imponibili a titolo di diritti amministrativi.

I diritti amministrativi non verranno applicati nei casi in cui il Contraente sia tenuto ad adempiere ad un obbligo di legge.

ART. 4 Durata del Contratto
La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

IMPORTANTE:
i) La Compagnia mantiene operante la sola garanzia RCA fino all'effetto del nuovo contratto stipulato, anche con altra Compagnia, e comunque non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza.
ii) Le altre garanzie eventualmente presenti nel contratto resteranno operanti sino alle ore 24 della data di scadenza. Tuttavia, resteranno attive per i 15 gg successivi, qualora il Contraente accetti la proposta di rinnovo inviata dalla Compagnia comprensiva almeno delle medesime garanzie, e ne proceda al pagamento entro i 15 gg successivi alla scadenza contrattuale e non venga esercitato il recesso per ripensamento.

ART. 5 Recesso per ripensamento
In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il Contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal Contratto stesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione del Contratto (c.d. Diritto di Ripensamento) **effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R.** a:
EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. **Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati** l'originale del Certificato di Assicurazione, l'eventuale Carta Verde, e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito). Alla ricezione di tali documenti la Compagnia provvederà al rimborso del Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale. Qualora si sia verificato un Sinistro relativo alle garanzie dirette (Incendio e Furto, Kasko, Collisione e No Assicurati), prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo a tali garanzie non sarà rimborsato.
In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento su una polizza di rinnovo, relativamente alle garanzie diverse dalla RCA, i 15 giorni di copertura successivi alla scadenza non saranno più concedibili.

Qualora un sinistro sia già occorso la Compagnia:
i) se il sinistro non è stato ancora chiuso non procederà con il pagamento ma classificherà il sinistro come "fuori copertura";
ii) se il sinistro è già stato chiuso non procederà a rimborsare il premio della garanzia colpita.

ART. 6 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 – 1894 C.C. le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullo del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo ed, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave la Compagnia può recedere dal Contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il Contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia a mezzo di comunicazione raccomandata, da inviarsi con preavviso di 15 gg. In tali fattispecie il Contraente è tenuto alla restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta verde (se disponibile) in originale su semplice richiesta della Società. Qualora, si verifichi un Sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal Contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Nei casi di cui sopra, la Compagnia, ai sensi dell'art. 144 del D.Lgs. n. 209/2005, eserciterà il diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma.

IMPORTANTE:
Le previsioni sopra riportate si riferiscono anche alle informazioni rilasciate dal Contraente relativamente agli altri soggetti della polizza se diversi quali, il proprietario, il conducente principale ed i conducenti aggiuntivi.

ART. 6.1 Mancata consegna dei documenti o documenti non conformi
All'atto della stipulazione di un nuovo preventivo di responsabilità civile auto, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla banca dati degli attestati di rischio. Qualora l'Attestato di Rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo Attestato di Rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Una volta assunto il Contratto la Compagnia verificherà tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, **procederà alla riclassificazione del Contratto e all'eventuale conguaglio del premio**. Analogamente, qualora in sede di verifica degli altri documenti richiesti, si riscontrassero difformità rispetto alle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, la Compagnia, fermo quanto previsto sopra, **potrà riclassificare il Contratto sulla base delle informazioni contenute nella documentazione inviata e procedere all'eventuale conguaglio del premio**.

ART. 7 Aggravamento del Rischio
Per l'intera durata del Contratto **il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del Rischio e la relativa quantificazione del Premio**. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto. **La Compagnia può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro 1 mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del Contratto. Relativamente alla garanzia di Responsabilità Civile, quindi, ai sensi dell'art. 144 D Lgs. 209/2005, la Compagnia eserciterà il Diritto di Rivalsa, in tutto o in parte, per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni contrattuali prevista dalla citata norma. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del Rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.**

ART. 8 Altre assicurazioni e Cessione del credito
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del C. C.. In caso di sinistro è fatta salva la facoltà per il Contraente/ Assicurato di delegare il proprio carrozziere, anche non convenzionato con la Compagnia, ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sull'autoveicolo, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate e concordate, dall'Assicurato/Contraente o dal carrozziere, con il perito della Compagnia.
Il perito incaricato dall'Impresa entro 2 giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte dell'assicurato, come indicato nel modulo di denuncia o nella richiesta danni, contatterà l'Assicurato/riparatore per effettuare la propria valutazione tecnica. Le parti pattuiscono altresì, ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, e degli articoli 1261 e seguenti del C.C., che il contraente/ assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 del D. lgs. 209/2005, a meno che la Compagnia abbia prestato il proprio consenso alla cessione. Se entro 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata, la Compagnia non comunicherà il proprio esplicito diniego, il consenso si considererà acquisito e l'Assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta. In caso di cessione del credito non autorizzato, la Compagnia agirà nei confronti del Contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato. Il divieto di cessione del credito non è operante se il Contraente/Assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con la Compagnia.

ART. 9 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

il Contraente può alternativamente richiedere la Sostituzione con altro veicolo, la Cessione, la Risoluzione o la Sospensione del Contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

ART. 9.1 Sostituzione con altro veicolo
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del Contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da un pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul Contratto sostituito ed applicazione dei diritti amministrativi previsti. Limitatamente alla garanzia di Responsabilità Civile, la Compagnia si impegna al rimborso dell'eventuale premio eccedente al netto delle imposte e del SSN. Resta ferma la scadenza del Contratto originario e non si interrompe il periodo di osservazione. Per richiedere la sostituzione del Contratto con altro veicolo **il Contraente deve:**
- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio, se richiesta (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato;**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione. In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo Contratto che sarà assegnato alla classe CU14.
In caso di rientro da Conto Vendita il Contraente deve:
- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita, se richiesta;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita, se richiesta.**

ART. 9.2 Cessione di Contratto
Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il Contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza, pertanto, per assicurare lo stesso veicolo, il cessionario dovrà stipulare un nuovo Contratto a cui verrà applicata la classe CU 14. Per richiedere la cessione del Contratto **il Contraente deve:**
- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo, se richiesta;**

- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

ART. 9.3 Risoluzione del Contratto

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui all'art. 9 delle presenti Condizioni di Assicurazione, il Contraente ha il diritto di richiedere che il Contratto sia risolto. In tale circostanza la Compagnia rimborsa la parte di premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. A seconda delle diverse fattispecie di cui al citato art. 9, la risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato;
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo al giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto.

Per richiedere la risoluzione del Contratto il Contraente deve sempre:

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla tab. 1.**

In caso di Polizza con frazionamento per la quale si proceda all'incasso della quietanza e per la quale il Contraente abbia comunicato in ritardo la cessazione del rischio e la volontà di risolvere il Contratto, il rimborso del premio relativo alla garanzia di Responsabilità Civile avverrà al netto di tutte le imposte ed i contributi già versati dalla Compagnia all'erario anche qualora la cessazione sia precedente alla data di emissione dell'ultima quietanza.

Il Contraente deve distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Cerificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

ART. 9.3.1 Risoluzione consensuale
Il Contraente, in accordo con la Compagnia, può recedere dal Contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:
- **abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;**
- **non abbia avuto Sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del Contratto (dichiarazione);**
- **il Contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria;**
- **abbia comunicato per iscritto la variazione;**
- **abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

Alla ricezione dei documenti ed effettuate le relative verifiche, la Compagnia rimborserà al Contraente la parte di Premio relativa alla Responsabilità Civile Auto per il periodo di Rischio non corso, al netto dell'imposta, del contributo sanitario nazionale e dei diritti amministrativi previsti. **Qualora, successivamente alla risoluzione, emerga che uno o più Sinistri si siano effettivamente verificati durante la validità del Contratto, la Compagnia si rivarrà nei confronti del Contraente per ogni esborso e spesa effettuata.**

ART. 10 Sospensione del Contratto (valida solo per le autovetture, ad uso privato)
Qualora il Contraente intenda sospendere il Contratto dovrà darne avviso alla Compagnia e corrispondere gli eventuali diritti applicati. La sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti. In caso di furto la sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. **Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il Contratto si estingue, il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia che non rilascerà l'Attestato di Rischio.** A parziale deroga di quanto sopra, nel caso di estinzione a seguito di mancata riattivazione a causa di distruzione, demolizione, cessazione definitiva della circolazione od esportazione definitiva del veicolo stesso oppure nel caso di alienazione o deposito in conto vendita dello stesso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, previa esibizione della documentazione attestante l'evento e rilascia l'Attestato di Rischio se il periodo di osservazione risulta concluso. **Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di Contratto deve:**
- **comunicare per iscritto la richiesta di sospensione della copertura;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

La sospensione non può essere concessa:
- **per i Contratti di durata inferiore all'anno;**
- **prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del Contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;**
- **gli ultimi 30 giorni di validità del Contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per più di due volte nello stesso anno assicurativo. Tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 gg (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato dalla Compagnia ai terzi come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione
In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del Contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del Contratto sospeso sia cessato (vedi art. 9), il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo proprietario. Tale diritto può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione dei beni oppure in caso di mutamento parziale delle titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi, nonché dall'utilizzatore di un veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine, in caso di riscatto del medesimo relativamente ad altro veicolo di sua proprietà. La riattivazione determina l'emissione di nuovi documenti e di una nuova Polizza con medesima classe CU, data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del Contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni la scadenza del Contratto di riattivazione sarà prorogate per una durata pari a quella della sospensione.

Periodo di osservazione
In caso di sospensione del Contratto anche il periodo di osservazione rimane sospeso, a condizione che la sospensione abbia avuto durata non inferiore a 90 giorni e riprende a decorrere dal momento della riattivazione.

ART. 11 Legge applicabile, foro competente e termini di prescrizione
Al Contratto si applica la legge della Repubblica Italiana, salvo diversa esplicita pattuizione delle parti; qualora le parti convengano di assoggettare il Contratto alla legislazione di un altro Stato, prevalgono in ogni caso le norme imperative previste dall'ordinamento italiano. Se il Contratto riguarda rischi ubicati in un altro Stato membro, lo stesso è regolato dalla legislazione del medesimo Stato. **Ai sensi dell'art. 2952 C.C. il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.** Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. In caso di controversie, foro competente sarà quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

ART. 12 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 13 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 14 Cosa succede dopo l'acquisto

Documentazione necessaria all'assunzione
L'eventuale documentazione necessaria all'emissione del Contratto è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale il Contraente è tenuto ad inviare copia di un documento di identità in corso di validità, il Certificato di Proprietà, copia della ricevuta di pagamento. Per l'eventuale documentazione aggiuntiva si rimanda all'Appendice "A".

Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica, e dunque della emissione della Polizza, decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche ed è contenuto in 2 giorni lavorativi. La Compagnia, ricevuta la documentazione richiesta, con particolare riferimento alla prova di pagamento del premio o della prima rata di premio, provvede ad inviare al Contraente il Certificato di Assicurazione. Successivamente, in seguito all'incasso delle somme dovute, e qualora il Contraente abbia richiesto di ricevere la documentazione cartacea per posta tradizionale la Compagnia provvede a far pervenire, entro la scadenza della documentazione equipollente, tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di Polizza. **In tutti i casi in cui si rendesse necessario appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza dei dati risultanti dall'Attestato di Rischio, nonché dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa.**
La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del Contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il Contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:

- **alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato;**
- **oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al Contratto, al rimborso del Premio versato.** Qualora, in sede di verifica, i documenti richiesti riportassero dati difformi dalle dichiarazioni rese dal Contraente al momento della stipula del Contratto, o tali dichiarazioni risultino non coerenti con quanto riportato nei pubblici registri/ banche dati la Compagnia, fermo restando il proprio diritto di impugnare il Contratto o di recedervi ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C. C., potrà riclassificare il Contratto ed emettere un'appendice integrativa di Polizza, per la corresponsione dell'eventuale differenza di Premio risultante a debito o a credito del Contraente. In tal caso, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto del 2006, il Contraente dovrà corrispondere le eventuali differenze di Premio a suo debito, entro la data di scadenza del Contratto. Il mancato pagamento dell'integrazione del Premio eventualmente dovuta sarà considerata, ai sensi dell'art. 1901 C.C., motivo di sospensione della copertura.

SEZIONE II
GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE DALLA CIRCOLAZIONE

La garanzia è valida se crocesegnata in Polizza e con premio valorizzato.

PARTE 1 - DELLA GARANZIA

ART. 15 Oggetto della garanzia
La Compagnia assicura, in conformità alle norme di legge i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che

per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto in Polizza. In parole più semplici, se, chiunque guidi la vostra auto provoca dei danni a dei terzi, VOI avrete l'obbligo di risarcire tali danni. L'assicurazione vi protegge da questo rischio perché risarcirà il danno al posto vostro.

L'Assicurazione è estesa anche alla Responsabilità Civile Auto:

a) per i danni causati dalla circolazione in aree private, purché aperte alla pubblica circolazione, **con l'esclusione delle aree**, sia civili sia militari riservate al traffico e alla sosta di aeromobili; per i danni involontariamente cagionati ai terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, e non connesse allo svolgimento di attività professionali esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna;** nell'ambito di questa estensione di garanzia **non sono considerati terzi** coloro che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate;
b) personale ed autonoma dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo assicurato, **esclusi i danni al veicolo stesso;**
c) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone disabili, **limitatamente ai veicoli muniti degli appositi dispositivi;** nell'ambito di questa garanzia sono considerate terzi anche le persone disabili;
d) per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi **purché effettuato in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;**
e) per danni dovuti a incendio, scoppio o esplosione del veicolo con un massimale limitato a € 250.000 per annualità assicurativa. Restano esclusi i danni dovuti a dolo o colpa grave.

I massimali indicati in Polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in ragione dell'assicurazione obbligatoria pertanto, **i danni oggetto delle estensioni di copertura e non già ricompresi nella copertura obbligatoria saranno garantiti unicamente per la parte di massimali residua.**

ART. 16 Esclusioni e Rivalsa

L'Assicurazione non è operante:

a) nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del Proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, fermo quanto disposto dall'articolo 283, comma 1, lettera d) del Codice delle Assicurazioni;
b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
c) nel caso di danni ai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
d) nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
e) nel caso in cui il veicolo adibito ad uso privato sia utilizzato come scuola guida, se al fianco del conducente non vi sia una persona abilitata, ai sensi delle vigenti norme di legge, a svolgere le funzioni di istruttore;
f) se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta, salvo che venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro purché alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;
g) nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
h) in caso di veicolo dato a noleggio con conducente se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non è guidato dal Proprietario o suo dipendente;
i) per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
j) qualora la revisione sul veicolo oggetto di Contratto non sia stata effettuata nei termini imposti per Legge e pertanto risulti scaduta;
k) per i danni causati da figli minori che, all'insaputa del Contraente e/o proprietario, si fossero messi alla guida del veicolo assicurato, la Compagnia rinuncia al suo diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 500.

Nei predetti casi e in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice delle Assicurazioni, la Compagnia eserciterà in tutto o in parte il diritto di Rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Sono altresì esclusi i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi che lo stesso risulti responsabile del Sinistro. In tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:

1. il Proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
2. il coniuge, il convivente more uxorio, l'ascendente e i discendenti, nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto;
3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con

questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto.

ART. 17 Estensione territoriale e Carta Verde

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e dell'Andorra. L'Assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde, non siano barrate. **La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'Assicurazione obbligatoria di Responsabilità Civile.** La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di Assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Qualora il Contratto, in relazione al quale è rilasciata la Carta Verde, cessi di avere validità o sia sospeso nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è tenuto a restituire la Carta Verde alla Compagnia.

ART. 18 Attestato di Rischio

Almeno 30 giorni prima di ciascuna scadenza annuale del Contratto, l'Attestato di Rischio relativo alle ultime 5 annualità, indipendentemente dalla forma tariffaria con cui il contratto è stato stipulato e dal proseguimento del rapporto con la Compagnia, sarà messo a disposizione del Contraente sull'Area Personale del sito www.conte.it. Le credenziali per l'accesso alla suddetta area vengono fornite all'atto dell'emissione della proposta. Qualora il cliente le abbia smarrite potrà richiederne di nuove utilizzando l'apposita funzione disponibile sempre sullo stesso sito. Qualora il Contraente ne faccia richiesta, l'Attestato di Rischio potrà essere consegnato anche per posta elettronica. Analoghe modalità di consegna saranno disponibili anche per gli aventi diritto. Tutti gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'Attestato di Rischio relativo agli ultimi 5 anni. In tal caso la Compagnia lo consegna per posta elettronica entro 15 giorni dalla richiesta. L'Attestato di Rischio così rilasciato non può essere utilizzato dagli aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto. **La Compagnia non rilascia l'Attestato di Rischio in caso di:**

- **sospensione della garanzia in corso di Contratto;**
- **contratti che abbiano avuto durata inferiore ad 1 anno;**
- **contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad 1 anno per il mancato pagamento di una rata di premio;**
- **contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale. Tuttavia in caso di furto o rapina del veicolo, esportazione definitiva all'estero, vendita, consegna in conto vendita demolizione, cessazione definitiva dalla circolazione, (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del Contratto) se il periodo di osservazione risulta concluso, la Compagnia invia la relativa attestazione aggiornata;**
- **cessione del Contratto per alienazione del veicolo assicurato.**

Validità: Il periodo di validità dell'Attestato di Rischio è pari a 12 mesi a decorrere dalla data di scadenza del Contratto. Tuttavia, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del Codice delle Assicurazioni, l'ultima attestazione conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni in caso di:

- cessazione del rischio (art. 9 delle presenti Condizioni)
- risoluzione del Contratto a seguito di sospensione senza riattivazione
- mancato rinnovo del Contratto per mancato utilizzo del veicolo risultanti da apposita dichiarazione del Contraente.

ART. 19 Clausole Speciali (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

ART. 19.1 Carico e scarico con mezzi e dispositivi meccanici

La Compagnia indennizza i danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra sul veicolo e viceversa effettuate con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo **e non connesse allo svolgimento di attività professionali.** La garanzia viene prestata per il massimale uguale a quello indicato in Polizza per la garanzia Responsabilità Civile Auto. **Sono esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, ad interruzione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e di quanto in genere si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento. Non sono considerati terzi le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni.**

ART. 19.2 Servizio Carrozzerie Convenzionate (già Risarcimento in Forma Specifica)

L'Assicurato si impegna ad ottenere il risarcimento del danno in forma specifica ovvero la riparazione diretta del mezzo danneggiato, rivolgendosi ad una delle Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia.

Obblighi dell'Assicurato danneggiato:

- **effettuare la denuncia di Sinistro ai sensi degli articoli 25 e seguenti;**
- **effettuare la riparazione del veicolo assicurato presso una delle Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia;**
- **consegnare, agli addetti della Carrozzeria Convenzionata, copia della Constatazione Amichevole di Incidente (CAI), i dati relativi alla Polizza e al Sinistro e l'eventuale ulteriore documentazione richiesta.**

La struttura che si occuperà della riparazione verrà

comunicata al danneggiato contattando il servizio Assistenza Sinistri al numero 06.83.460.460 o consultando il sito internet www.conte.it nell'apposita area dedicata. La Carrozzeria Convenzionata:

- entra in contatto con il danneggiato entro 1 giorno lavorativo per proporre la riparazione diretta del danno;
- organizza il recupero del veicolo per mezzo traino, se l'area di intervento è situata all'interno del Comune ove è ubicata la Carrozzeria Convenzionata, e l'ingresso dello stesso presso la Carrozzeria Convenzionata per effettuare le riparazioni;
- opera le riparazioni rilasciando una garanzia di 12 mesi sulle prestazioni erogate;
- utilizza ricambi originali in caso si ravvisi la necessità di sostituire parti danneggiate;
- nel caso in cui a seguito di Sinistro il veicolo non sia più marciante, procede al recupero dello stesso dal luogo in cui si trova e, in caso di richiesta del proprie- tario, alla riconsegna al domicilio dello stesso;
- mette a disposizione dell'Assicurato un veicolo di cortesia per tutta la durata delle riparazioni;
- l'Assicurato, inoltre, si impegna a riconsegnare il veicolo alla Carrozzeria Convenzionata nelle stesse condizioni in cui è stato ritirato;
- riconsegna il veicolo lavato e pulito all'interno e all'esterno.

In caso di accertamento, anche successivo, di concorso di colpa o torto, l'Assicurato danneggiato dovrà corrispondere alla Carrozzeria Convenzionata la parte di costi a suo carico. In caso di mancata consegna della documentazione la riparazione non verrà effettuata. Nel caso in cui l'Assicurato non effettui la riparazione presso la Carrozzeria Convenzionata indicata dalla Compagnia il danno verrà comunque risarcito ma sarà applicata dalla Compagnia una penale pari al 20% dell'importo del danno con il massimo di € 5.000.

La presente pattuizione è valida solo per i Sinistri relativi alla garanzia RCA, per i quali sia applicabile la disciplina del Risarcimento Diretto ai sensi della normativa vigente e che si verificano nel territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

In conformità alle norme vigenti il servizio Carrozzerie Convenzionate prevede uno sconto sul premio annuo (indicato sulla Polizza). La clausola non troverà applicazione se il costo delle riparazioni risultanti dal preventivo superino il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro.

ART. 19.3 Bonus protetto

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si sia verifi- cato un solo Sinistro che dovrebbe dare esito all'attri- buzione del Malus, non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral e, in caso di più Sinistri nello stesso periodo, non si considera il primo in ordine di pagamento secondo la tabella 2 di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive rela- tive alla classe CU. **La clausola non opera se il sinistro è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

ART. 19.4 Bonus garantito

Nel caso in cui nel periodo di osservazione si siano verificati 2 soli Sinistri che dovrebbero dare esito all'attribuzione del Malus non si determina evoluzione né in Bonus né in Malus della classe Admiral. Qualora i Sinistri che danno esito al malus siano oltre 2 nello stesso periodo di osservazione, non si considerano i primi 2 in ordine di pagamento secondo la tabella 3 di seguito riportata. Rimangono invariate le regole evolutive relative alla classe CU. **La clausola non opera se anche uno solo dei sinistri è stato oggetto di segnalazione antifrode.**

ART. 19.5 Dispositivo Satellitare

La Compagnia si riserva la facoltà di offrire un Dispositivo Satellitare (altrimenti detto scatola nera) che registri l'attività del veicolo e soddisfi le richieste tecniche sancite dalla legge, con le modalità previste dalle norme vigenti. La gestione e l'elaborazione dei dati ai soli fini assicurativi e statistici, raccolti tramite il Dispositivo Satellitare, sono affidate alla Società Partner Octo Telematics Italia S.r.l. L'assicurato, acconsentendo in fase di sottoscrizione all'installazione di questo meccanismo elettronico, usufruirà di un'agevolazione tariffaria, così come sancito dalla legge vigente.

La Compagnia inoltre si riserva la facoltà di offrire all'assicurato in fase di rinnovo una proposizione tariffaria basata sulle informazioni raccolte dal Dispositivo Satellitare installato sul veicolo, ai sensi del contratto stipulato dall'Assicurato direttamente con il fornitore del meccanismo stesso, utili alla valutazione dello stile di guida del conducente (cfr INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003, RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI presente sulle CONDIZIONI GENERALI DI ABBONAMENTO AI SERVIZI OCTO TELEMATICS ITALIA). **A prescindere dalla modalità di offerta l'assicurato è tenuto a prendere visione delle relative condizioni di abbonamento reperibili sul sito internet HYPERLINK "http://www.conte.it" www.conte.it e all'interno della propria Area Personale.**

Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato per usufruire della tariffa e dei servizi del Dispositivo Satellitare si impegna a:

1) **fare installare ed attivare il Dispositivo Satellitare** presso un installatore convenzionato entro 10 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto di assicurazione o **a provvedere in autonomia all'installazione e alla corretta attivazione** in caso di dispositivo autoinstallante, nel medesimo termine;
2) **avvisare immediatamente il Servizio Clienti della Compagnia e l'installatore**, qualora fosse impossibile per cause di forza maggiore imprevedibili e improvvise osservare la data stabilita per le operazioni d'installazione e attivazione, e a fissare un nuovo appuntamento. Non sono ammesse altre e/o ulteriori proroghe. **L'inosservanza del termine comporta la perdita della tariffa e dei servizi del Dispositivo Satellitare.**

Al fine di garantire la continuità del servizio connesso con la tariffa assicurativa, l'Assicurato si impegna altresì

Tab. 2

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus protetto					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
-10	-10	-10	-8	-5	-2
-9	-10	-9	-7	-4	-1
-8	-9	-8	-6	-3	0
-7	-8	-7	-5	-2	1
-6	-7	-6	-4	-1	2
-5	-6	-5	-3	0	3
-4	-5	-4	-2	1	4
-3	-4	-3	-1	2	5
-2	-3	-2	0	3	6
-1	-2	-1	1	4	7
0	-1	0	2	5	8
1	0	1	3	6	9
2	1	2	4	7	10
3	2	3	5	8	11
4	3	4	6	9	12
5	4	5	7	10	13
6	5	6	8	11	14
7	6	7	9	12	15
8	7	8	10	13	16
9	8	9	11	14	17
10	9	10	12	15	18
11	10	11	13	16	19
12	11	12	14	17	20
13	12	13	15	18	21
14	13	14	16	19	22
15	14	15	17	20	23
16	15	16	18	21	24
17	16	17	19	22	25
18	17	18	20	23	25
19	18	19	21	24	25
20	19	20	22	25	25
21	20	21	23	25	25
22	21	22	24	25	25
23	22	23	25	25	25
24	23	24	25	25	25
25	24	25	25	25	25

Tab. 3

Classe Admiral di assegnazione in caso di vigenza del Bonus garantito					
Classe Admiral di provenienza	0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
-10	-10	-10	-10	-8	-5
-9	-10	-9	-9	-7	-4
-8	-9	-8	-8	-6	-3
-7	-8	-7	-7	-5	-2
-6	-7	-6	-6	-4	-1
-5	-6	-5	-5	-3	0
-4	-5	-4	-4	-2	1
-3	-4	-3	-3	-1	2
-2	-3	-2	-2	0	3
-1	-2	-1	-1	1	4
0	-1	0	0	2	5
1	0	1	1	3	6
2	1	2	2	4	7
3	2	3	3	5	8
4	3	4	4	6	9
5	4	5	5	7	10
6	5	6	6	8	11
7	6	7	7	9	12
8	7	8	8	10	13
9	8	9	9	11	14
10	9	10	10	12	15
11	10	11	11	13	16
12	11	12	12	14	17
13	12	13	13	15	18
14	13	14	14	16	19
15	14	15	15	17	20
16	15	16	16	18	21
17	16	17	17	19	22
18	17	18	18	20	23
19	18	19	19	21	24
20	19	20	20	22	25
21	20	21	21	23	25
22	21	22	22	24	25
23	22	23	23	25	25
24	23	24	24	25	25
25	24	25	25	25	25

a:

3) **comunicare tempestivamente** alla Compagnia variazioni d'indirizzo e numero telefonico ai fini della reperibilità in caso di incidente;
4) **traslocare il Dispositivo Satellitare sul nuovo veicolo in caso di sostituzione** di quello precedentemente assicurato e in caso di dispositivo non autoinstallante, a fissare autonomamente l'appuntamento con l'installatore convenzionato prescelto per le operazioni di reinstallazione e attivazione, che debbono eseguirsi entro 10 giorni lavorativi dalla conclusione del nuovo contratto, oppure a comunicare immediatamente alla Compagnia che intende rinunciare alla reinstallazione e ai servizi della Società Partner;
5) **disinstallare/fare disinstallare il Dispositivo Satellitare in caso di cessazione di rischio** per eventuale demolizione del veicolo assicurato o nel caso di mancata prosecuzione del rapporto assicurativo o annullo della

polizza per qualunque motivo, fissando autonomamente l'appuntamento con l'installatore prescelto all'atto della sottoscrizione della polizza;

6) **in caso di guasto o di mancato funzionamento del dispositivo, a recarsi dall'installatore convenzionato per la verifica e manutenzione del sistema entro la data prefissata dal Servizio Clienti della società Partner** che lo informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici; in caso di impossibilità ad osservare la data comunicata, ad avvisare il Servizio Clienti e a fissare il nuovo appuntamento con l'installatore;
7) **informare il nuovo Contraente, nel caso di cessione del contratto di assicurazione** con o senza trasferimento di proprietà del veicolo, dell'installazione del Dispositivo Satellitare a bordo e dell'esistenza del contratto di abbonamento con la Società Partner; se il Contraente cessionario non intende subentrare né nel comodato né nel contratto di abbonamento, il cedente dovrà provvedere per la disinstallazione del Dispositivo Satellitare dal veicolo assicurato, anche fissando autonomamente l'appuntamento con un installatore convenzionato, dandone comunicazione alla Compagnia;
8) **recarsi da un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento del Dispositivo** Satellitare, dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sull'auto svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, dopo un sinistro o un furto o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti o danneggiamenti al Dispositivo Satellitare o alla sua installazione, a seguito dell'avvenuta comunicazione di anomalia segnalata dal Servizio Clienti della Società Partner mediante lettera o altri mezzi telematici.

Obblighi della Compagnia
Se l'assicurato ha rispettato tutte le condizioni presenti nell'Art 19.5 Obblighi dell'Assicurato, la Compagnia s'impegna in caso di sinistro, prima dell'attivazione del Dispositivo Satellitare, a non chiedere alcun rimborso, fermi restando gli eventuali limiti all'indennizzo previsti dal contratto di assicurazione. Qualora la polizza venga sospesa per qualsiasi motivo, è sospesa anche l'erogazione dei servizi che saranno ripristinati solo con la riattivazione della polizza stessa.

Diritti dell'Assicurato
In caso di sinistro RCA, il Contraente ha il diritto di richiedere direttamente al Servizio Clienti della Società Partner tutti i dati registrati dal Dispositivo Satellitare.

Casi di risoluzione della clausola
La clausola deve considerarsi consensualmente risolta nei casi di:
- rinuncia del Contraente ai Servizi della Società Partner;
- rinuncia del Contraente cessionario ai servizi della Società Partner.

Nei casi di rinuncia e di inadempimento degli obblighi di cui alla sezione "Obblighi dell'Assicurato" punti 1), 2), 4) e 6):
a) l'Assicurato dovrà pagare alla Compagnia la differenza di premio tra la tariffa agevolata di cui ha beneficiato e quella standard;
b) qualora accada un sinistro nel periodo antecedente alla reintegrazione del premio, in deroga a quanto stabilito in polizza, sarà applicata una penale pari a € 5.000;
c) nel solo caso di Furto Totale o Rapina del veicolo antecedente la reintegrazione del premio, in deroga a quanto stabilito in polizza, sarà decurtata una franchigia fissa pari al 50% del valore del danno.

Spese per impossibilità di recupero del Dispositivo Satellitare
Se l'assicurato è impossibilitato a restituire il Dispositivo Satellitare alla Società Partner perché distrutto, danneggiato o perduto, la Compagnia si obbliga a tenerlo indenne e a risarcire direttamente la Società Partner per il danno subito nei casi di:
a) demolizione del veicolo e Dispositivo Satellitare a seguito di incidente e/o incendio;
b) furto del solo Dispositivo Satellitare;
c) asportazione del Dispositivo Satellitare a seguito di furto del veicolo con ritrovamento dello stesso;
d) riparazioni del Dispositivo Satellitare a seguito di danneggiamento parziale del sistema a seguito di incidente, furto o incendio del veicolo assicurato o per qualsiasi causa intervenuta;
e) installazione di un nuovo Dispositivo Satellitare sul veicolo assicurato, o su altro veicolo, a seguito di uno degli avvenimenti di cui ai casi a), b), c).

Altre Informazioni
Tutte le informazioni relative ai dati raccolti ed utilizzati sono disponibili sulle Condizioni di abbonamento ai servizi della società Partner disponibili sul sito internet **www.conte.it**.

ART. 19.6 Rinuncia alla rivalsa
A parziale deroga dell'**ART. 16 "Esclusioni e Rivalsa"**, la Compagnia, nel caso in cui il veicolo assicurato sia guidato da persona in stato di ebbrezza, rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 589-*bis* del Codice Penale (**Omicidio stradale**) relativa al caso più grave (ubriachezza oltre 1,5 grammi per litro g/l). La presente clausola opera solo se espressamente richiamata in polizza. **Qualora, in caso di sinistro, il conducente in stato di ebbrezza non fosse tra quelli contemplati nella formula di guida prescelta ai sensi dell'ART. 20 "Dichiarazioni relative ai conducenti", la Compagnia si riserverà comunque il diritto di esercitare rivalsa.**

ART. 20 Dichiarazioni relative ai conducenti
Salvo diversa pattuizione, il Contratto è stipulato sul presupposto che il veicolo assicurato possa essere condotto da qualunque Conducente purché abilitato alla

guida (cd "Tutti i guidatori"). Tuttavia, a discrezione della Compagnia potranno essere offerte al cliente altre formule di copertura quali la "Lista guidatori" e "Conducenti con età maggiore di..."

Lista guidatori
L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente dai conducenti dichiarati in Polizza. In totale è possibile dichiarare 1 Conducente Principale e fino a 4 Conducenti Aggiuntivi. **Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona non dichiarata nella "Lista guidatori" troverà applicazione l'art. 6 "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente".** Inoltre, qualora sul Contratto siano presenti anche le garanzie Collisione, Kasko e No Assicurati, La Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

"Conducenti con età maggiore di..."
L'assicurazione è stipulata sul presupposto che il veicolo assicurato venga condotto esclusivamente da Conducenti con età maggiore o uguale a quella dichiarata dal Contraente in fase di preventivo. Qualora al momento del Sinistro si trovasse alla guida del veicolo una persona con età inferiore a quella indicata all'atto del preventivo, troverà applicazione l'art. 6 " Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente". Inoltre, qualora sul Contratto siano presenti anche le garanzie Collisione, Kasko e No Assicurati, la Compagnia potrà rifiutare l'indennizzo. La Rivalsa di cui al citato art. 6 non verrà esercitata nei seguenti casi, purché adeguatamente documentati:
- utilizzo del veicolo in stato di necessità derivanti da cause di natura eccezionali e imprevedibili;
- circolazione del veicolo conseguente a fatto doloso di terzi penalmente rilevante.

PARTE 2 – Della Forma Tariffaria

ART. 21 Forma tariffaria Bonus Malus
La presente Assicurazione è stipulata nella forma Bonus Malus, la quale prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, rispettivamente, in assenza o in presenza nel periodo di osservazione, di Sinistri con responsabilità principale o Sinistri con responsabilità paritaria il cui cumulo delle percentuali di responsabilità sia almeno pari al 51%. Per periodo di osservazione si intende il periodo contrattuale rilevante ai fini della annotazione nell'attestato di rischio dei Sinistri. In particolare, in caso di veicolo assicurato per la prima annualità, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina 60 giorni prima della scadenza della annualità assicurativa. Per le annualità successive, il periodo di osservazione inizia 2 mesi prima della decorrenza contrattuale e termina 2 mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

ART. 22 Sinistri influenti sull'applicazione del malus
I Sinistri influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus si distinguono in:
- i Sinistri con responsabilità principale, cioè quelli nei quali al conducente del veicolo assicurato sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri veicoli coinvolti e per i quali la Compagnia abbia effettuato un pagamento anche parziale;
- i Sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stata possibile accertare la responsabilità principale, qualora determinino un cumulo delle percentuali di corresponsabilità paritarie, secondo quanto riportato nell'Attestato di Rischio, uguale o superiore al 51% e per i quali la Compagnia abbia effettuato un pagamento anche parziale.

Si precisa che tali sinistri saranno comunque influenti sull'assegnazione della classe di Bonus/Malus anche nel caso in cui, l'Assicurato abbia omesso o ritardato la denuncia di sinistro e la Compagnia, avendone comunque ricevuto notizia, abbia proceduto al risarcimento del danneggiato. In tal casi, la Compagnia si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato, a mezzo raccomandata a/r inviata ai recapiti in polizza, l'avvenuto ricevimento di una richiesta risarcitoria. Il contratto non subisce l'applicazione della tabella delle regole evolutive, laddove vengano effettuati pagamenti relativi a sinistri con responsabilità non principale o "cumulata" inferiore al 51%.

ART. 23 Classe di merito di conversione universale (classe CU)
Il sistema Bonus Malus riferito alla classe CU si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio crescenti. I criteri di individuazione della classe di merito di conversione universale sono quelli specificati nel regolamento ISVAP 4/2006 e relativi allegati e dal legislatore nella Legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani) che ha introdotto il principio della portabilità della classe di merito ovvero l'obbligo di riconoscere su un ulteriore veicolo di cui il Contraente acquisisce la proprietà, la medesima classe di merito in vigore su un veicolo di pari tipologia di proprietà del medesimo Contraente e già assicurato. Tale obbligo sussiste anche qualora l'ulteriore veicolo sia di proprietà di un soggetto appartenente allo stesso nucleo familiare del Contraente. Inoltre, il regolamento Isvap 4/2006 allegato 2, definisce le regole evolutive in assenza o presenza di Sinistri influenti sul Malus. Ovvero in assenza di Sinistri influenti sul Malus l'attuale classe CU viene decurtata di una classe, con il massimo della classe 1. Nel caso di un Sinistro influente sul Malus pagato nel corso del periodo di osservazione si aggiungeranno 2 classi. A partire dal secondo Sinistro influente sul malus in poi, saranno aggiunte ulteriori 3 classi.

Tab. 4 - Tabella delle regole evolutive della classe CU

Coefficienti	CU di provenienza	CU di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
88,00	1	1	3	6	9	12
98,56	2	1	4	7	10	13
107,36	3	2	5	8	11	14
109,12	4	3	6	9	12	15
111,76	5	4	7	10	13	16
115,28	6	5	8	11	14	17
119,24	7	6	9	12	15	18
121,00	8	7	10	13	16	18
122,76	9	8	11	14	17	18
124,96	10	9	12	15	18	18
136,84	11	10	13	16	18	18
150,48	12	11	14	17	18	18
163,68	13	12	15	18	18	18
211,20	14	13	16	18	18	18
222,64	15	14	17	18	18	18
281,60	16	15	18	18	18	18
316,80	17	16	18	18	18	18
413,60	18	17	18	18	18	18

ART. 24 Classe di merito interna

La Compagnia utilizza una scala di Bonus Malus interna identificata come Classe Admiral che si articola in 31 classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di Premio crescenti. Il calcolo della classe interna viene effettuato a partire dalla classe CU e dall'Anzianità di Patente del conducente principale secondo il seguente algoritmo:

Classe Admiral = Massimo {-5;CU assegnazione-Massimo[(Anzianità di Patente Conducente principale-13);0]}.

Ovvero per calcolare la classe Admiral bisognerà:

1. Calcolare la differenza tra gli anni di possesso della patente del conducente principale e 13;
2. Prendere in considerazione il valore più alto tra il risultato dell'operazione precedente e 0 (zero);
3. Calcolare la differenza tra la CU di assegnazione e il valore individuato al punto 2;
4. Prendere il valore più alto tra -5 e il valore individuato al punto 3.

Esempio:

CU di assegnazione = 5 ed Anzianità di patente del conducente principale = 15 anni

1. 15-13= 2
2. Massimo tra 2 e 0 = 2
3. 5 -2=3
4. Massimo tra -5 e 3 = 3 La Classe Admiral sarà la 3.

La classe CU sarà individuata in base alle regole previste dalla normativa vigente. Per quanto concerne invece le regole evolutive della classe interna si confermano le regole già in essere per la classe CU ovvero la classe Admiral si decurta di una classe in assenza di Sinistri che influiscano sul Malus. Nel caso invece, dello scatto di un Malus la classe Admiral sarà incrementata di 2 e di 3 a partire dal secondo scatto di malus in poi.

Vedasi la tabella 5 delle regole evolutive della classe Admiral.

Tab. 5 - Tabella delle regole evolutive della classe Admiral

Coefficienti	Classe Interna Admiral	Classe Admiral di assegnazione				
		0 sin	1 sin	2 sin	3 sin	4 sin o più
97,50	-5	-6	-3	0	3	6
98,00	-4	-5	-2	1	4	7
98,50	-3	-4	-1	2	5	8
99,00	-2	-3	0	3	6	9
99,50	-1	-2	1	4	7	10
100,00	0	-1	2	5	8	11
100,00	1	0	3	6	9	12
100,00	2	1	4	7	10	13
100,00	3	2	5	8	11	14
100,00	4	3	6	9	12	15
100,00	5	4	7	10	13	16
100,00	6	5	8	11	14	17
100,00	7	6	9	12	15	18
100,00	8	7	10	13	16	19
100,00	9	8	11	14	17	20
100,00	10	9	12	15	18	21
100,00	11	10	13	16	19	22
100,00	12	11	14	17	20	23
100,00	13	12	15	18	21	24
100,00	14	13	16	19	22	25
100,00	15	14	17	20	23	25
100,00	16	15	18	21	24	25
100,00	17	16	19	22	25	25
100,00	18	17	20	23	25	25
100,00	19	18	21	24	25	25
100,00	20	19	22	25	25	25
100,00	21	20	23	25	25	25
100,00	22	21	24	25	25	25
100,00	23	22	25	25	25	25
100,00	24	23	25	25	25	25
100,00	25	24	25	25	25	25

PARTE 3 – DEI SINISTRI

ART. 25 Cosa fare in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve inviare alla Compagnia la denuncia scritta del Sinistro, redatta avvalendosi dell'apposito modulo di "Constatazione Amichevole di Incidente" fornito dalla Compagnia stessa (il cosiddetto "Modulo CAI"), debitamente compilato in ogni sua parte entro 3 giorni dall'evento o da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 codice civile).

La denuncia deve contenere:

- **il luogo, la data, l'ora dell'evento e l'entità del danno;**
- **le modalità dell'evento;**
- **i veicoli coinvolti nell'incidente con le rispettive targhe, gli estremi dei rispettivi Contratti di Assicurazione, le generalità (nome, cognome, data di nascita, residenza) ed il codice fiscale dei rispettivi conducenti;**
- **il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni;**
- **indicazione dell'eventuale intervento di Autorità e delle contravvenzioni elevate;**
- **copia della eventuale denuncia all'Autorità competente e/o del provvedimento adottato dall'Autorità competente;**
- **nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso.**

Nel caso in cui la richiesta risulti essere incompleta, la Compagnia richiederà al Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni. La Compagnia, nell'adempimento degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede, fornisce al danneggiato ogni assistenza informativa e tecnica utile per consentire la migliore prestazione del servizio e la piena realizzazione del diritto al risarcimento del danno. L'omessa presentazione (dolosa o colposa) della denuncia di sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C. o il diritto della Compagnia di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 144 del Codice delle Assicurazioni).

ART. 26 Procedure di Risarcimento

Art. 26.1 Risarcimento Diretto (art. 149 del Codice delle Assicurazioni)

Si tratta di una procedura in base alla quale la Compagnia risarcisce al proprio Assicurato, non responsabile, i danni subiti in caso di Sinistro con le seguenti caratteristiche:

- il Sinistro deve consistere in un urto diretto che non coinvolga più di 2 veicoli sono escluse le macchine agricole e operatrici se prive di targa ed i ciclomotori non targati ai sensi del DPR 153/2006;
- non deve aver causato lesioni superiori al 9% d'invalidità;
- il Sinistro deve accadere in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli coinvolti devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
- i veicoli devono essere identificati e regolarmente assicurati con Compagnie aderenti alla Convenzione per il Risarcimento Diretto.

Qualora la somma offerta dalla Compagnia di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona (art. 9 DPR 18 luglio 2006, n. 254). Nel caso non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, troverà applicazione la procedura di Risarcimento ordinaria.

ART. 26.2 Procedura di Risarcimento ordinaria (art. 148 Codice delle Assicurazioni)

Qualora non sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto il Contraente o gli aventi diritto potranno richiedere il Risarcimento dei danni subiti alla Compagnia del veicolo ritenuto, in tutto o in parte, responsabile del Sinistro, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso il Contraente potrà avvalersi della procedura di liquidazione prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni, **allegando il "Modulo CAI" compilato in ogni sua parte.**

ART. 26.3 Procedura di "Risarcimento del terzo trasportato"

Salva l'ipotesi di Sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dalla Compagnia del veicolo sul quale lo stesso era trasportato al momento del Sinistro entro il massimale di legge a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel Sinistro. Resta fermo il diritto al Risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti della Compagnia del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (art. 141 Codice delle Assicurazioni). In tal caso, per ottenere il Risarcimento del danno, il terzo trasportato promuove nei confronti della Compagnia del veicolo sul quale era a bordo al momento del Sinistro, la procedura di Risarcimento prevista dall'art. 148 Codice delle Assicurazioni.

ART. 27 Termini di legge per il Risarcimento

La Compagnia, deve inviare al Contraente una congrua offerta di Risarcimento del danno, eventualmente in forma specifica, se prevista dal Contratto entro:

- 90 giorni, in caso di lesioni;
- 60 giorni, in caso di danni riguardanti solo i veicoli o le cose;
- 30 giorni nel caso di danni ai veicoli o alle cose, qualora il "Modulo CAI" sia sottoscritto da entrambi i conducenti coinvolti nel Sinistro.

Il termine decorre dalla data di ricezione da parte della Compagnia della documentazione completa. Qualora il

Contraente dichiari di accettare la somma offerta, la Compagnia è tenuta ad effettuare il pagamento entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione. Nel medesimo termine la Compagnia corrisponde la somma offerta al danneggiato che abbia comunicato di non accettare l'offerta; la somma in tal modo corrisposta è imputata nella liquidazione definitiva del danno. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il danneggiato potrà agire in giudizio. **Il termine entro il quale si prescrive il diritto al Risarcimento o all'indennizzo è di 2 anni.**
Il termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del Codice Civile si interrompe in caso di notificazione della denuncia di Sinistro da parte del Contraente, in caso di richiesta di risarcimento del danno o di una loro reiterazione.

ART. 28 Facoltà del Contraente di rimborsare l'importo liquidato dalla Compagnia per evitare la maggiorazione del Premio per l'evoluzione del Bonus Malus
È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di Premio o di fruire delle riduzioni di Premio conseguenti all'applicazione delle regole evolutive, offrendo alla Compagnia, all'atto della scadenza del Contratto, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o per parte dei Sinistri interamente definiti nel periodo di osservazione trascorso. Tale facoltà può essere esercitata sia in caso di rinnovo della Polizza che in caso di disdetta, purché entro la scadenza del Contratto stesso. Per conoscere l'importo del rimborso del Sinistro il Contraente potrà contattare il Servizio Assistenza Sinistri che provvederà:
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento ordinaria, a comunicare direttamente al Contraente l'importo del rimborso e le modalità per effettuare il pagamento dello stesso direttamente alla Compagnia;
- in caso di Sinistro definito tramite procedura di Risarcimento Diretto, ad effettuare contestuale richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap S.p.A.. A seguito della richiesta, la Stanza di Compensazione provvederà ad inviare via posta, direttamente al recapito del Contraente, una lettera indicante l'importo del rimborso nonché le istruzioni per effettuare il pagamento dello stesso direttamente a Consap S.p.A.. La richiesta alla Stanza di Compensazione potrà, altresì, essere effettuata direttamente dal Contraente ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di Compensazione via Yser, 14 – 00198 Roma; telefono:06.85796530; Fax: 06.85796546/547; sito internet: www.consap.it; indirizzo di posta elettronica: rimborsistanza@consap.it.

ART. 29 Fondo di garanzia per le vittime della strada
In caso di Sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato, qualora non sia attiva la garanzia No Assicurati, la richiesta dovrà essere rivolta al Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il Fondo garanzia vittime della strada, costituito presso la Consap S.p.A., è stato istituito dal legislatore al fine di risarcire i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, nei casi previsti dagli artt. 283 ss D. Lgs. n. 209/2005.

ART. 30 Incidenti stradali con Controparti estere
Se il Contraente è rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da un veicolo immatricolato all'estero, per il Risarcimento dei danni subiti **occorre inviare una richiesta all'Ufficio Centrale Italiano (U.C.I.)**. Se durante un viaggio all'estero in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde il Contraente è vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo, **egli può chiedere il Risarcimento dei danni subiti al rappresentante nominato in Italia dalla Compagnia del responsabile del Sinistro**. Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. "mandatario"), **è necessario inviare apposita richiesta a CONSAP - Centro di Informazione Italiano**, tramite fax al numero 0685796270 e/o e-mail a richieste.centro@consap.it.
La richiesta dovrà contenere i seguenti dati:
- nazione di accadimento del sinistro;
- data di accadimento del sinistro;
- targa del veicolo responsabile del sinistro;
- stato di immatricolazione della vettura responsabile.

Consap individuerà l'assicuratore estero del veicolo che ha provocato l'incidente ed il suo mandatario in Italia. Se a seguito degli accertamenti svolti presso il Centro di Informazione, il veicolo responsabile: a) non è stato identificato, b) non risulta assicurato, c) la Compagnia non ha nominato il mandatario o non ha formulato risposta motivata entro tre mesi dalla richiesta di risarcimento, l'interessato può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a **Consap Spa - Gestione F.G.V.S. - Organismo di Indennizzo Italiano**, Via Yser, 14 - 00198 Roma - Fax 0685796334.
Per tutte le informazioni e per scaricare i moduli necessari i consultare il sito www.consap.it nella sezione Fondi e attività – Servizi assicurativi.

ART. 31 Gestione delle vertenze
La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del Risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. **La Compagnia non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.**

ART. 31.1 Procedura di Conciliazione
Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli può preliminarmente esperire il procedimento di

mediazione (D. Lgs. 28/2010 in materia di "mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"). Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi. Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione. La Compagnia si riserva la facoltà di proporre al cliente un organismo di conciliazione convenzionato.

ART. 32 Accesso agli atti della Compagnia
I Contraenti ed i danneggiati, ai sensi dell'art.146 Codice delle Assicurazioni, hanno il diritto di accedere agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. L'esercizio di tale diritto non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti ed è invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra la Compagnia e il richiedente. La richiesta di accesso agli atti è presentata con le modalità e i limiti di cui al decreto ministeriale n. 191/2008. Se, entro 60 giorni dalla richiesta scritta, il Contraente o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di vedere garantito il proprio diritto.

SEZIONE III
GARANZIE INCENDIO E FURTO, COLLISIONE, KASKO E NO ASSICURATI

PARTE 1 – DELLE COPERTURE OFFERTE
Le garanzie della presente sezione sono operanti se crocesegnate sul Contratto di Assicurazione, con premio valorizzato e con i limiti di Scoperto, Minimo o Franchigia indicati nel Contratto stesso.

ART. 33 Incendio e Furto
La Compagnia si obbliga ad indennizzare I danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato qualora derivanti:
- **da incendio azione del fulmine, scoppio o esplosione dell'impianto di alimentazione;**
- **da furto (consumato o tentato) e rapina;**
- **da circolazione conseguenti al furto o alla rapina, con esclusione dei danni ai pneumatici.**

La copertura opera sia in caso di danno totale che in caso di danno parziale.
In caso di danno parziale di parti interne del veicolo la garanzia opera in presenza di segni di effrazione.
Qualora sia dichiarato in Polizza che il veicolo è dotato di antifurto satellitare, ed in caso di furto totale, si verificasse che il veicolo era sprovvisto del citato antifurto perché mai installato o perché non funzionante per cause imputabili al Contraente, al Proprietario, all'Assicurato o ad altri oggetti a questi collegati, l'indennizzo sarà ridotto del 50% con un minimo di € 5.000,00. Medesimo trattamento, al verificarsi delle medesime circostanze, sarà riservato ai clienti che accettino di installare sul proprio veicolo uno dei dispositivi offerti dalla Compagnia per il tramite dell'intermediario, anche qualora tali dispositivi utilizzino una tecnologia diversa da quella satellitare in senso stretto.
Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro il furto, in caso di sinistro verrà richiesta copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura. Il mancato invio comporterà una riduzione dell'indennizzo pari al doppio degli scoperti e franchigie riportate in polizza. Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto e la stessa non sia stata inviata entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà ridotto del doppio degli scoperti e delle franchigie riportate in polizza.

ART. 34 Collisione (detta anche Mini Kasko)
La Compagnia si obbliga, nei limiti del massimale stabilito in Polizza ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale verificatasi durante la circolazione, con altri veicoli a motore e relativi rimorchi identificati anche se in sosta. Sono compresi gli accessori di serie e gli optional se ricompresi nel valore del veicolo riportato in Polizza. **Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia, in caso di sinistro verrà richiesta copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura. Il mancato invio comporterà una riduzione dell'indennizzo pari al doppio degli scoperti e franchigie riportate in polizza.**
Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto e la stessa non sia stata inviata entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà ridotto del doppio degli scoperti e delle franchigie riportate in polizza.

ART. 35 Kasko
La Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione accidentale, urto, uscita di strada, ribaltamento, verificatisi durante la circolazione.
A parziale deroga di quanto previsto all'art. 37.1 Esclusioni valide per tutte le garanzie, la copertura è operante anche in caso di Sinistri avvenuti in conseguenza di caduta di neve, di ghiaccio e di grandine. **Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia, in caso di sinistro verrà richiesta copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura. Il mancato invio comporterà una riduzione dell'indennizzo pari al doppio degli scoperti e franchigie riportate in polizza. Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto e la**

stessa non sia stata inviata entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà ridotto del doppio degli scoperti e delle franchigie riportate in polizza.
In tutti gli altri casi, qualora per la riparazione del veicolo si usufruisca di una delle Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia, la franchigia prevista in polizza sarà dimezzata.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità. La somma degli importi corrisposti all'Assicurato per gli eventi Kasko avvenuti nello stesso anno, non può superare il valore commerciale del veicolo al momento dell'accadimento del primo sinistro.

ART. 36 Garanzia No Assicurati
La compagnia indennizza i danni materiali e diretti occorsi al veicolo, con scoperti e franchigie riportati nel contratto, a seguito di un sinistro avente le seguenti caratteristiche:
- avvenuto in Italia;
- la controparte non risulta avere una copertura RCA in corso di validità;
- la responsabilità dei danni è attribuibile al conducente del veicolo non assicurato.

La copertura sarà pienamente operante qualora la riparazione del danno venga effettuata presso la Rete di Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia.
Qualora il cliente scelga di non recarsi presso una Carrozzeria Convenzionata si applicherà una franchigia di € 500.
Qualora, in caso di danno indennizzabile, non fosse presente nessuna carrozzeria convenzionata in un raggio di 25 km dalla residenza del conducente principale riportata in polizza, la garanzia sarà pienamente operante anche qualora la riparazione venga effettuata presso una carrozzeria non convenzionata con la Compagnia.
Nel caso di antieconomicità della riparazione, l'assicurato avrà diritto al risarcimento del danno in denaro.
In caso di sinistro, l'assicurato dovrà presentare in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sinistro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell'ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento. In mancanza del sopracitato verbale non sarà possibile procedere con la liquidazione. In caso di liquidazione, il cliente autorizzerà la Compagnia a rivalersi nei confronti del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.

ART. 37 Esclusioni
ART. 37.1 Esclusioni valide per Incendio e Furto, Collisione e Kasko
Sono esclusi i danni:
a) avvenuti inconseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
b) verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo e di vandalismo come l'incendio doloso;
c) avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine;
d) verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
e) determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti;
f) agli apparecchi fonoaudiovisivi non costituenti dotazione di serie e quelli causati a parti del veicolo per la loro asportazione;
g) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive e relative prove e allenamenti;
h) indiretti, come deprezzamento o privazione dell'uso del veicolo, qualunque ne sia la causa.

ART. 37.2 Esclusioni valide solo per garanzia Incendio e Furto
La garanzia furto non opera:
a) in caso di mancata chiusura del veicolo o di mancata consegna alla Compagnia del set completo delle chiavi di accensione. Per set completo si intendono tutte le chiavi originali ed ogni duplicato regolarmente richiesto alla casa costruttrice). In caso di smarrimento di una o più chiavi il mancato invio sarà giustificato solo dall'inoltro di apposita denuncia alle Autorità sporta in data precedente a quella di accadimento del furto. Con l'invio l'Assicurato autorizza la Compagnia ad effettuare accertamenti presso la casa costruttrice circa il numero dei duplicati richiesti e prodotti ed il contenuto della memoria interna;
b) In caso di incompatibilità elettronica e meccanica del set di chiavi ricevuto;
c) In caso di furto totale o parziale agevolato dalla presenza, all'interno del veicolo o in prossimità dello stesso, delle chiavi di accensione;
d) in caso di furto delle sole chiavi del veicolo.

ART. 37.3 Esclusioni valide solo per le garanzie Collisione e Kasko
Relativamente alle garanzie Collisione e Kasko, sono esclusi i danni:
a) occorsi quando il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni;
b) occorsi quando il veicolo è guidato da un conducente non abilitato o in possesso di patente idonea ma scaduta purché questa venga comunque rinnovata entro 3 mesi dalla data del Sinistro alle stesse condizioni, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal Sinistro stesso;

c) avvenuti quando alla guida del veicolo si trovi un soggetto non legittimato in base a quanto previsto in Polizza nella sezione relativa ai conducenti;
d) conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta, circolazione fuori dai tracciati stradali;
e) causati al veicolo da operazioni di carico e scarico;
f) causati al veicolo da oggetti, materiali ed animali trasportati;
g) ai dischi ruota e ai pneumatici, se verificatisi non congiuntamente e derivanti da usura;
h) successivi a furto o rapina;
i) causati da partecipazione ad attività delittuose o con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti, del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato. Qualora Contraente o Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

ART. 38 Valore del Veicolo, Accessori ed optional
Il valore del veicolo, altresì indicato come capitale assicurato è quello riportato sulla Polizza. E determinato dalla quotazione della rivista specializzata Quattroruote o Dueruote o, in mancanza dal corrente mercato dell'usato (escluso attribuzioni di carattere storico o artistico), incrementato del valore degli optional se presenti. Qualora il valore degli optional non sia ricompreso nel valore assicurato gli stessi si intendono non in garanzia. Gli accessori di serie, invece sono sempre compresi in quanto si tratta di installazioni stabilmente fissate al veicolo e costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino, compresi gli Apparecchi fonoaudiovisivi e gli Airbags di serie.

PARTE 2 – DEI SINISTRI

ART. 39 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire denuncia telefonica alla Compagnia entro 3 giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, e successivamente inviare:
- in caso di furto o rapina: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente; la scheda di perdita di possesso e l'estratto cronologico generale rilasciato dal P.R.A.; tutte le chiavi rilasciate dalla casa madre del veicolo. Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro il furto, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura; Procura a vendere in caso di furto totale. Qualora il furto o la rapina si verifichi all'estero la denuncia deve essere effettuata oltre che all'Autorità straniera anche all'Autorità Italiana;
- in caso di incendio: originale o copia autentica della denuncia inoltrata all'Autorità competente o, se intervenuti, verbale dei Vigili del Fuoco e qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro l'incendio, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;
- in caso di copertura "Kasko": denuncia sottoscritta, anche in carta semplice, completa di tutti gli elementi utili alla corretta registrazione (testimoni, intervento delle autorità e riferimento della società che ha effettuato il soccorso). Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni Kasko, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;
- in caso di collisione: Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente ("Modulo CAI") con l'indicazione di tutti gli elementi identificativi del veicolo di controparte. Qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni collisione, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura.
- in caso di copertura "No Assicurati": in aggiunta alla documentazione standard richiesta in caso di sinistro di responsabilità civile, un verbale delle forze dell'ordine che attesti la scopertura assicurativa del veicolo responsabile dell'evento.

L'inadempimento di uno o più di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

ART. 40 Determinazione dei danni indennizzabili
In linea generale, l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del Sinistro, determinato in base alla quotazione della rivista Quattroruote, ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il Sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. Si precisa, altresì, che l'anzianità del veicolo sarà calcolata dalla data di prima immatricolazione, considerando come tale la data di immatricolazione estera per i veicoli poi reimmatricolati in Italia e che per danno totale si intende il caso in cui il valore del danno raggiunga o superi l'80% del valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro. In via esemplificativa, sebbene non esaustiva si riportano le percentuali di deprezzamento che saranno applicate dalla Compagnia in base alla vetustà del veicolo:
- per 6 mesi dalla data di prima immatricolazione nessun deprezzamento
- tra 6 mesi ed 1 anno 5%
- tra 1 anno e 2 anni 10%
- tra 2 anni e 3 anni 20%
- tra 3 anni e 4 anni 30%
- tra 4 anni e 5 anni 40%
- oltre 5 anni 50%

In caso di più sinistri per la medesima garanzia occorsi durante lo stesso anno assicurativo l'indennizzo non potrà superare cumulativamente il valore commerciale del mezzo come sopra definito. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile, previa consegna della copia della fattura d'acquisto,esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

ART. 41 Regola proporzionale

Se al momento del Sinistro le cose assicurate risultano avere un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del precedente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art. 1907 del C.C..

ART. 42 Deroga all'applicazione del degrado

La Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo in caso di danno totale, se il Sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione; in caso di danno parziale, se il Sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria è esclusa). **La Compagnia si riserva la facoltà di integrare la documentazione di cui sopra alla luce di eventuali interventi normativi o di particolari esigenze di carattere tecnico. Inoltre, in tutti I casi in cui siano prestate garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere la perizia del veicolo ed ogni altro ulteriore documento che si ritenga necessario. Si precisa, infine, che è una facoltà della Compagnia accettare l'autocertificazione.**

Tabella delle regole di assegnazione della classe CU per i veicoli che ne sono sprovvisti
(ex allegato 2 Regolamento ISVAP 4/2006)

	Assicurato da almeno 5 anni	Assicurato da almeno 4 anni	Assicurato da almeno 3 anni	Assicurato da almeno 2 anni	Assicurato da almeno 1 anno
0 sinistri	9	10	11	12	1
1 sinistro	12	13	14	15	16
2 sinistri nella stessa annualità	14	15	16	17	18
2 sinistri in due annualità diverse	15	16	17	18	-
3 sinistri nella stessa annualità	16	17	18	18	18
3 sinistri in due annualità diverse	17	18	18	18	-
3 sinistri in tre annualità diverse	18	18	18	-	-
4 o più sinistri	18	18	18	18	18

N.B. Per Sinistri si intende ogni Sinistro pagato anche parzialmente con Responsabilità principale.

Appendice "A" (autovetture, ciclomotori e motocicli ad uso privato)
In aggiunta a quanto previsto dalla Nota Operativa dovranno essere inoltrati i seguenti documenti

PROVENIENZA ASSICURATIVA	DOCUMENTI DA INVIARE	CLASSE CU DI ASSEGNAZIONE
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da meno di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6.
Veicolo già assicurato in qualsiasi forma tariffaria con ATR scaduto da più di 5 anni.	Contratto di leasing/finanziamento se presenti. Dichiarazione di mancata circolazione.	18
Veicolo di prima immatricolazione o di prima assicurazione dopo voltura al P.R.A.	Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	14
Veicolo oggetto di contratto ceduto.	Copia dell'appendice di cessione del contratto. Contratto di leasing/ finanziamento se presenti.	14
Veicolo già assicurato presso Compagnia estera.	Dichiarazione della Compagnia estera con indicazione del numero delle annualità assicurative e la sinistrosità pregressa.	Classe risultante dall'attestato di rischio, in assenza, classe risultante dalla tabella 6. In assenza di dichiarazione: classe 14.
Veicolo di prima immatricolazione o di prima immatricolazione dopo voltura al P.R.A. con riconoscimento classe precedente veicolo cessato.	Documento comprovante l'avvenuta cessazione del rischio. Copia della fattura di acquisto. Contratto di leasing/finanziamento se presenti.	Classe risultante dall'attestato di rischio.
Agevolazione per ulteriore veicolo ex legge 40/2007 (c.d. Decreto Bersani)	Copia della fattura di acquisto. Stato di famiglia (se l'ulteriore veicolo è intestato ad un familiare dello stesso nucleo familiare).	Classe risultante dall'attestato di rischio del veicolo già assicurato e che cede il beneficio.
Veicolo riscattato in seguito a full leasing o leasing operativo.	Documentazione comprovante il riscatto del leasing.	Classe risultante dall'attestato di rischio.
Veicolo proveniente da polizza temporanea.	Copia della polizza temporanea.	Classe risultante dalla polizza temporanea, in assenza: classe 14.
Recesso per ripensamento.	Dichiarazione attestante l'esercizio del diritto di ripensamento.	Classe derivante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione.
Risoluzione consensuale.	Dichiarazione attestante l'esercizio della risoluzione consensuale.	Classe derivante dall'attestato di rischio o dalla dichiarazione.
Veicolo assicurato con Compagnia cui è stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che è stata posta in liquidazione coatta amministrativa qualora la banca dati degli Attestati di rischio non sia aggiornata.	- Se è stata completata l'annualità assicurativa: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione. **Se è il contratto si è risolto prima della scadenza annuale**: autocertificazione ex articoli 1892 e 1893 c.c., degli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione.	Classe risultante dalla dichiarazione.

APPUNTI

APPUNTI

CGA19A

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL)

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione
Infortuni del Conducente
Assistenza Stradale
Eventi Speciali
Cristalli

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa con Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione Marzo 2018

INDICE

Nota Informativa

. Premessa

. A - Informazioni sulla Compagnia di Assicurazione

. B - Informazioni sul Contratto

. C - Informazioni sulle procedure liquidative
e sui reclami

. Glossario

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

. Premesse

. SEZIONE I - Norme Generali valide per
tutte le Garanzie

. SEZIONE II - Infortuni del Conducente

. SEZIONE III - Eventi Speciali e Cristalli

. SEZIONE IV - Assistenza Stradale

. Altri diritti e doveri delle parti

. Disposizioni Varie

NOTA INFORMATIVA

Contratto di Assicurazione per gli Infortuni del Conducente e per i danni connessi alle garanzie: Cristalli, Eventi Speciali, Assistenza Stradale.

Edizione Marzo 2018

Premessa
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'Ivass, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'Ivass.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza. **ai sensi dell'art. 67-septies del Codice del Consumo, tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali sono fornite, salvo diverso accordo tra le Parti, in lingua italiana.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: Marzo 2018.

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited ("AIGL") con sede legale a Gibilterra presso First Floor, 24 College Lane Gibraltar GX11 1AA, è soggetta all'attività di direzione e di coordinamento di Admiral Group plc, Numero di registrazione in Gibilterra n° 85455. La Compagnia è iscritta nel Registro delle Imprese di Assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato. Questi dettagli possono essere verificati sul sito internet dell'FSC (www.fsc.gi). La Compagnia opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi ed è iscritta nell'elenco delle Compagnie comunitarie autorizzate ad operare in Italia al numero II.00901. Rappresentante per la gestione dei sinistri della AIGL è la società EUI Limited – Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma, Italia.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Situazione patrimoniale	Dati Bilancio 2016
Patrimonio netto	£ 329.264.000
Capitale Sociale	£ 58.000.000
Totale riserve patrimoniali	£ 329.206.000
Indice di solvibilità riferito alla gestione danni *(margine di solvibilità disponibile/margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente)*	397%

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto non prevede il tacito rinnovo pertanto cesserà alla sua naturale scadenza.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

3.1 Infortuni del Conducente

Le coperture assicurative offerte dal contratto riguardano gli indennizzi all'Assicurato, i suoi eredi in caso di morte (Art. 15 - "Morte" delle Condizioni di Assicurazione) o invalidità permanente (Art. 16 - "Invalidità permanente" delle Condizioni di Assicurazione) e al verificarsi di una di queste circostanze, sono altresì indennizzate le spese mediche (Art. 18 - "Rimborso spese mediche" delle Condizioni di Assicurazione). Inoltre è prevista anche una diaria da ingessatura (Art. 19 - "Diaria da ingessatura" delle Condizioni di Assicurazione). Si precisa che per "Assicurato" si intende il conducente che al momento del sinistro si trovava alla guida del veicolo identificato in polizza.

Avvertenza:
La garanzia non risulta operante nei casi previsti dall'art. 13 - "Esclusioni" e dall'art. 14 - "Limiti territoriali" delle Condizi**oni di assicurazione.**

Avvertenza:
La garanzia prevede massimali e franchigie come da contratto. La franchigia rappresenta un limite all'indennizzo poiché saranno indennizzabili tutti i casi di invalidità permanente superiori al valore della franchigia i danni indennizzabili saranno risarciti per la percentuale che supera il valore della franchigia.
Esempi:
somma assicurata per invalidità permanente € 100.000; franchigia 3%

1) **Invalidità permanente accertata 2%: tale percentuale è inferiore alla percentuale della franchigia per cui nessun indennizzo sarà corrisposto dalla Compagnia.**
2) **Invalidità permanente accertata 7%: l'indennizzo sarà calcolato sulla differenza tra l'invalidità accertata (7%) e la franchigia (3%) ovvero sarà pari a 100.000*(7%-3%) = 100.000*4% = € 4.000.**

3.2 Garanzia Eventi Speciali e Cristalli

La Compagnia garantisce il risarcimento per danni diretti e materiali subiti dal veicolo in conseguenza di:

a) **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nonché atti di vandalismo;
b) **eventi naturali**, quali tempeste, uragani, trombe

d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno nonché grandine;

c) **rottura di cristalli**, comprese le spese di montaggio, arrecati al parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o causate da terzi durante la circolazione.

Si rinvia al disposto dell'**art. 25 - "Garanzia Eventi Speciali"** e dell'**art. 26 - "Garanzia Cristalli"** delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:
Sono previste particolari fattispecie di limitazioni che se verificate determinano la non operatività totale o parziale della copertura nei casi previsti dall'art. 27 - "Esclusioni" delle Condizioni di assicurazione. Le garanzie non operano in caso di polizza sospesa.

Avvertenza:
In caso di sinistro, dall'importo indennizzabile potranno essere detratti scoperti e franchigie come previsto dall' art. 33 - "Scoperto" e dall' art. 26 - "Garanzia Cristalli".

Esempio di Scoperto:
Espresso in percentuale e di conseguenza non è possibile definire a quanto ammonta se non a sinistro avvenuto ed a danni quantificati: per esempio, se lo scoperto è del 10% e il danno di € 3.000 ne verranno liquidati solo € 2.700.

Esempio di franchigia:
Sostituzione Cristalli a seguito rottura del lunotto posteriore
Danni € 500

Riparazione effettuata presso un centro di riparazione convenzionato
massimale € 500
franchigia € 100
Importo liquidato € 400

Riparazione effettuata presso un centro di riparazione non convenzionato
massimale € 500
franchigia € 250
Importo liquidato € 250

3.3 Assistenza Stradale
A seguito di un fatto fortuito dannoso che ha coinvolto il veicolo assicurato. La garanzia prevede tre tipi di offerte: Normal, Plus e Protezione Satellitare. Si rinvia al disposto dell'**art. 36 - "Rischi assicurati"** e dell'**art. 42 - "Forme di prestazione del servizio"** delle Condizioni di Assicurazione.

Avvertenza:
Sono previste particolari fattispecie di limitazioni che se verificate determinano la non operatività totale o parziale della copertura nei casi previsti dall'art. 37 - "Esclusioni valide per tutte le forme" e art. 38 - "Estensione territoriale" delle Condizioni di assicurazione. La garanzia non opera in caso di polizza sospesa.
Avvertenza:
In polizza sono previsti massimali. Per i dettagli si rinvia all'art. 43 -"Forme di prestazione del servizio".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza:
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 del C.C. così come previsto dall'art. 5 - "Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" delle Condizioni di assicurazione.

5. Aggravamento e riduzione del rischio
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni variazione del rischio. In mancanza, la Compagnia può rifiutare in tutto o in parte l'indennizzo come previsto dall'art. 6 - "Aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione. In via del tutto esemplificativa ma non esaustiva, sono considerate cause di variazione del rischio le seguenti circostanze: cambio di residenza, modificazioni al veicolo, modifica dei conducenti ecc.

6. Premi
La modalità di pagamento è la carta di credito. A discrezione, si accetteranno pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. Al Contraente può essere offerta l'opzione di frazionare il premio in due o quattro rate, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,5% e del 5,3%.

Avvertenza:
La Compagnia può applicare sconti di premio sulla base di specifiche valutazioni/iniziative di carattere commerciale.

7. Adeguamento del premio e delle somme assicurate
Il contratto non prevede adeguamenti delle somme assicurate e del premio.

8. DIRITTO DI RECESSO
Avvertenza:
Il contratto può essere risolto dal contraente e dalla Compagnia. Si rinvia all'art. 4 "Recesso per ripensamento" ed all'art. 8.3.1 "Risoluzione consensuale" delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il

diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del C.C. e successive modifiche. Il diritto al risarcimento del danneggiato, per le lesioni in seguito ad un incidente stradale, si prescrive in due anni, a meno che il fatto da cui deriva il danno non sia considerato dalla legge come un reato.

10. Legge applicabile al contratto
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. n° 209/05 (Codice delle Assicurazioni private), le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

11. Regime fiscale
Relativamente alle garanzie Cristalli ed Eventi Speciali si applica un'imposta del 12.5% cui si aggiunge il contributo antiracket del 1% per un totale del 13.5%. Relativamente alla sola garanzia Assistenza Stradale l'imposta è pari al 10%. Relativamente alla sola garanzia Infortuni del Conducente, il premio di assicurazione del contratto è assoggettato ad un'imposta del 2,5%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza:
L'assicurato deve denunciare immediatamente il sinistro nel momento in cui si è verificato contattando il call center di EUI Limited o scrivendo all'indirizzo assistenzasinistri@conte.it. La denuncia deve contenere i dati anagrafici, il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato; per la garanzia Infortuni del Conducente la denuncia deve essere corredata dal certificato medico. Relativamente alla sola garanzia Infortuni del Conducente, il sinistro insorge nel momento dell'infortunio ossia dell'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una delle garanzie prestate (morte o invalidità permanente). Si rimanda per i dettagli all'art. 21 - "Denuncia dell'infortunio e obblighi dell'assicurato", art. 22 - "Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale", art. 29 - "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro", art. 40 - "Obblighi in caso di sinistro" delle Condizioni di assicurazione.

Avvertenza:
**Per la garanzia Assistenza Stradale, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL) si avvale della Struttura Organizzativa di Ima Servizi Scarl, sita in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI),
che opera come Struttura Organizzativa esterna di Ima Italia Assistance S.p.A. In caso di sinistro, per richiedere l'intervento di Assistenza Stradale, l'assicurato si dovrà rivolgere sempre e preventivamente alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, contattando dall'Italia il numero verde 800.040.404, dall'estero il numero + 39 02.241.286.23. (art. 39 - "Obblighi in caso di sinistro"). Per la garanzia Protezione Satellitare, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL) si avvale della Struttura Organizzativa esterna di Octo Telematics Italia S.r.l.**

13. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei relativi Sinistri possono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia Admiral Insurance (Gibraltar) Limited - Italy Complaints - Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH, Cardiff, Galles oppure via fax al numero + 448700130178 o via email all'indirizzo reclami@aisl.uk.com. E' tuttavia possibile inoltrare un reclamo tramite il form presente al link http://www.conte.it/come-fare-per/inoltrare-reclamo/, oppure per posta ordinaria scrivendo al seguente indirizzo: ConTe.it - EUI Limited - Ufficio Reclami ConTe.it - Via Della Bufalotta, 374 - Pal. F - 00139 - Roma.
In caso di reclamo formale, qualora entro 45 giorni non dovesse ricevere riscontro da parte della Compagnia o nel caso di risposta insoddisfacente, l'Assicurato ha facoltà di inoltrare il reclamo all'IVASS, Servizio di Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (HYPERLINK "http://www.ivass.it" www.ivass.it), compilando il relativo modulo. Il reclamo all'IVASS dovrà contenere, oltre alle informazioni sopra elencate, anche la copia del reclamo precedentemente inoltrato alla Compagnia e il relativo riscontro.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente - individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm - chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.
Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

14. Arbitrato
Eventuali controversie di natura medica tra le Parti possono essere demandate ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo (Art. 22-"Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale" delle Condizioni di Assicurazione). Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di medicina legale più vicina all'Assicurato, fatte salve eventuali norme contrattuali più favorevoli.

Avvertenza:
È possibile in ogni caso rivolgersi all'autorità Giudiziaria.

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale
Rachel Lewis

GLOSSARIO

Qui di seguito sono indicate le definizioni dei principali termini "tecnici" utilizzati in ambito assicurativo.

A

Aggravamento (del rischio)
Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore. Poiché l'aggravamento del rischio determina una situazione nuova e più pesante per l'assicuratore, quest'ultimo può recedere dal contratto.

Arbitrato
Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Assicurato
La persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo/risarcimento.

Assicuratore
v. Compagnia di assicurazione

Assicurazione a valore intero
Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo si ha sottoassicurazione, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo in parte in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore assicurabile.

Assicurazione presso diversi assicuratori
Si ha assicurazione presso diversi assicuratori quando per lo stesso rischio l'assicurato stipula separatamente diversi contratti di assicurazione, presso diversi assicuratori. In tale circostanza l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Assistenza
L'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito.

C

Coassicurazione
Contratto con il quale il medesimo rischio viene assicurato, per quote prefissate, da più assicuratori. In caso di sinistro, ciascuno dei coassicuratori è tenuto a corrispondere l'indennizzo in proporzione alla quota assicurata di sua competenza.

Compagnia di assicurazione
Compagnia che esercita professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa. Le imprese di assicurazione sono autorizzate dall'IVASS e sottoposte alla sua vigilanza.

Conciliazione
Forma di mediazione introdotta con il decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (Gazzetta Ufficiale 5 marzo 2010, n.53) attuativo della riforma del processo civile (Legge 69/2009) cui sottoporre preventivamente ogni insorgenda controversia avente ad oggetto contratti assicurativi.

Condizioni generali di assicurazione
Clausole di base previste da un contratto di assicurazione. Esse riguardano gli aspetti generali del contratto e possono essere integrate da condizioni speciali e aggiuntive.

Contraente
Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'assicurato. Le due figure coincidono quando il contraente assicura un interesse di cui è titolare.

Contratto di assicurazione
Contratto con il quale l'assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'assicurato dei danni prodotti da un sinistro oppure a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Il contratto di assicurazione è dunque uno strumento con il quale l'assicurato trasferisce all'assicuratore un rischio al quale egli è esposto.

Contratto di assicurazione "a distanza"
Il contratto di assicurazione stipulato con qualunque mezzo organizzato che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, impieghi esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza per tutte le fasi preliminari alla stipulazione del contratto, compresa la stipulazione medesima.

Copertura assicurativa
Può essere definita un sinonimo di assicurazione. Si dice che un determinato bene è coperto dai rischi quando è stato assicurato da detti rischi.

D

Danno
Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito (terzo danneggiato) in conseguenza di un sinistro. Il danno può essere di natura patrimoniale, oppure di natura non patrimoniale.

Dati a carattere personale
Qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona che può essere identificata, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento ad un numero di identificazione o ad uno o più elementi specifici caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, psichica, economica, culturale o sociale.

Decorrenza della garanzia
Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace. Coincide con la data effetto se il premio o la rata di premio sono state pagate, in caso contrario coincide con la data di pagamento.

Degrado
La riduzione del valore dei pezzi di ricambio da sostituire sul veicolo danneggiato, determinata in base al rapporto esistente tra il valore commerciale del veicolo al momento del Sinistro e il suo Valore a Nuovo.

Denuncia di sinistro
Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'intermediario a seguito di un sinistro. Salvo diversa previsione contrattuale, l'avviso deve essere dato entro tre giorni dalla data in cui il sinistro si è verificato, o dalla data in cui l'assicurato ne è venuto a conoscenza.

Dichiarazioni precontrattuali
Informazioni relative al rischio fornite dal contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione. Tali informazioni consentono all'assicuratore di effettuare una corretta valutazione del rischio e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare l'assicuratore su aspetti rilevanti per la valutazione del rischio, l'assicuratore può chiedere l'annullo del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente sia stato o meno intenzionale o gravemente negligente.

Diminuzione (del rischio)
Si ha diminuzione del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, egli per il futuro conserva solo il diritto di percepire un premio proporzionalmente ridotto, ferma restando la facoltà di recedere dal contratto.

Disdetta
Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione se presente.

Dispositivo
Dispositivo elettronico o satellitare concesso al cliente in comodato d'uso gratuito dalla Società Partner.

E

Estensione territoriale
Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

F

Fascicolo Informativo
È il documento predisposto dalla Compagnia di assicurazione da consegnare al contraente prima della sottoscrizione del contratto. Il Fascicolo Informativo contiene la Nota Informativa, comprensiva del Glossario, le Condizioni di assicurazione ed il modulo di proposta, ove previsto.

Franchigia assoluta
La franchigia si dice assoluta quando il suo ammontare rimane in ogni caso a carico dell'assicurato, qualunque sia l'entità del danno che egli ha subito.

Franchigia relativa
In questo caso, a differenza di quello della franchigia assoluta, l'applicazione o meno della franchigia dipende dall'entità del danno, nel senso che se il danno è inferiore o uguale all'ammontare della franchigia l'assicuratore non corrisponde l'indennizzo, ma se il danno è superiore l'assicuratore lo indennizza senza tener conto della franchigia.

Franchigia/Scoperto
Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall'assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest'ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.

G

Garanzia assicurativa
È il termine di uso comune per definire i diversi tipi di copertura assicurativa (es. Garanzia Incendio, Furto, ecc.).

Garanzie accessorie
È il termine di uso comune per definire le estensioni di garanzia concesse con (o senza) pagamento di ulteriori premi.

Guasto
Qualsiasi mancato funzionamento improvviso e imprevisto del veicolo che comporti il fermo immediato dello stesso, ovvero ne consenta la marcia ma con rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato e per la circolazione stradale.

I

Imposta sulle assicurazioni
Imposta che si applica ai premi versati dai contraenti.

Inabilità temporanea
Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere alle proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo.

Incidente (stradale)
Si intende un evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro Veicolo, urto contro ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo immediato ovvero ne consenta la marcia ma con il rischio di aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo
Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno subito da un proprio assicurato a seguito di un sinistro.

Ingessatura
Mezzo fisso e rigido di contenzione (apparecchio gessato), applicato e rimosso da personale sanitario, compresi i collari di tipo "minerva", i bendaggi rigidi, osteosintesi e fissatori esterni ed ogni altro apparecchio di immobilizzazione volto al trattamento di una frattura.

Intermediario
EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n° 374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n° 1308291, P. IVA n° 09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. In qualità di società di intermediazione assicurativa, EUI Limited è registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n° 309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n° UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Invalidità permanente
La perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

IVASS
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.

L

Liquidatore
Collaboratore autonomo o dipendente di una Compagnia di assicurazione incaricato di verificare e quantificare sul piano economico il danno determinatosi in conseguenza di un sinistro.

M

Margine di solvibilità
Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero della Compagnia di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche.

Massimale
Somma massima liquidabile dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno nelle assicurazioni del patrimonio o di spese.

Minimo
Rappresenta la parte del danno liquidabile che rimane a carico dell'assicurato. Solitamente il minimo non indennizzabile è associato ad uno Scoperto.

N

Nota informativa
Documento che l'assicuratore consegna al Contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione. La nota informativa contiene informazioni relative alla Compagnia di assicurazione e informazioni relative al contratto.

P

Periodo di assicurazione
Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa a condizione che sia stato pagato il premio corrispondente.

Perito
In genere, libero professionista incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare l'entità del danno subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dal terzo danneggiato in conseguenza di un sinistro. I periti sono iscritti in un apposito albo professionale tenuto dall'IVASS.

Polizza di assicurazione
Documento comprovante l'esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. La polizza, sottoscritta da entrambe le parti, viene emessa dall'assicuratore e consegnata al contraente. Nella polizza sono trascritte tutte le condizioni contrattuali, sia quelle generali sia quelle particolari.

Premio
Il premio rappresenta il prezzo, al netto delle imposte, contributi ed eventuali diritti che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce condizione di efficacia della garanzia.

Premio lordo
Si ottiene sommando il premio alle imposte contributi e diritti se presenti. Corrisponde dunque a quanto versa concretamente il contraente.

Prescrizione
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti nascenti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni; nell'assicurazione obbligatoria rc auto il diritto del terzo danneggiato si prescrive nel termine di due anni.

Principio indennitario
Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato nei limiti e secondo le regole pattuite e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione
Elemento fondamentale del rapporto di intermediazione da cui deriva in capo alla Compagnia di assicurazione l'obbligo di corrispondere all'intermediario un compenso per gli affari andati a buon fine.

Q

Quietanza
Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

R

Regola proporzionale
Nelle assicurazioni contro i danni, regola tipica delle assicurazioni di cose. Essa si applica nei casi di sottoassicurazione, ossia quando il valore delle cose assicurate risulta, al momento del sinistro, superiore a quello dichiarato in polizza: in questi casi, l'indennizzo spettante all'assicurato non corrisponde all'intero ammontare del danno, ma viene ridotto in proporzione al rapporto tra valore assicurato e valore della cosa al momento del sinistro.

Risarcimento
Somma che il responsabile di un danno è tenuto a versare per risarcire il danno causato. Se il danneggiante è coperto da un'assicurazione della responsabilità civile, è l'assicuratore che, nei limiti del massimale convenuto, versa al terzo danneggiato il risarcimento dovuto.

Rischi esclusi
Sono quelli per i quali non è operante la garanzia prestata dall'assicuratore. I rischi esclusi sono dettagliatamente elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. Le esclusioni possono dipendere da circostanze diverse, riguardanti la causa dell'evento dannoso (ad esempio, nell'assicurazione incendio, l'esclusione dell'incendio provocato da atti di guerra), il tipo di danno che ne è derivato (ad esempio, nell'assicurazione incendio, i danni di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici), il tempo od il luogo in cui il sinistro si è verificato, ecc.

Rischio
Probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose (nelle assicurazioni contro i danni) o attinente alla vita umana (nelle assicurazioni sulla vita). Il rischio è l'elemento fondamentale del contratto di assicurazione: è al suo verificarsi che si ricollega l'impegno dell'assicuratore di corrispondere la propria prestazione.

RUI
Registro Unico degli Intermediari Assicurativi, istituito dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni), in attuazione della Direttiva 2002/92/CE sull'intermediazione assicurativa, e disciplinato dal Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre

2006. In base a tale normativa, l'esercizio dell'attività di intermediazione è riservato ai soli iscritti nel Registro. Il RUI fornisce dunque, a tutela dei consumatori, l'elenco completo dei soggetti che operano nel campo della intermediazione.

S

Salvataggio (spese di)
Nelle assicurazioni contro i danni, esse rappresentano le spese eventualmente sostenute dall'assicurato, dopo il verificarsi del sinistro, per evitare o ridurre il danno. Le spese di salvataggio sono a carico dell'assicuratore. In caso di sottoassicurazione l'assicuratore risponde di dette spese nella proporzione esistente tra valore assicurato e valore assicurabile.

Scoperto
v. Franchigia/Scoperto.

Sinistro
Il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia.

Società Partner
La Società prescelta dalla Compagnia che presta la garanzia RCA come partner per la gestione dei dispositivi telematici. Attualmente Octo Telematics Italia S.r.l.

Somma assicurata
Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Sovrassicurazione
Si verifica sovrassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta superiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Se la sovrassicurazione è la conseguenza di un comportamento intenzionale (dolo) dell'assicurato, il contratto di assicurazione è nullo; se invece non vi è stato dolo, il contratto è valido ma ha effetto solo fino al valore reale della cosa assicurata.

Sottoassicurazione (o assicurazione parziale)
Si verifica sottoassicurazione quando il valore delle cose assicurate (valore assicurato), dichiarato in polizza, risulta inferiore al valore effettivo delle medesime (valore assicurabile). Nel caso di sottoassicurazione, se si verifica un sinistro, trova applicazione la cosiddetta regola proporzionale, a meno che non sia stato diversamente convenuto dalle parti (come ad esempio nel caso di Assicurazione a primo rischio assoluto).

Struttura organizzativa
La struttura, in funzione tutti i giorni dell'anno 24 ore su 24, che organizza le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato. Per l'erogazione dei servizi, Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL) si avvale di IMA Servizi Scarl, con sede legale sita in sita in Piazza Indro Montanelli 20 - 20099 Sesto San Giovanni (MI), e che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A.

Surrogazione dell'assicuratore
Nelle assicurazioni contro i danni, facoltà dell'assicuratore che abbia corrisposto l'indennizzo di sostituirsi all'assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda appunto dal fatto illecito di un terzo. Nelle assicurazioni contro i danni alla persona, l'assicuratore può rinunciare contrattualmente alla surrogazione, lasciando così impregiudicati i diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile.

V

Valore a nuovo
Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa. L'assicurazione del "valore a nuovo", tipica dei contratti di assicurazione incendio (in cui prende il nome di "costo di ricostruzione"), costituisce pertanto una assicurazione di spese.

Valore assicurabile
Rappresenta la misura dell'interesse esposto ad un rischio: ad esempio, il valore dell'autoveicolo assicurato contro il furto. Il valore assicurabile deve coincidere, di regola, con il valore assicurato (v. l'eccezione dell'assicurazione a primo rischio), ma nella realtà ciò può non accadere. Il valore assicurabile, infatti, può risultare superiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata solo per 150 milioni), nel qual caso si verifica il fenomeno della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) che, in sede di valutazione del danno, comporta l'applicazione della cosiddetta regola proporzionale. Se invece il valore assicurabile risulta inferiore a quello assicurato (ad esempio, un'abitazione che vale 200 milioni viene assicurata per 250 milioni), si verifica il fenomeno della soprassicurazione.

Valore assicurato
Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione: ad esempio, la somma assicurata per il proprio autoveicolo contro il rischio di furto. Il valore assicurato può non coincidere con il valore assicurabile, dando così vita ai fenomeni della sottoassicurazione (o assicurazione parziale) o della soprassicurazione.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Condizioni di Assicurazione della Garanzia Infortuni del Conducente, Assistenza Stradale, Eventi Speciali, Cristalli.

Edizione Marzo 2018

PREMESSE

Le coperture di cui alle presenti Condizioni di assicurazione sono prestate da Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (di seguito la Compagnia) e distribuite per mezzo dell'intermediazione di EUI Limited (di seguito Intermediario). In ottica di trasparenza, le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

SOGGETTI AUTORIZZATI ALLA STIPULA DEL PREVENTIVO E DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
agli effetti delle Condizioni della presente Polizza, la Compagnia dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited (Intermediario), che opera con il marchio ConTe.it, si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Compagnia. La Compagnia inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Compagnia, ai sensi dell'art. 117 del Codice delle Assicurazioni.
Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'art. 1393 del Codice Civile, copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e del documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo.
Si precisa altresì che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da EUI Limited) iscritto al registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Compagnia.
Resta inteso che:

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate in polizza.**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti e indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti Condizioni di assicurazione.

ADEGUATEZZA DEL CONTRATTO

Gentile Cliente,
la normativa vigente (art. 9 del regolamento ISVAP n. 34) ci impone l'obbligo di verificare l'adeguatezza del Suo contratto prima di concluderlo. Ma cos'è un contratto adeguato? È un contratto modellato sulle Sue esigenze assicurative che coincidono con ciò da cui Lei ritiene necessario proteggersi. Pertanto, già in fase di compilazione del preventivo provvediamo a personalizzarlo sulla base delle Sue risposte al questionario proposto. Per tale ragione, La invitiamo ad una compilazione sincera e trasparente ed a ricontrollare il preventivo prima della conclusione del contratto al fine di segnalarci eventuali incongruenze.

Le premesse costituiscono parte integrante del Contratto di assicurazione.

SEZIONE I
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 - Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia
Il contratto si conclude quando pervengono alla Compagnia l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso e i documenti richiesti, e viene quindi inviato al cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presenti nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio eventualmente già corrisposto. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (art. 1901 del Codice Civile).

Art. 2 - Modalità di pagamento e frazionamento del premio
Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario è annuale ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e riportati in polizza. La modalità di pagamento è la carta di credito, il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in

condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. Tuttavia, potranno essere accettati o richiesti pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. È altresì prevista la possibilità di concedere il frazionamento del premio in due o quattro rate, con applicazione di un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,5% e del 5,3%. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario. In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata di premio successiva, che sarà addebitata automaticamente 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 giorni della scadenza della rata in corso l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Art. 3 - Durata del contratto
La polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo.

Art. 4 - Recesso per ripensamento
In conformità della normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi e a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei **14 giorni** successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a:
EUI Limited, ConTe.it – Assistenza Clienti – in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti – Palazzina F), 00139 Roma, Italia. **Congiuntamente alla richiesta dovranno essere distrutti** il Certificato di Assicurazione,e la Carta Verde (se disponibile). Qualora si sia verificato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di recesso per ripensamento il relativo premio non sarà restituito. In caso di esercizio del diritto di recesso per ripensamento su una polizza di rinnovo, i 15 giorni di copertura successivi alla scadenza della polizza rinnovata non saranno più concedibili. Qualora un sinistro sia già occorso, la Compagnia:

i) se il sinistro non è stato ancora chiuso, non procederà con il pagamento ma classificherà il sinistro come "fuori copertura";
ii) se il sinistro è già stato chiuso, non procederà a rimborsare il premio della garanzia colpita.

Art. 5 - Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1894 del C.C., le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità sono causa di annullo del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Compagnia ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo e in ogni caso al premio convenuto per il primo anno. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Compagnia può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Compagnia a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art. 1517 del C.C.. Qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 - Aggravamento del rischio
Per l'intera durata del contratto **il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del premio.** La comunicazione deve essere effettuata per iscritto.
La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio da parte dell'assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 - Altre assicurazioni
Il Contraente o l'assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso

rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del C.C..

Art. 8 - Cessazione del rischio

Nel caso di cessazione del rischio a causa di:

- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo, la cessione del contratto, la risoluzione del contratto, la sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 - Sostituzione con altro veicolo

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente **art. 8 - "Cessazione del rischio"**, il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al P.R.A. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti a uno solo di essi o in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. **La Compagnia provvederà ad emettere la nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria. Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio, se richiesta (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato;**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo, se richiesta.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di assicurazione e della Carta verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione. In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato e il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto. In caso di rientro da conto vendita, il Contraente deve:

- inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;
- inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Cerificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

Art. 8.2 - Cessione di contratto
Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. **Per richiedere la cessione del contratto il Contraente deve:**
- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo, se richiesta;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta verde (se disponibile) relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 - Risoluzione del contratto
Risoluzione per cessato rischio
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente **art. 8 - "Cessazione del rischio"**, il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito e, in caso di frazionamento, la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto. La risoluzione ha effetto:
- dalla data riportata sull'atto di vendita in caso di vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato;
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A. comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo;
- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto il Contraente deve sempre:
- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla Tab. 1, se richiesta.**

Art. 8.3.1 - Risoluzione consensuale
Il Contraente, in accordo con la Compagnia o con l'Intermediario, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, a condizione che:
- abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;
- non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);
- il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria;
- abbia comunicato per iscritto la variazione.

Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.

Art. 8.4 - Sospensione del contratto (valida solo per autovetture uso privato)
Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione decorre dalle ore 24 del giorno in cui sono stati ricevuti i documenti richiesti. In caso di furto, la sospensione decorre dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. Decorsi 12 mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:
- comunicare per iscritto la richiesta di sospensione della copertura;
- aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;
- inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria.

La sospensione non può essere concessa:
- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- prima che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;
- gli ultimi 30 giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);
- per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno 30 giorni;
- per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.

Riattivazione
In qualunque momento da quando decorre la sospensione il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché il veicolo oggetto del contratto sospeso sia cessato (Art. 8 – "Cessazione del rischio") e il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza che avrà come data effetto la data di riattivazione e

come data di scadenza la data di scadenza del contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a 90 giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai 90 giorni, la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quella della sospensione.

Art. 9 - Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 - Cosa accade dopo l'acquisto
Documentazione necessaria all'assunzione
La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in 2 giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la polizza presso il domicilio eletto dal Contraente, il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. **In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, anche per il tramite dell'Intermediario, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della polizza, la correttezza dell'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. Potrà, quindi, essere richiesta una integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente, anche in seguito a sollecito, non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato e si potrà procedere:**
- **alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo, ove possibile, eventuale integrazione al pagamento già effettuato;**
- **oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta e alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto.**

SEZIONE II

INFORTUNI AL CONDUCENTE

Art. 12 - Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione
È considerato infortunio ogni evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali alla persona che, in qualità di conducente, si trovi a bordo del veicolo identificato in polizza. Tali lesioni devono essere obiettivamente constatabili e avere per conseguenza morte o invalidità permanente. **L'assicurazione vale, nei limiti previsti dalla combinazione scelta dal Contraente, in conseguenza di un incidente di circolazione occorso al veicolo identificato in polizza.** L'assicurazione inoltre è estesa anche agli infortuni:
- **sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempre che non determinati da abuso di alcolici o di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;**
- **subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;**
- **derivanti da aggressione, atti violenti e tumulti popolari aventi movente politico, sociale o sindacale, purché non vi sia stata partecipazione attiva e volontaria dell'assicurato;**
- **subiti durante lo svolgimento di attività di fortuna sull'autoveicolo identificato in polizza, per la ripresa della marcia a seguito di fermata per rotture o guasti improvvisi verificatisi durante la circolazione.**

Art. 13 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:
a) **subiti in conseguenza della partecipazione a corse o gare in genere ed alle relative prove ed allenamenti; derivanti da movimenti tellurici, eruzione vulcaniche, inondazioni, alluvioni, atti di guerra ed insurrezioni; che siano conseguenze diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazione provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, esposizione a radiazioni ionizzanti e, comunque, da effetti sia interni che esterni di emanazioni radioattive;**
b) **sofferti dall'assicurato in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie;**
c) **avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia guidato da persona non munita della prescritta autorizzazione;**
d) **avvenuti quando l'autoveicolo descritto in polizza sia in circolazione all'insaputa del proprietario, contro la sua volontà;**
e) **da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate a fini pacifici.**

Inoltre, sono esclusi dall'indennizzo:
a) **le ernie di qualsiasi tipo anche discali, da qualunque causa determinate, e le conseguenze di sforzi in genere;**

Tab. 2: Tabella Ania - Percentuali di invalidità permanente.

	DESTRO	SINISTRO
Perdita anatomica o funzionale di:		
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange ungueale del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
Anchilosi:		
di una falange o di altro dito della mano	1/3 del valore del dito	
della scapola omerale con arto in posizione favorevole, con immobilità della scapola	25%	20%
del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera	20%	15%
del polso in estensione rettilinea con prono-supinazione libera	10%	8%
Paralisi completa:		
del nervo radiale	35%	30%
del nervo ulneare	20%	17%
Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:		
al di sopra della metà della coscia	70%	
al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio	60%	
al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%	
Perdita anatomica o funzionale di:		
un piede	40%	
ambedue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un dito del piede diverso dall'alluce	1%	
falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Anchilosi:		
dell'anca in posizione favorevole	35%	
del ginocchio in estensione	25%	
della tibio-tarsica ad angolo retto	10%	
della tibio-tarsica con anchilosi della sotto stralgica	15%	
Paralisi completa del nervo		
sciatico polliteo esterno	15%	
Esiti di frattura scomposta di una costa	15%	
Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:		
una vertebra cervicale	12%	
una vertebra dorsale	5%	
12ª dorsale	10%	
una vertebra lombare	10%	
Postumi di trauma distorsivo cervicale		
con frattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%	
Esiti di frattura del sacro	3%	
Esiti di frattura del coccige con calo deforme	5%	
Perdita totale, anatomica o funzionale di:		
un occhio	25%	
ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di:		
un orecchio	10%	
ambedue gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta:		
Monolaterale	4%	
Bilaterale	10%	
Perdita anatomica di:		
un rene	15%	
della milza senza compromissione significativa della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

b) le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi;
c) coloro che, nell'espletamento della propria attività professionale, abbiano in consegna o conducano l'autoveicolo descritto in polizza a scopo di riparazione, controlli o collaudi.

Art. 14 - Limiti territoriali
L'assicurazione non ha alcuna limitazione territoriale.

Art. 15 - Morte
Se l'infortunio ha come conseguenza la morte del conducente e questa si verifica entro due anni dal giorno dell'infortunio, la Compagnia liquida agli eredi dell'Assicurato il massimale assicurato per il caso morte, detraendo quanto eventualmente già liquidato a titolo di invalidità permanente.

Art. 16 - Invalidità permanente
La Compagnia liquida, al netto della franchigia riportata nel contratto, nei seguenti modi:
- Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde la somma assicurata;
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente accertato in base alle percentuali contenute nella tabella ANIA "Percentuali di invalidità permanente" (Tab. 2);
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, non determinabile sulla base dei valori previsti dalla tabella "Percentuali di invalidità permanente" si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
  - Nel caso diminorazione anziché di perdite di un arto o di un organo e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate nella tabella"Percentuali di invalidità permanente", le percentuali sopra indicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - Nel caso di menomazione di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - Nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella "Percentuali di invalidità permanente" e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
- Se l'infortunio ha come conseguenza la perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti, si applica la percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla tabella "Percentuali di invalidità permanente" dei valori individuati in base ai criteri sopra richiamati, con il massimo del 100%.

Per la valutazione delle menomazioni visive e uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale applicazione di presidi correttivi.

Art. 17 - Franchigia assoluta per il caso di invalidità permanente
Qualora sia riconosciuta un'invalidità permanente inferiore o uguale al valore della franchigia riportata nel contratto, non sarà corrisposto alcun indennizzo. Se invece essa risulterà superiore, l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

Art. 18 - Rimborso spese mediche
La Società, in caso di infortunio indennizzabile **(art. 12 – "Definizione di infortunio oggetto dell'assicurazione")**, rimborsa all'Assicurato le spese mediche sostenute, sino alla concorrenza della somma assicurata stabilita in polizza per la prestazione "Rimborso spese mediche" (compresi i ticket per le prestazioni fornite dal S.S.N.), per le seguenti prestazioni:
- onorari dei medici e dei chirurghi, degli assistenti e degli anestesisti;
- diritti di sala operatoria, materiali d'intervento, accertamenti diagnostici (radiografie, radioscopie, esami di laboratorio);
- terapie fisiche e medicinali (queste ultime entro il limite del 20% della somma assicurata);
- rette di degenza in Istituto di cura pubblico o privato;
- trasporto dal luogo dell'incidente all'Istituto di cura con autoambulanza entro il limite del 10% della somma assicurata.

Il rimborso è condizionato alla presentazione delle ricevute originali di quanto pagato per le spese sopraindicate entro 30 giorni dal termine delle cure mediche.

Art. 19 - Diaria da ingessatura
Nel caso in cui il conducente necessiti di ingessatura, la Compagnia corrisponderà una diaria giornaliera pari all'importo indicato nel contratto. Tale diaria sarà riconosciuta fino ad un massimo di 30 giorni a decorrere dal giorno di applicazione dell'ingessatura fino alla rimozione della stessa. Tali operazioni devono essere eseguite da personale sanitario specializzato e documentate da relativa certificazione medica. Di seguito la lista di tutori che non vengono considerati equivalenti ad apparecchio gessato e quindi esclusi dalla garanzia:
- Collari;
- Ginocchiere elastiche;
- Tutori tipo Pollex;
- Stecche di Zimmer;
- Corsetti e cerottaggi;
- Ortesi in genere.

Le fratture nasali e costali sono escluse dalla copertura anche nei casi in cui è prevista l'applicazione di presidi di contenimento.

Art. 20 - Criteri di indennizzabilità
La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive e oggettivamente constatabili dell'infortunio. **Se al momento dell'infortunio l'assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui alla tabella "Percentuali di Invalidità Permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.**

Art. 21 - Denuncia dell'infortunio e obblighi dell'Assicurato
In caso di sinistro, l'assicurato o i suoi aventi diritto devono darne avviso scritto all'Intermediario con cui ha stipulato il contratto, oppure alla Compagnia, entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del C.C.. La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. Le spese di cura, non ricomprese nell'art. 20 - Criteri di indennizzabilità, e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato. L'assicurato o, in caso di morte, i Beneficiari, devono consentire alla Società le indagini, le valutazioni e gli accertamenti necessari, da eseguirsi in Italia. L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C..

Art. 22 - Determinazione dell'indennizzo - Perizia contrattuale
L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono. Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'**art. 20 – "Criteri di indennizzabilità"** sono demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio Medico. **Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenza per il terzo medico.** È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull'indennizzo. **Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**
I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri arbitri nel verbale definitivo.

Art. 23 - Diritto di surrogazione
La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 24 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulle valutazioni del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del C.C..

SEZIONE III

Eventi Speciali e Cristalli

Art. 25 - Garanzia Eventi Speciali (valida solo per autovetture)
La Compagnia si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza del valore dichiarato in polizza, i danni materiali e diretti arrecati al veicolo in conseguenza di:
a) **eventi sociopolitici**, quali tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio nonché atti di vandalismo;
b) **eventi naturali**, quali tempeste, uragani, trombe d'aria, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane e smottamenti di terreno nonché grandine.

Art. 26 - Garanzia Cristalli (valida solo per autovetture)
La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, comprese le spese di montaggio, arrecati ai cristalli del parabrezza, lunotto posteriore, finestrini laterali fissi o scendenti, conseguenti a causa accidentale o a fatto di terzi, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento**, indipendentemente dal numero di cristalli rotti e con una franchigia fissa di **€ 250,00**.
Qualora l'assicurato si rivolga ad un centro di riparazione cristalli, convenzionato con la Compagnia, il pagamento dell'intervento di riparazione o sostituzione del cristallo verrà assolto direttamente dalla Compagnia entro il limite dell'importo previsto, restando a carico dell'assicurato l'eventuale eccedenza, in questi casi le franchigie vengono così modificate:

• € 100 in caso di sostituzione;
• nessuna franchigia applicata in caso di riparazione.
Queste ultime franchigie si applicano anche quando l'Assicurato, non avesse a disposizione un centro di riparazione cristalli, convenzionato con la Compagnia, in un raggio di 12,5 km dal suo luogo di residenza.
La garanzia è prestata entro il limite massimo di due sinistri per ogni annualità.

Art. 27 - Esclusioni
relativamente alle garanzie Eventi Speciali e Cristalli sono esclusi i danni:
a) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni, terremoti, eruzioni vulcaniche;
b) verificatisi in conseguenza di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) determinati od agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, del Contraente, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato e dei trasportati;
d) derivanti dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
e) indiretti e preesistenti.
Limitatamente alla garanzia Eventi Speciali sono altresì esclusi i danni:
f) da furto e rapina;
g) derivanti dalla circolazione del veicolo assicurato.
relativamente alla garanzia Cristalli sono altresì esclusi i danni:
h) avvenuti durante la guida da parte di persona non munita di regolare patente;
i) verificatisi in conseguenza di, alluvioni, inondazioni, mareggiate, frane, smottamenti di terreno, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio;
j) cagionati da cose od animali trasportati sull'autoveicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
k) subiti dal veicolo in conseguenza di traino (attivo o passivo);
l) occorsi durante la circolazione fuori strada;
m) conseguenti a deperimento e/o vizio proprio del veicolo assicurato.
Limitatamente alla garanzia Eventi Naturali:
n) i danni in cui non è possibile trovare riscontro dell'evento denunciato nelle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo del sinistro.

Art. 28 - Estensione territoriale delle garanzie
L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 29 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro
L'assicurato deve denunciare immediatamente il sinistro nel momento in cui si è verificato contattando il call center di EUI Limited o scrivendo all'indirizzo assistenzasinistri@conte.it specificando in particolare i propri dati anagrafici, il luogo, il giorno, l'ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato. L'assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti. In caso di Eventi socio-politici, di atti dolosi o di vandalismo, l'assicurato è tenuto ad informare l'autorità Italiana competente tramite denuncia anche se, per i sinistri avvenuti all'estero, analoga denuncia è stata presentata alle autorità locali.

Art. 30 - Riparazioni - Sostituzioni delle cose danneggiate (valida solo per la garanzia EVENTI SPECIALI)
Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro. La Compagnia ha, peraltro, facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece dipagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

Art. 31 - Liquidazione del danno
Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in valuta avente corso legale al momento del pagamento, entro 15 giorni dalla data della liquidazione, **sempreché l'assicurato, abbia prodotto:**
• in caso di sinistro riguardante la copertura eventi socio-politici o atti di vandalismo:
a) copia della denuncia di sinistro presentata all'autorità competente;
b) libretto di circolazione, foglio complementare o certificato di proprietà;
c) nulla osta al pagamento da parte dell'Istituto finanziatore in caso di esistenza di ipoteca;
d) procura speciale a vendere a favore della Compagnia sottoscritta da entrambi i coniugi, qualora siano in comunione dei beni, ancorché il mezzo sia intestato ad uno solo di essi.
e) qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;
• In caso di sinistro riguardante la copertura eventi naturali:
f) qualora in fase assuntiva si sia dichiarato che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i

danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia, copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura;
• In caso di sinistro riguardante la garanzia Cristalli:
g) idonea documentazione comprovante i danni subiti nonché le spese sostenute.

Art. 32 - Liquidazione del danno a mezzo arbitrato
La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. I periti devono:
a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbia adempiuto agli obblighi di cui all' Art. 29 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro;
b) indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
d) procedere alla stima del danno e alla valutazione dell'indennizzo sulla base delle norme contrattuali.
I risultati delle operazioni di cui ai punti c) e d) sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'assicurato in parti uguali.

Art. 33 - Scoperto
Relativamente alle garanzia Eventi Speciali è prevista l'applicazione di uno scoperto secondo quanto previsto da contratto. Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta apposita dichiarazione che l'anno precedente il veicolo era stato assicurato contro i danni indennizzabili ai sensi della presente garanzia, in caso di sinistro verrà richiesta copia del precedente contratto di assicurazione che attesti la copertura. Il mancato invio comporterà una riduzione dell'indennizzo pari al doppio degli scoperti e franchigie riportate in polizza. Qualora in fase assuntiva sia stata richiesta un'autoperizia e/o la fattura di acquisto e la stessa non sia stata inviata entro il termine di 15 giorni dalla conclusione del contratto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà ridotto del doppio degli scoperti e delle franchigie riportate in polizza.
Qualora per la riparazione del veicolo si usufruisca di una delle Carrozzerie Convenzionate con la Compagnia, la franchigia prevista in polizza sarà dimezzata.
Per i danni causati da grandine, fermo lo scoperto indicato nel contratto, l'indennizzo non potrà superare il 30% del valore del veicolo al momento dell'evento.

Art. 34 - Determinazione dei danni indennizzabili
Relativamente alla garanzia Eventi Speciali l'ammontare del danno è costituito dalla differenza tra il valore commerciale che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro, senza tener conto delle spese di ricovero, dei danni da mancato godimento od uso e di altri eventuali pregiudizi. L'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.) concorre alla determinazione del valore del bene assicurato ed è indennizzabile esclusivamente nella misura in cui l'Assicurato non ha diritto al recupero della stessa in base alle norme fiscali vigenti. **Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

Regola proporzionale
Se al momento del sinistro le cose assicurate hanno un valore superiore alle somme per le quali sono state garantite, il danno determinato ai sensi del primo comma del presente articolo verrà indennizzato in proporzione delle minori somme assicurate, rimanendo a carico dell'Assicurato la differenza, ai sensi dell'art.1907 del C.C..

Art. 35 - Deroga dell'applicazione del degrado
Relativamente alla garanzia Eventi Speciali la Compagnia, nel procedere alla determinazione del danno indennizzabile non terrà conto del deprezzamento per vetustà del veicolo:
a) in caso di danno totale, se il sinistro si verifichi entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione;
b) in caso danno parziale, se il sinistro si verifichi entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione limitatamente ai pezzi di ricambio inerenti la sola carrozzeria (la selleria esclusa).

SEZIONE IV ASSISTENZA STRADALE

Art. 36 - Rischi assicurati
Per le formule Normal e Plus di Assitenza Stradale, la Compagnia garantisce tramite la Struttura Organizzativa di IMA Servizi Scarl, con sede legale sita in Piazza Indro Montanelli 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), che opera come Struttura Organizzativa esterna di IMA Italia Assistance S.p.A., l'assistenza al veicolo assicurato e nei previsti casi al suo Conducente ed ai suoi trasportati, a seguito di un fatto fortuito dannoso che abbia coinvolto il veicolo assicurato. I massimali indicati per le singole Prestazioni di Assistenza si intendono al lordo di IVA o di qualsiasi altra imposta o onere cui gli importi siano assoggettati per legge. **In ogni caso le singole prestazioni vengono fornite fino ad un massimo di n°2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo. Per la garanzia Protezione Satellitare,**

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited (AIGL) si avvale della Struttura Organizzativa esterna di Octo Telematics Italia S.r.l. Per le modalità di attivazione delle singole garanzie, si rimanda agli artt. 40 e 42.3 delle Condizioni di Assicurazione.

Art. 37 - Esclusioni valide per tutte le forme
La valutazione e quantificazione del premio pattuito è stata determinata prevedendo specifiche limitazioni al rischio assicurato, come di seguito espresse.
Non è, pertanto, prevista copertura nei casi di:
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle**
- **disposizioni in vigore;**
- **esclusione per la perdita o sottrazione delle chiavi;**
- **terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e smottamenti di terreno, atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni nonché i danni da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;**
- **esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in conseguenza di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **veicoli elettrici con alimentazione di tipo elettrico (a batteria);**
- **eventi causati o agevolati da dolo o colpa grave dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone che hanno in consegna il veicolo;**
- **abuso di alcolici, psicofarmacinonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;**
- **eventi avvenuti durante la partecipazione a gare e relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di gare di pura regolarità;**
- **suicidio o tentato suicidio;**
- **furto di accessori e cose a bordo del Veicolo.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Sono esclusi, in ogni forma, eventuali rimborsi per prestazioni previste in polizza che l'assicurato abbia provveduto ad organizzare direttamente e con l'aiuto di soggetti estranei alla Compagnia, senza preventivo contatto ed accordo con la Struttura organizzativa. valgono inoltre le specifiche esclusioni eventualmente previste nelle condizioni particolari che regolano le singole prestazioni.

Art. 38 - Estensione territoriale (valida per tutte le forme)
L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché nel territorio di Andorra, del Liechtenstein, dell'Islanda, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Art. 39 - Forza maggiore e causa non imputabile
La Società non assume responsabilità:
- **per ritardi e/o impedimenti dovuti a causa di forza maggiore verificatisi durante l'erogazione dei servizi;**
- **per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.**

Art. 40 - Obblighi in caso di sinistro
Considerata la natura della garanzia offerta, quale condizione essenziale per ottenere una Prestazione di Assistenza rientrante tra quelle previste nella presente sezione, l'Assicurato che si trovi in difficoltà durante il periodo di validità della Polizza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, dovrà prendere contatto con la Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, utilizzando uno dei seguenti numeri:
Numero verde dall'Italia: 800.040.404
Per chi chiama dall'estero: + 39.02.24128623
L'assicurato dovrà comunicare:
- **di essere assicurato con la Compagnia;**
- **le proprie generalità complete;**
- **il luogo in cui si trova al momento della richiesta della prestazione di assistenza;**
- **il numero di Polizza;**
- **la targa del Veicolo;**
- **il tipo di Assistenza richiesto;**
- **l'indirizzo temporaneo se diverso dalla Residenza;**
- **il recapito telefonico.**

L'assicurato è tenuto inoltre a fornire, a richiesta della Struttura organizzativa, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni di assistenza oggetto della presente garanzia. tutte le prestazioni di assistenza comunque devono essere autorizzate dalla Struttura organizzativa pena la decadenza da ogni diritto. Le spese conseguenti alle prestazioni di assistenza sono a carico della Società, nei limiti fissati per ogni garanzia, dove espressamente indicato. ogni comunicazione scritta ed eventuale documentazione andranno inviate all'indirizzo suindicato. L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.
Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di Indennizzo qualora l'assicurato non si rivolgesse alla Struttura organizzativa al momento del Sinistro. viene fatta eccezione per il caso in cui l'assicurato non potesse mettersi in contatto con la Struttura organizzativa per causa di forza maggiore (come ad esempio intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso). La Struttura organizzativa potrà richiedere all'assicurato, lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. La società si riserva il diritto di chiedere all'assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto nella Polizza o dalla legge.

Art. 41 - Mancato utilizzo delle prestazioni
In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Art. 42 - FORME DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (valida quella riportata in polizza)

Art. 42.1 Forma "Normal"
Comprende le seguenti prestazioni che saranno prestate per 2 volte per anno assicurativo.

1) Soccorso stradale e traino
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Incidente stradale, di arresto per esaurimento di carburante, foratura o di Guasto, in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia;

oppure
- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o alla carrozzeria più vicina purché **entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.** Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato, il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.** Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi) il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura.

Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. relativamente alle prestazioni di assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.** Qualora il veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada) restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di Incidente o Guasto, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. **La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. restano a carico dell'assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio e di spedizione.**

3) Supporto 24h Compilazione modulo CAI
A seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, l'assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modulo CAI; **tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità.** Il servizio è attivo 24 ore su 24.

Art. 42.2 Forma "Plus"
Comprende le seguenti prestazioni che saranno prestate per 2 volte per anno assicurativo.

1) Soccorso stradale e traino
Qualora il veicolo assicurato resti immobilizzato a seguito di Guasto, di arresto per esaurimento di carburante, foratura, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso in condizioni tali da non essere in grado di spostarsi autonomamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, invierà un mezzo di soccorso che provvederà a:
- effettuare sul posto piccoli interventi di riparazione i cui tempi di esecuzione non siano superiori a 30 minuti, che consentano al veicolo di riprendere la marcia;

oppure
- trainare il veicolo fino al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina purché **entro un limite di 50 km (andata e ritorno) dal luogo dell'immobilizzo.**

Nel caso in cui non esista un punto di assistenza entro il limite chilometrico sopraindicato, a scelta dell'Assicurato il veicolo potrà essere trainato presso un qualsiasi punto di assistenza oppure presso il più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice, **restando in tal caso a carico dell'assicurato stesso il costo dell'eccedenza chilometrica.** Nel caso in cui il punto di assistenza sia chiuso (ore notturne e giorni festivi)

il veicolo sarà trainato fino ad un luogo di custodia e sarà consegnato al punto di assistenza successivamente alla sua riapertura. Resta a carico della Compagnia il costo delle spese di custodia. **Si intende comunque esclusa ogni responsabilità della Compagnia per la custodia del veicolo. Relativamente alle prestazioni di assistenza erogate all'estero, la Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di euro 150,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato.** Qualora l'immobilizzo avvenga all'estero, il veicolo sarà trasportato all'officina della rete di assistenza oppure all'officina di competenza più vicina al luogo dell'immobilizzo. Qualora il veicolo resti immobilizzato durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada), restano a carico dell'Assicurato le spese per il traino. In caso di traino del veicolo, gli Assicurati saranno messi nelle condizioni di raggiungere il centro da cui proviene il carro attrezzi oppure l'officina della rete di assistenza dove viene trasportato il veicolo, utilizzando, se possibile, lo stesso mezzo che ha trasportato il veicolo. La garanzia è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario. **Sono escluse le eventuali operazioni di recupero per consentire il traino del veicolo uscito di strada. restano comunque a carico dell'assicurato il costo degli eventuali pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione non effettuata sul luogo di immobilizzo.**

2) Ricerca ed invio pezzi di ricambio
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, il veicolo assicurato necessiti di pezzi di ricambio non reperibili sul posto, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede alla ricerca e all'invio con il mezzo più rapido. L'invio sarà assoggettato alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in relazione al mezzo di trasporto utilizzato. La prestazione di assistenza non è effettuata se i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono più in produzione o comunque non sono reperibili presso i fornitori ufficiali della rete italiana della casa costruttrice. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio, di imballaggio, di spedizione e le eventuali spese doganali.

3) Rientro dei passeggeri o proseguimento del viaggio
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto per la riparazione per oltre 24 ore, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, organizzerà e terrà a proprio carico, fino ad un massimo di euro 250,00, le spese per il rientro dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri alla propria residenza oppure il proseguimento del viaggio fino alla destinazione originariamente programmata, mettendo a loro disposizione un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) o un altro mezzo concordato a seconda delle necessità.

4) Spese di albergo
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso, avvenuti a oltre 25 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo debba restare immobilizzato sul posto e non possa essere riparato in giornata e l'Assicurato desideri attendere sul posto la conclusione della riparazione, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvederà alla sistemazione dell'Assicurato e degli eventuali passeggeri, in un albergo del luogo.
La Compagnia terrà a proprio carico le spese di pernottamento e di prima colazione fino a un massimo di € 80,00 a Persona e comunque con un limite massimo complessivo di € 240,00 qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

5) Auto in sostituzione in Italia
Qualora a seguito di Guasto, Incidente stradale, Incendio o Furto di parti del veicolo stesso avvenuti a oltre 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali e ciò comporti una riparazione che richieda oltre **8 ore di manodopera certificate da un'officina autorizzata dalla casa costruttrice**, facendo fede i tempari ufficiali della casa stessa, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, metterà a disposizione dell'Assicurato, un veicolo sostitutivo senza autista, di cilindrata pari alla categoria del veicolo assicurato e comunque non inferiore a 1200 cc, con chilometraggio illimitato **per un massimo di tre giorni continuativi per sinistro.** Restano a carico dell'Assicurato, tutte le spese relative alle coperture assicurative facoltative, le eventuali franchigie, le spese di carburante, di pedaggi e di traghetto. **Qualora l'assicurato intendesse conservare l'autoveicolo sostitutivo per un periodo superiore a quello massimo indicato, resterà a suo totale carico il costo relativo alla eccedenza di utilizzo oltre il limite massimo.** L'autoveicolo sostitutivo è messo a disposizione: tramite le società di autonoleggio convenzionate che potranno richiedere un deposito cauzionale all'Assicurato e/o il possesso di carta di credito o altri requisiti (es. età, anni di possesso di patente, ecc.) necessari per il rilascio del veicolo in sostituzione presso le stazioni di noleggio di dette società secondo gli orari di apertura delle stesse. L'Assicurato, su richiesta della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, deve fornire idonea documentazione attestante l'effettivo diritto ad usufruire delle condizioni previste dalla presente prestazione di assistenza.

6) Autista a disposizione
Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo per malattia, infortunio, oppure gli sia stata ritirata la patente e nessuno degli altri passeggeri sia in grado di sostituirlo alla guida, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, mette a disposizione a proprie spese un autista per ricondurre il veicolo, con a bordo gli eventuali passeggeri nei limiti dei posti previsti dalla carta di circolazione, fino alla residenza

dell'Assicurato secondo l'itinerario più breve. Restano sempre a carico dell'Assicurato tutte le spese di carburante, dei pedaggi in genere (autostrade e simili) nonché dei traghetti, per il rientro del veicolo. La prestazione viene fornita fino ad un massimo di n° 2 sinistri nel corso dell'anno assicurativo.

7) Anticipo spese per la riparazione del veicolo
Qualora a seguito di incidente stradale, guasto, furto parziale o ritrovamento dopo il furto totale del veicolo avvenuto ad oltre 100 km dalla residenza dell'Assicurato, quest'ultimo si trovi a sostenere spese per la riparazione alle quali non gli è possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede: a fornire ogni agevolazione affinché l'Assicurato possa ottenere presso istituti bancari locali la disponibilità di propri fondi personali; al pagamento della fattura per la riparazione, per conto dell'Assicurato a titolo di anticipo senza interessi **fino ad un massimo di euro 500 o fino all'equivalente di tale importo se in valuta diversa, calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata gravata degli interessi al tasso legale corrente.**

8) Anticipo della cauzione penale
Qualora a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero in cui sia coinvolto il veicolo, l'Assicurato venga arrestato e sia tenuto a versare una cauzione penale alle Autorità straniere, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, provvede ad anticipare, per conto dell'Assicurato, il versamento della cauzione richiesta, **fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 1.000,00 calcolato al momento del sinistro al cambio rilevato dalla Banca d'Italia e pubblicato sul "Sole 24 ore" relativo al giorno in cui è stata prestata l'anticipazione. La prestazione viene fornita a condizione che l'assicurato sia in grado di fornire, al momento della richiesta di intervento, adeguate garanzie bancarie o di altro tipo per la restituzione della somma anticipata. L'assicurato è tenuto al rimborso di quanto ottenuto al più presto e comunque, entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso; trascorso tale termine dovrà rimborsare la somma anticipata grava- ta degli interessi al tasso legale corrente.**

9) Supporto 24h Compilazione Modulo CAI
A seguito di Incidente stradale avvenuto in Italia, l'assicurato potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modulo CAI; **tale consulenza non comprende indicazioni di merito sull'attribuzione di responsabilità. Il servizio è attivo 24 ore su 24.**

ART. 42.3 Garanzia Protezione Satellitare
La garanzia può essere acquistata solo se abbinata alla garanzia Assistenza Stradale Normal o Plus.
Qualora sul veicolo sia installato il dispositivo satellitare ConTe Sat, la Compagnia fornirà le prestazioni di seguito elencate:

a) ASSISTENZA IN CASO DI INCIDENTE GRAVE: in caso di incidente grave il dispositivo inoltra un allarme alla Centrale Operativa di Octo Telematics che, previo eventuale contatto con il cliente, inoltra la richiesta di soccorso medico o meccanico ad IMA Assistance che provvede a fornire il servizio.
b) Localizzazione del veicolo in caso di furto: qualora il cliente ritenga di aver subito il furto totale del veicolo deve avvisare la Centrale Operativa di Octo Telematics per attivare il servizio di localizzazione del veicolo.
c) Area personale riservata sul sito di Octo Telematics: il cliente avrà a disposizione un'area riservata nella quale potrà accedere alle informazioni relative all'utilizzo del proprio veicolo sul quale ha installato il dispositivo telematico.
d) Gestione del sinistro: qualora il cliente abbia necessità di avere informazioni sui dati registrati dal dispositivo satellitare in caso di sinistro o qualora sia coinvolto erroneamente in un sinistro denunciato da terzi, potrà reperire queste informazioni sull'area personale Octo Telematics oppure richiederle direttamente ad Octo Telematics contattando il relativo Contact Center.
e) Contact Center: è previsto un servizio di informazioni dedicato attivo dal Lunedì al Venerdì 9.00 – 13.00 e 14.30 – 18.30 ed il Sabato 9:00 - 12:30.

APPUNTI

AIG05x

TUTELA LEGALE
Più forza alle vostre ragioni

ARAG SE Rappresentanza Generale e DIrezione per l'Italia

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di Assicurazione di Tutela Legale

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario, le Condizioni di Assicurazione, il modulo di proposta, ove previsto, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Edizione Marzo 2018

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella Nota Informativa: esercizio 2016.

A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) ARAG SE è una Società di ARAG Group.
b) ARAG SE ha sede legale in Düsseldorf, Arag Platz 1 - Germania.
c) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia ("la Società") sita in Viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA VR (ITALIA).
d) Recapito telefonico per l'Italia: +39 045.8290411 - Fax: 045 8290449 - e-mail: arag@arag.it - pec: arag@pec.arag.it - web: www.arag.it
e) ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direz ione per l'Italia è iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione IVASS, Elenco I, I.00108, operante in Italia in regime di Stabilimento.

ARAG SE è sottoposta all'Autorità di vigilanza preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari della Germania: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba.Fin).

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia

Le informazioni che seguono sono inerenti all'ultimo bilancio di ARAG SE approvato relativo all'esercizio 2016.
Il patrimonio netto della Società, calcolato applicando i principi contabili tedeschi (HGB) e la normativa regolamentare vigente in Germania, ammonta a € 422.373.590.71, di cui Capitale Sociale € 100.000.000,00 e Riserve Patrimoniali € 290.672.569,19.
L'indice di solvibilità al 31 dicembre 2016, determinato sulla base della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II), è pari a 315,9%. Tale indice è dato dal rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili e l'ammontare del Solvency Capital Requirement (SCR), che rappresenta il capitale che deve essere detenuto dall'impresa per assorbire significative perdite inattese e fornire una ragionevole sicurezza agli assicurati.
I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la Compagnia è stata autorizzata dall'Autorità di Vigilanza Assicurativa tedesca (BaFin).

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Si precisa che il contratto è stipulato senza tacito rinnovo.

<u>Avvertenza:</u> il contratto ha la durata pattuita nella polizza e non si rinnova tacitamente.
Si rinvia all'art. 3 "Durata del Contratto" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto offre le seguenti garanzie:
Tutela legale: garantisce gli oneri, non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di cui all'art.21 "Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale".
Riportiamo sinteticamente le coperture assicurative offerte dal contratto, che valgono con le limitazioni, le esclusioni e nell'ambito dell'estensione territoriale specificate nelle Condizioni di Assicurazione:

Tutela legale

- richiesta di risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di Risarcimento" (art. 148 Codice delle Assicurazioni).
- difesa penale per delitti colposi/contravvenzioni connessi ad incidente stradale.

L'indicazione delle garanzie sopra riportate si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente nell'ambito della linea di prodotto acquistata. Si rinvia altresì all'Art. 21 "Tutela legale" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

<u>Avvertenza:</u> il contratto può prevedere delle limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative ovvero condizioni di sospensione delle garanzie che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia all'Art. 13 "Insorgenza del caso assicurativo", all'Art. 21.1 "Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione" e all'Art. 21.4 "Esclusioni per Tutela Legale" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

<u>Avvertenza:</u> le suddette coperture sono prestate fino alla concorrenza del massimale e secondo le modalità presenti all'interno delle singole garanzie previste nelle Condizioni di Assicurazione.
Per gli aspetti di dettaglio relativi al massimale si rimanda al frontespizio di polizza, all'art. 13 ed all'art. 18 all'art. 21.2 "Tutela legale" delle Condizioni di Assicurazione.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustrano i meccanismi di funzionamento mediante esemplificazioni numeriche.

Meccanismo di funzionamento del massimale:

Massimale indicato sul frontespizio di polizza per tutte le prestazioni garantite (per sinistro e senza limite annuo)	euro 8.000,00
Spese legali	euro 10.000,00
Spese peritali	euro 2.000,00
Totale oneri	euro 12.000,00
Importo rimborsabile	euro 8.000,00

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze di rischio – Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio, rese in sede di stipulazione del contratto, potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all'art. 5 "Dichiarazioni e Comunicazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze.

Avvertenza: il contratto non contiene delle cause di nullità. Resta salvo quanto previsto dal Codice Civile all'art. 1895 o del Codice delle Assicurazioni Private in tema di nullità del rischio.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società o al proprio Intermediario di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia agli Artt. 5" Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente" e 6 "Aggravamento del rischio" delle Condizioni di Assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione.

Avvertenza: nell'ambito delle coperture di Tutela Legale offerte dal presente contratto non si rilevano ipotesi di circostanza che determinano la modificazione del rischio.

6. Premi

Il premio deve essere pagato in via anticipata per l'intera annualità assicurativa, anche se è stato concesso il frazionamento rateale, all'Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto, tramite carta di credito e salvo i limiti previsti dalla normativa vigente. In questo caso la transazione è interamente gestita dalla Società per i Servizi Bancari – Trust Italia in collegamento criptato a 128 bit certificato da Verisign, Inc www.verisign.com. A discrezione si accetteranno pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario. È prevista la possibilità di un pagamento frazionato del premio annuale in due o quattro rate anticipate, in tale caso verrà applicato un interesse di frazionamento rispettivamente pari al 3,5% e 5,3%. Si rinvia all'art. 2 "Modalità di pagamento e fra- zionamento del premio" delle Condizioni di Assicurazio- ne per gli aspetti di dettaglio.

7. Rivalse – Recupero somme

Avvertenza: il contratto non prevede azioni di rivalsa nei confronti del contraente ma unicamente azioni di recupero degli importi pagati a titolo di garanzia nei soli confronti dei soggetti terzi ove soccombenti nell'azione giudiziale o comunque tenuti al pagamento e sino a concorrenza di quanto erogato. Si rimanda all'art. 16 "Recupero di somme" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi ai presupposti e agli effetti.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: il contratto può essere risolto da entrambe le Parti ovvero sia da parte del Contraente sia da parte della Società. Si rinvia all'art. 8.3.1" Risoluzione Consensuale" delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

9. Clausola di ripensamento

Avvertenza: in conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento). Si rinvia all'art. 4 "Recesso per ripensamento" delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 (uno) anno dalle singole scadenze mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (come previsto dall'art. 2952 al 1° e 2° comma del C.C.).

11. Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
Ai sensi dell'art. 180 del D. Lgs. n° 209/05 (Codice delle Assicurazioni Private), le Parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano.

12. Regime fiscale
Il premio pagato per l'assicurazione è soggetto all'aliquota d'imposta attualmente in vigore, pari al 12,50% del premio annuo per la Sezione di Tutela Legale.
Sono a carico del Contraente le imposte, le tasse e gli atri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo
Avvertenza: Per la Selezione "Tutela Legale" l'Assicurato deve denunciare immediatamente per iscritto, qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire tramite posta ordinaria a EUI Limited - Servizio Assistenza Sinistri Via della Bufalotta n° 374, 00139 Roma notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giornidalla data della notifica stessa. Si rinvia agli artt. 21.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

L'Assicurato può denunciare i nuovi sinistri telefonicamente contattando il call center di EUI Limited o scrivendo all'indirizzo assistenzasinistri@conte.it specificando in particolare i propri dati anagrafici ed i propri contatti. Per la successiva trattazione dei sinistri (successivi scambi di corrispondenza per sinistri già aperti) invece si possono utilizzare le e-mail sinistri@arag.it, il fax +39 045.8290 449 e la posta ordinaria alla Casella Postale 61 - 26100 Cremona (CR). Si rinvia agli artt. 21.3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale", 14 "Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assiativa", 15 "Gestione del caso assicurativo" delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative, 21.3 £Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale" .

14. Reclami
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla funzione incaricata della Società:
ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Servizio reclami, Viale del Commercio , 59 - 37135 Verona VR fax: +39 045.8290499 - Indirizzo di posta elettronica: servizio.reclami@arag.it.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 (quarantacinque) giorni, potrà rivolgersi a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (www.ivass.it).
I reclami indirizzati all'IVASS devono contenere:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
c) breve descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società e dell' eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società www.arag.it.
Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".
Il modulo è scaricabile anche dal sito www.arag.it, accedendo alla sezione "Contatti - reclami".
Si ricorda che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire l'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile e in alcuni casi necessario, procedere mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
- la Mediazione (Decreto Legislativo n. 28.04.2010 e successive modifiche) che può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it
e/o
- la Negoziazione assistita (Legge 10.11.2014 n. 162) che può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Società.
Qualora la legislazione applicabile al contratto scelta tra le parti sia diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami del Cliente sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta ed in tal caso l'IVASS si impegnerà a facilitare le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente stesso. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e una Compagnia con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:
• all'IVASS, che lo inoltra al sistema/Organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
• direttamente al sistema/Organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede della Compagnia assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra Organismi nazionali.
In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

15. Arbitrato e Mediazione con la Società
Il contratto prevede che la Società ed il Contraente, in caso di conflitto di interesse o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi, possano demandare la decisione ad un Arbitro.

è inoltre prevista la facoltà da parte dell'Assicurato di precedere l'azione giudiziaria con un tentativo di mediazione ai sensi del D. Lgs n°28/2010 e successive modifiche. Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all'Art. 15 "Gestione del caso assicurativo" delle Condizioni di Assicurazione.
Avvertenza: resta comunque fermo il diritto della Società e del Contraente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

16. Trasmissione della documentazione
Ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Regolamento ISVAP n°34 del 19 marzo 2010, si rende noto al contraente che:
a) ha il diritto di scegliere di ricevere e di trasmettere la documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
b) ha il diritto di richiedere, in ogni caso e senza oneri, la ricezione della documentazione precontrattuale e contrattuale su supporto cartaceo e di modificare la tecnica di comunicazione a distanza ai sensi dell'Art. 10 comma 4 del Regolamento n°34;
c) l'Intermediario richiederà la sottoscrizione e la ritrasmissione del contratto inviato dallo stesso e che, per la sottoscrizione e la restituzione, potrà utilizzare a sua scelta il supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che il contratto sia stato formato come documento informatico nel rispetto delle regole tecniche di cui all'Art.71 del D. Lgs. n°82/ 2005;
d) ha il diritto, nel caso di utilizzo da parte dell'Intermediario di call center, di essere messo in contatto con il responsabile del coordinamento e del controllo dell'attività di promozione e collocamento di contratti di assicurazione a distanza svolta dal call center, indicandone il nominativo e le funzioni.

17. Conflitto di interessi
La Società si impegna ad evitare, sia nell'offerta sia nella gestione dei contratti, lo svolgimento di operazioni in cui la Società stessa ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto. Nell'esecuzione del contratto, il personale della Compagnia dedicato alla gestione dei sinistri relativi alle garanzie di Tutela Legale non svolge, per conto della stessa, attività di gestione dei sinistri o di consulenza in altro ramo esercitato dalla Compagnia. In ogni caso la Società, pur in presenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi, opera in modo da non recare pregiudizio al Contraente e si impegna ad ottenere per lo stesso, il miglior risultato possibile.

18. Aggiornamento informazioni presenti nel Fascicolo Informativo
In riferimento all'Art. 37 comma 2 del Regolamento ISVAP n. 35 del 2010, per la consultazione delle eventuali variazioni delle informazioni presenti nel presente Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, che saranno comunicate per iscritto direttamente al Contraente, si rinvia il Contraente al sito www.conte.it.
ARAG SE, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I rappresentanti legali

Direttore Intermediari e Business assicurativo digitale	*Rappresentante Generale per l'Italia e Direttore Generale*

Data ultimo aggiornamento dei dati nella Nota Informativa: dicembre 2016

GLOSSARIO

Ai seguenti termini la Società e il Contraente attribuiscono convenzionalmente questi significati

A

Ammenda: pena pecuniaria stabilita per le contravvenzioni, in contrapposizione alla multa, pena pecuniaria prevista per i delitti.

Arbitrato: istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto.

Archiviazione: il Pubblico Ministero richiede l'emissione del Decreto d'archiviazione allorché gli elementi indiziari acquisiti nel corso delle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio.

Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assistenza giudiziale: attività di difesa di un Legale quando si attribuisce al Giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al Giudice e per evitarlo.

C

Carenza: spazio temporale che decorre dal momento in cui paghiamo il premio di assicurazione fino al momento in cui entra in vigore la copertura.

Caso assicurativo: sinistro, ovvero il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Compagnia: *vedi Società*

Contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Contributo Unificato: Imposta di bollo sugli Atti giudiziari - contributo unificato istituito dall'art. 9 legge 23 dicembre 1999, n. 488, modificato dal decreto legge 11 marzo 2002, n. 28, convertito dalla legge 10 maggio 2002, n. 91, confluito nel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115.

Costituzione di parte civile: il soggetto che, all'interno del processo penale, esercita l'azione civile è denominato parte civile. L'azione civile è quella diretta a fare valere la pretesa civilistica al risarcimento del danno. Quindi, i danni risarcibili sono sia quelli patrimoniali, che hanno un contenuto quantificabile in termini economici, che quelli non patrimoniali ovvero denominati danni morali e derivanti dalle sofferenze patite in conseguenza della condotta illecita. L'atto che introduce l'azione civile nel processo penale è l'atto di costituzione di parte civile oppure l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile, già promossa nella sua naturale sede.

Controparte: la parte avversaria in una controversia.

Consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.): svolge la funzione di Ausiliario del Giudice lavorando per lo stesso in un rapporto strettamente fiduciario. Scopo del Consulente è quello di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il Giudice formula nell'udienza di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale che prende il nome di Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Consulente tecnico di parte (C.T.P.): libero professionista, al quale una parte in causa conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l'incaricato esperto in uno specifico settore. Se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell'accertamento tecnico preventivo) incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal Giudice. Il Giudice, infatti, con l'ordinanza di nomina del CTU, assegna alle Parti un termine entro il quale possono nominare un loro consulente tecnico.

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

D

Danno di natura contrattuale: danno dovuto ad un inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.

Danno extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.

Denuncia: atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il Pubblico Ministero o un Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Delitto colposo: è solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale e commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o

inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.

Delitto doloso: qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Derubricazione del reato: qualificazione giuridica del reato diversa da quella inizialmente enunciata nell'imputazione (per esempio da doloso a colposo).

Disdetta: atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.

Dissenso: disaccordo, opposizione nei confronti di un'idea.

D.P.R.: il decreto del presidente della Repubblica.

E

Elemento di rischio variabile: parametro tariffario (numero addetti, fatturato, compensi, numero posti letto) su cui viene calcolato e regolato il premio per ogni settore di attività.

Esecuzione forzata: è l'attuazione in via coatta del diritto del creditore. Si distingue in:
- Espropriazione forzata, attinente alle obbligazioni pecuniarie e consistente nel pignoramento dei beni del debitore con conseguente loro liquidazione;
- Esecuzione forzata in forma specifica, attinente alle obbligazioni di consegnare, di fare e di non fare e consistente nel conseguimento coatto di quanto dedotto in prestazione.

Presupposto processuale dell'esecuzione forzata è il titolo esecutivo, che formalmente legittima il creditore all'esperimento di azione esecutiva. Sono titoli esecutivi le sentenze, le scritture private autenticate (es. cambiali), gli atti ricevuti da notaio o altro Pubblico Ufficiale.

Extragiudiziale: nel linguaggio forense, estraneo al giudizio, che avviene fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari (accordi raggiunti fuori del Tribunale).

F

Fascicolo Informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale Cliente, prima della sottoscrizione del contratto o della proposta di assicurazione, composto da: Nota Informativa comprensiva del Glossario, Condizioni di Assicurazione, Modulo di proposta ove previsto.

Fatto Illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.

I

Incidente: Sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indicizzazione (indice Istat): indice dei prezzi al consumo, cioè è una misura statistica formata dalla media dei prezzi ponderati per mezzo di uno specifico paniere di beni e servizi. Il paniere ha come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio (FOI: famiglie di operai e impiegati). Il FOI quindi è un indice dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat a partire dal 1961, basato su un paniere di beni e servizi che rappresenta i consumi di una famiglia la cui persona di riferimento è un lavoratore dipendente (ad esclusione di quelli facenti parte del settore agricolo). Alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione.

Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario: EUI Limited (operante attraverso il proprio marchio ConTe.it), società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) iscrizione alla C.C.I.A. di Roma Ufficio Registro delle Imprese n°1308291 del 10/10/2007, P. IVA n°09661781006. La sede legale di EUI Limited è a Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. In qualità di Società di intermediazione assicurativa EUI Limited è registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378 ed è autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento dal 17/02/2008 risultando regolarmente iscritta nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144. Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca. org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Ivass: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

L

Leasing: con il contratto di leasing un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore)

il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto comunemente chiamato riscatto.

Locatario: persona fisica/giuridica che riceve il veicolo in locazione.

M

Massimale: somma massima liquidabile dalla Società per ogni caso assicurativo denunciato limitatamente agli oneri indicati agli Artt. 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.

Mediazione: istituto giuridico introdotto con il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti tra soggetti privati relativi a diritti disponibili.

Multa: *vedi Ammenda.*

N

Noleggio: In diritto si definisce locazione il contratto con il quale una Parte (detto locatore) si obbliga a fare utilizzare ad un altro soggetto (conduttore o locatario/a) una cosa per un dato tempo, in cambio di un determinato corrispettivo (canone).

Notifica: attraverso la notifica si porta a conoscenza di un soggetto un determinato documento o atto processuale.

Notizia di reato: per poter dare inizio alle indagini preliminari – fase del procedimento penale antecedente rispetto all'eventuale processo - il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria devono acquisire una notizia di reato, che consiste nell'informazione che un reato sarebbe stato commesso da una o più persone non identificate (notizia generica) o identificate (notizia specifica). Il P.M. deve iscrivere immediatamente ogni notizia di reato, nel Registro delle notizie di reato ed è da questo momento che iniziano a decorrere i termini ordinari per lo svolgimento delle indagini.

O

Operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza.

P

Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti tra Società, Contraente e Assicurato composto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, Condizioni Particolari di Polizza con le eventuali Condizioni Aggiuntive e questionario per l'Edilizia.

Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell'assicurazione.

Prescrizione: è un istituto giuridico che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo. Essa ha valenza civile e penale. Nel diritto civile indica quel fenomeno che porta all'estinzione di un diritto soggettivo non esercitato dal titolare per un periodo di tempo indicato dalla legge. La ratio della norma è individuabile nell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici. In diritto penale determina l'estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo. La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l'interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.

Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto.

Q

Querela: è un istituto del diritto processuale penale. Nella maggior parte degli ordinamenti si tratta di un atto declaratorio mediante il quale un soggetto, che si ritenga soggetto passivo di alcuni particolari reati (persona offesa), richiede all'Autorità Giudiziaria di procedere nei confronti dell'autore del reato per la sua punizione. La querela è perciò lo strumento richiesto dall'ordinamento per l'avvio dell'azione penale per i reati non perseguibili d'ufficio.

R

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti o contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in delitti dolosi, delitti preterintenzionali, delitti colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

Recesso: manifestazione di volontà con cui una delle parti produce lo scioglimento totale o parziale del rapporto giuridico di origine contrattuale.

Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes (per tutti) e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

Rescissione: attraverso l'azione di rescissione si permette a un soggetto che ha concluso un contratto in condizioni di pericolo o di bisogno di sciogliersi dallo stesso quando queste condizioni hanno provocato delle notevoli sproporzioni tra prestazioni contrattuali.

Ricorso amministrativo: è quello presentato agli Organi amministrativi: Prefetto, Ministero, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, etc.

Risarcimento diretto: nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione stradale, in attuazione dell'articolo 150 del Codice delle Assicurazioni, è la procedura di rimborso assicurativo che dal 1° febbraio 2007 in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili (o parzialmente non responsabili) di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore. Riguarda i sinistri nei quali siano coinvolti non più di due veicoli a motore, immatricolati in Italia (o nella Repubblica di S. Marino o nello Stato Città del Vaticano), con danni a cose e lesioni personali al conducente non superiori ai nove punti di invalidità permanente.

Risoluzione: è un istituto che si riferisce a un vizio del contratto inteso non come "atto" bensì come "rapporto". Si tratta, infatti, di una disfunzione del rapporto contrattuale sopravvenuta e causata da una delle fattispecie descritte dal codice. La risoluzione può avvenire per inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità.

S

Sanzioni amministrative: la sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.

Sentenza definitiva (decisione passata in giudicato): giudicato è il provvedimento ormai divenuto incontrovertibile, cioè non più assoggettabile ai mezzi ordinari di impugnazione, o perché è scaduto il termine per poterlo fare, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili. Quindi il provvedimento passato in giudicato è caratterizzato dall'incontrovertibilità della cosa giudicata, ovvero nessun Giudice può nuovamente pronunciarsi su quella sentenza.

Sequestro: è un vincolo di indisponibilità materiale e giuridica del veicolo.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, sede legale e direzione generale: Viale del Commercio, 59 -37135 VERONA VR (ITALIA).

Spese legali: onorari e diritti del patrocinatore ai sensi del tariffario forense.

Spese liquidate: dal Giudice.

Spese peritali: spese sostenute per le consulenze tecniche di parte o di ufficio.

Spese di domiciliazione: spese dell'avvocato che ha il domicilio nella circoscrizione del Tribunale competente per il giudizio qualora l'avvocato incaricato dall'assicurato risieda fuori da tale distretto.

Spese di soccombenza: spese liquidate dal giudice nel dispositivo della sentenza. Soccombente è la Parte le cui pretese giuridiche non sono state riconosciute fondate dal giudice.

Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.

Spese peritali: somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti Tecnici d'Ufficio) o dalla Parte (Consulenti Tecnici di Parte).

T

Tacito rinnovo: è una clausola che prevede il rinnovo automatico del contratto alla scadenza.

Tariffario forense: regolamento recante determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati per le prestazioni giudiziali, in materia civile, amministrativa, tributaria penale e stragiudiziale.

Tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Tutela Legale: l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 - Artt. 163/4 e 173/4 e correlati.

U

Unico caso assicurativo: fatto dannoso e/o controversia che coinvolge più assicurati.

V

Valore in lite: determinazione del valore della controversia.

Veicolo: mezzo di trasporto (autovettura, ciclomotore, motociclo).

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Si rinvia integralmente al Glossario della Nota Informativa.

PREMESSA

Le coperture di cui alle presenti Condizioni di Assicurazione sono prestate da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia e distribuite per mezzo dell'intermediazione di EUI Limited (Intermediario). Agli effetti delle condizioni della presente Polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente tramite EUI Limited si intenderà come fatta dal Contraente stesso alla Società.

La Società inoltre riconosce che il pagamento dei premi avvenga tramite l'Intermediario con effetto liberatorio nei confronti della Società, ai sensi dell'Art. 117 del Codice delle Assicurazioni.

In ottica di trasparenza le parti del testo sottolineate rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni.

Se il Contraente, per motivi eccezionali, si avvale per la conclusione del Contratto di un soggetto interposto (ossia di un rappresentante o mandatario) deve dichiararlo all'atto della sottoscrizione del Contratto. In ogni caso l'Intermediario potrà richiedere al Contraente, ai sensi dell'Art.1393 del Codice Civile, copia della delega o della procura che accerti i poteri di rappresentanza del soggetto interposto, nonché copia del codice fiscale e documento d'identità del delegato, oltre alla conferma di tutti i dati forniti per suo conto dal soggetto interposto all'atto del preventivo. **Si precisa altresì, che non è possibile concludere il contratto usufruendo dei servizi di intermediazione di un intermediario (diverso da EUI Limited) iscritto al Registro Unico degli Intermediari, in mancanza di uno specifico accordo tra tale intermediario professionista ed EUI Limited, ratificato dalla Società.**

Resta inteso che:

- **Si intendono richiamate a tutti gli effetti le dichiarazioni del Contraente riportate sulla scheda di polizza**
- **L'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate in polizza e qualora il relativo premio sia valorizzato.**

L'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati in polizza per le singole garanzie fatti salvi i limiti di risarcimento, le franchigie, i valori in lite, i minimi e gli scoperti eventualmente previsti ed indicati nella stessa polizza ovvero nelle presenti Condizioni di Assicurazione. Le premesse costituiscono parte integrante del contratto di assicurazione.

SEZIONE I
NORME GENERALI VALIDE PER TUTTE LE GARANZIE

Art. 1 Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

Il contratto si conclude quando pervengono all'Intermediario l'attestazione del pagamento del premio, il successivo incasso e i documenti richiesti, e viene quindi inviato al Cliente il Certificato di Assicurazione. Le garanzie saranno operanti dalle ore 24.00 della più recente tra la data effetto e la data di pagamento. L'incongruenza tra le dichiarazioni rese in fase di preventivo e quelle riportate nella documentazione inviata o presente nelle banche dati istituzionali **comporta la necessità di formulare un nuovo preventivo**. Il Contraente avrà quindi il diritto di aderire alla nuova proposta pagando il nuovo premio, oppure rinunciare e chiedere la restituzione del premio eventualmente già corrisposto. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero anche se ne è concesso il frazionamento. Se il Contraente non paga i premi delle rate successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive (Art. 1901 del Codice Civile).

Art. 2 Modalità di pagamento e frazionamento del premio

Il premio comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla **Società all'Intermediario è annuale** ed è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa e riportati in polizza il cui sistema di acquisto via web viene effettuato in condizioni di sicurezza attraverso il certificato Verisign a 128 bit emesso da Trust Italia. **La modalità di pagamento è la carta di credito.** Tuttavia, potranno essere accettati pagamenti con bonifico bancario, carta di credito prepagata (c.d. carta ricaricabile o di debito), PayPal, MasterPass o RID Bancario.

È altresì prevista la possibilità che sia concesso il frazionamento del premio in due o quattro rate semestrali con applicazione di un interesse di frazionamento rispettivamente del 3,5% e 5,3% sul premio annuo. In caso di pagamento mediante RID bancario e frazionamento del premio semestrale, la prima rata è fruibile solo con bonifico bancario.

In caso di pagamento con carta di credito e frazionamento semestrale o trimestrale, si intende autorizzato lo stesso metodo di pagamento per la rata successiva di premio che sarà addebitata automaticamente 5 giorni lavorativi prima della scadenza della rata precedente. È fatta salva la facoltà del Contraente di chiedere entro 15 (quindici) giorni della scadenza della rata in corso, l'applicazione di differenti modalità di pagamento o l'utilizzo di un'altra carta di credito.

Art. 3 Durata del contratto

La Polizza ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, pertanto, l'assicurazione cesserà automaticamente alle ore 24.00 della data di scadenza indicata in Polizza.

Art. 4 Recesso per ripensamento
Qualora si sia verificato un Sinistro prima dell'esercizio del Diritto di Recesso da parte del Cliente, il premio relativo alle garanzie prestate non sarà rimborsato.
In conformità alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi ed a condizione che il contratto non sia vincolato a terzi, il Contraente ha il diritto di recedere dal contratto stesso nei 14 (quattordici) giorni successivi alla data di conclusione del contratto (c.d. diritto di ripensamento), effettuando richiesta scritta da inviare a mezzo lettera raccomandata A.R., a: EUI Limited, ConTe.it - Assistenza Clienti - in Via della Bufalotta n° 374 (c/o Tecnocenter Talenti - Palazzina F), 00139 Roma, Italia. Congiuntamente alla richiesta dovranno essere inoltrati l'originale del Certificato di Assicurazione, della Carta Verde (se disponibile) e del Contratto di Polizza sottoscritto (se non già restituito).

Art. 5 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 - 1894 del Codice Civile le dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione delle condizioni di assumibilità, sono causa di annullo del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o colpa grave. In tal caso la Società ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullo. Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, la Società può recedere dal contratto stesso e/o attivare una procedura di recupero del maggior premio dovuto. Inoltre, in tutti i casi in cui i documenti inviati risultassero contraffatti, ivi comprese le prove di avvenuto pagamento del premio, o le difformità riscontrate integrassero gli estremi di una fattispecie penalmente rilevante, il contratto potrà essere risolto di diritto da parte della Società a mezzo di comunicazione raccomandata, secondo quanto previsto dall'art.1517 del Codice Civile. Qualora, si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Compagnia, o prima che questa o il Contraente stesso abbia dichiarato di recedere dal contratto ai sensi del precedente articolo, il pagamento del danno non è dovuto se il Contraente ha agito con dolo. Viceversa, in assenza di dolo, il pagamento del danno è dovuto in misura ridotta ovvero in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 6 Aggravamento del rischio
Per l'intera durata del contratto il Contraente è tenuto a comunicare alla Compagnia qualsiasi variazione dei dati che possano modificare la valutazione del rischio e la relativa quantificazione del Premio. La comunicazione deve essere effettuata per iscritto.
La Compagnia può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che la Compagnia non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano alla Compagnia i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, la Compagnia non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che la stessa non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto. In caso di omessa notifica dell'aggravamento del rischio da parte dell'Assicurato, si applicherà il disposto di cui al precedente articolo.

Art. 7 Altre assicurazioni
Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 8 Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio a causa di:
- distruzione o demolizione
- cessazione definitiva della circolazione,
- esportazione definitiva del veicolo
- alienazione o deposito in conto vendita
- furto o rapina totali

Il Contraente può alternativamente richiedere la sostituzione con altro veicolo; la cessione del contratto, la risoluzione del contratto, la sospensione del contratto secondo le modalità e con le regole di seguito riportate.

Art. 8.1 Sostituzione con altro veicolo
Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente Art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo della medesima tipologia di quello cessato a parità di forma tariffaria e di intestatario al PRA. Il diritto alla sostituzione del contratto è riconosciuto ugualmente qualora il veicolo sia di proprietà del coniuge in regime di comunione di beni o qualora vi sia un passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi od in caso di riscatto di veicolo in leasing o a noleggio di lungo termine da parte del medesimo utilizzatore. La Compagnia provvederà ad emettere a nuova documentazione contrattuale e la garanzia sarà valida per il nuovo veicolo salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore

sul contratto sostituito e senza modificare la scadenza originaria. Per richiedere la sostituzione del contratto con altro veicolo **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante la cessazione del rischio (vedi tab. 1);**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo sostituito;**
- **restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo alienato.**
- **inviare la documentazione richiesta relativa al nuovo veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

In caso di consegna in conto vendita, qualora il veicolo non fosse poi successivamente alienato ed il Proprietario, rientrandone in possesso, richiedesse la copertura assicurativa, dovrà essere stipulato un nuovo contratto.
In caso di rientro da Conto vendita il Contraente deve:

- **inviare la documentazione comprovante la consegna in conto vendita;**
- **inviare la documentazione comprovante il rientro dal conto vendita.**

Art. 8.2 Cessione di contratto

Limitatamente al caso di alienazione del veicolo assicurato il Contraente può chiedere che il contratto venga ceduto e pertanto diventi operante in capo all'acquirente del veicolo alienato. La Compagnia prenderà atto della cessione inviando al cessionario i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per richiedere la cessione del contratto **il Contraente deve:**

- **comunicare per iscritto la variazione;**
- **inviare la documentazione comprovante il trasferimento della proprietà del veicolo;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo alienato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria;**
- **restituire alla Compagnia, che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile, il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) relativi al veicolo.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3 Risoluzione del contratto
Risoluzione per cessato rischio

Qualora si verifichi una delle situazioni di cui al precedente art. 8 "Cessazione del rischio", il Contraente ha il diritto di richiedere che il contratto sia risolto. In tale circostanza il premio corrisposto si intende acquisito ed in caso di frazionamento la parte del premio relativo alle rate future è comunque dovuto.
La risoluzione ha effetto:

- dalla data riportata sull'atto si vendita in caso di
- vendita;
- dalla data di consegna in conto vendita in caso di veicolo successivamente alienato
- dal giorno successivo a quello del rilascio dell'attestazione del P.R.A., comprovante la restituzione della carta di circolazione e delle targhe, in caso di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo
- dal giorno successivo alla data della denuncia alle Autorità competenti in caso di Furto o rapina.

Per richiedere la risoluzione del contratto **il Contraente deve sempre:**

- **comunicare per iscritto la variazione**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo cessato;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria (escluso il caso di furto);**
- **inviare la documentazione di cui alla Tab. 1**

Il Contraente deve restituire alla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di restituzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (se disponibile), lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che ha prestato la copertura di Responsabilità Civile i come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Art. 8.3.1 Risoluzione consensuale

Il Contraente, in accordo con la Società, può recedere dal contratto prima della scadenza annuale, **a condizione che:**

- **abbia versato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti;**
- **non abbia avuto sinistri di alcun tipo nel periodo di validità del contratto (dichiarazione);**
- **il contratto non sia gravato da vincolo, salvo autorizzazione della società vincolataria.**
- **abbia comunicato per iscritto la variazione;**
- **abbia restituito a mezzo lettera raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile) alla Compagnia che presta la copertura di responsabilità civile. Non è previsto il rimborso del premio eventualmente non ancora goduto.**

Art. 8.4 Sospensione del Contratto (valida solo per autovetture, ciclomotori e motocicli uso privato)

Qualora il Contraente intenda sospendere il contratto dovrà darne avviso alla Compagnia. La sospensione

decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui sono stati ricevuti dalla Compagnia i documenti richiesti con particolare riferimento al Certificato di Assicurazione e Carta Verde (se disponibile) che andranno distrutti. In caso di furto la sospensione dalle ore 24.00 del giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'Autorità competente. In caso di perdita di possesso del veicolo, la sospensione decorre dalle ore 24.00 rispetto a quando è avvenuta la cessazione del rischio. **Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione, il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia. Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto deve:**

- **comunicare per iscritto la richiesta di sospensione**
- **della copertura;**
- **aver effettuato il pagamento degli importi contrattualmente dovuti in relazione al veicolo oggetto di sospensione;**
- **inviare l'eventuale liberatoria della società vincolataria e distruggere il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).**

La sospensione non può essere concessa:

- **per i contratti di durata inferiore all'anno;**
- **prima che siano trascorsi almeno trenta giorni dalla stipulazione del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per i contratti relativi a tutte le tipologie di veicoli differenti dalle autovetture uso privato, ciclomotori uso privato e motocicli uso privato;**
- **gli ultimi trenta giorni di validità del contratto (fatta eccezione per i casi di cessazione del rischio);**
- **per più di due volte nello stesso anno assicurativo e tra la prima e la seconda richiesta devono intercorrere almeno trenta giorni;**
- **per i contratti vincolati a seguito di leasing salvo autorizzazione della società di leasing.**

Nel caso in cui il Contraente non adempia all'obbligo di distruzione del Certificato di Assicurazione e della Carta Verde (sedisponibile),lo stesso è tenuto a rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato ai terzi dalla Compagnia che presta la copertura di Responsabilità Civile come conseguenza dell'utilizzo improprio di tale documentazione.

Riattivazione

In qualunque momento da quando decorre la sospensione, il Contraente può richiedere la riattivazione del contratto. La riattivazione potrà avvenire sullo stesso veicolo o su un altro veicolo purché: il veicolo oggetto del contratto sospeso sia cessato (art. 8 "Cessazione del rischio") ed il veicolo entrante sia della stessa tipologia dell'uscente e con medesimo Proprietario. La riattivazione determina l'emissione di una nuova polizza con data effetto la data di riattivazione, data di scadenza la data di scadenza del contratto sostituito se la sospensione ha avuto durata inferiore a novanta giorni. Qualora la sospensione abbia invece avuto durata uguale o superiore ai novanta giorni la scadenza del contratto di riattivazione sarà prorogata per una durata pari a quello della sospensione.

Tab. 1: Documenti da inviare per le richieste di sostituzione (S) e risoluzione (R).

MOTIVO CESSAZIONE	TIPO	DOCUMENTAZIONE DA INVIARE VIA FAX/EMAIL
Vendita	S/R	Atto di vendita.
	S	Cerificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Conto vendita	S/R	Dichiarazione su carta intestata del concessionario, comprensivo di timbro e firma leggibili, comprovante l'avvenuta consegna in conto vendita.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
	S/R	Restituire tramite raccomandata A/R il Certificato di Assicurazione e la Carta Verde (se disponibile).
Distruzione, esportazione definitiva, demolizione e cessazione della pubblica circolazione	S/R	Attestazione del PRA comprovante al restituzione della Carta di circolazione e delle targhe in caso: di distruzione, esportazione definitiva, cessazione della pubblica circolazione del veicolo.
	S/R	Certificato rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di case costruttrici e attestante l'avvenuta consegna del veicolo in caso di demolizione.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.
Furto/Rapina Totale	S/R	Copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.
	S	Certificato di proprietà.
	S	Fattura di acquisto nuovo veicolo se presenti garanzie diverse da RCA.

Art. 9 Oneri a carico del Contraente
Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Art. 11 Cosa accade dopo l'acquisto
Documentazione necessaria all'assunzione
La documentazione necessaria all'emissione del contratto, da inviare all'Intermediario, è comunicata al momento della conclusione della proposta. In linea generale, si considerano documenti necessari all'assunzione: un documento di riconoscimento valido, il certificato di proprietà del veicolo e la fattura di acquisto dello stesso.

Tempistiche
Il tempo di lavorazione della pratica e dunque della emissione della polizza decorre dal momento della ricezione dell'ultimo documento utile ai fini delle preventive verifiche, ed è contenuto in due giorni lavorativi. Verificato il pagamento grazie all'incasso delle somme dovute perverranno tutti i documenti che costituiscono la Polizza presso il domicilio eletto dal Contraente il quale dichiara che, salvo diversa comunicazione scritta, coincide con l'indirizzo di residenza dichiarato sulla scheda di polizza. In tutti i casi in cui si rendesse necessario per appurare l'esattezza dei dati dichiarati in fase di preventivo, la Compagnia, ai sensi degli artt. 132 e 134 del Codice delle Assicurazioni si riserva la possibilità di verificare, prima dell'emissione della Polizza, la correttezza l'identità del Contraente e dell'intestatario del veicolo se persona diversa. La Compagnia si riserva la facoltà di richiedere integrazione della documentazione e/o la spedizione per posta di quanto eventualmente anticipato per via telematica. Qualora il Contraente non inviasse tutti i documenti necessari alla stipula del contratto o li inviasse con informazioni difformi da quelle dichiarate nella fase precontrattuale, il contratto non si intende perfezionato. La Compagnia richiederà quindi i documenti mancanti e potrà procedere:
- alla riformulazione di un nuovo preventivo corretto, richiedendo ove possibile eventuale integrazione al pagamento già effettuato;
- oppure, in caso di mancato pagamento dell'integrazione richiesta ed alla contestuale rinuncia all'adesione al contratto, al rimborso del Premio versato al netto di quindici euro imponibili a titolo di costi amministrativi sostenuti.

Art. 12 Soggetti Assicurati
Il proprietario, il locatario in base ad un contratto di noleggio/leasing, il conducente autorizzato, ed i trasportati, del veicolo assicurato indicato in polizza.
Le garanzie valgono inoltre per:
- l'Assicurato come persona fisica, il coniuge e i figli minori appartenenti al nucleo familiare risultante dal certificato di stato di famiglia;
- conviventi solo se risultanti dal certificato di stato famiglia quando, in veste di pedoni, ciclisti, conducenti alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art.13 Insorgenza del caso assicurativo
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo s'intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
- per la difesa in procedimenti penali - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.** In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti **durante il periodo di validità del contratto** e che siano stati denunciati alla Compagnia nei modi e nei termini **dell'Art. 13.3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale"**, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una precedente polizza della Società, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.
Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:
- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
- **indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.** In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 14 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;

- **conferire mandato al Legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.**

Art.15 Gestione del caso assicurativo
Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **la Compagnia si adopera per realizzare** il bonario componimento della controversia.
Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica alla Società **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Società di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'Art. 21.3 "Denuncia del caso assicurativo e Libera scelta del legale" **per la trattazione giudiziale**.
Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società. L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene autorizzata dalla Società. La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.**
Spetta alla Società autorizzare l'eventuale azione giudiziaria, i successivi gradi di giudizio, la transazione della vertenza e/o la nomina di Consulenti e Tecnici di Parte. In mancanza di tale autorizzazione l'Assicurato perderà il diritto al pagamento da parte della Società delle spese dallo stesso sostenute.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un Arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Qualora l'Assicurato intenda adire le vie giudiziarie, l'azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione previsto dal D.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modifiche.

Art. 16 Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi. **Spettano invece alla Società, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.**

Art. 17 Estensione territoriale
L'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono **in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del mare Mediterraneo sempreché il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**

Art. 18 Indicizzazione - adeguamento del massimale, delle indennità e del premio
Il massimale, le indennità assicurate e il relativo premio sono basati sul "numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati", pubblicato dall'ISTAT – Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:
a) nel corso di ogni anno solare viene adottato come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si è verificata una variazione, in più o in meno, rispetto all'indice inizialmente adottato o al suo equivalente, il massimale, le indennità assicurate ed il corrispondente premio vengono aumentati o ridotti in proporzione;
c) l'aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

Qualora, in conseguenza delle variazioni dell'indice, il massimale, le indennità assicurate e il premio venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia la Compagnia che il Contraente hanno la facoltà di rinunciare all'aggiornamento della polizza, ed il massimale, le indennità assicurate ed il premio rimangono quelli risultanti dall'ultimo aggiornamento effettuato. In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, la Compagnia propone l'adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all'ultimo adeguamento. Il Contraente ha comunque la facoltà di rinunciare all'aggiornamento proposto.

Art.19 Oneri fiscali
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dalla Compagnia.

Art. 20 Rinvio alle norme di legge
I rapporti contrattuali sono regolati esclusivamente dalla presente polizza e, per quanto in essa non precisato, dalle norme di legge.

SEZIONE II – TUTELA LEGALE
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA LEGALE

Art. 21 Oggetto dell'assicurazione per la Tutela Legale
La Società, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, ricomprende gli oneri non ripetibili dalla controparte, che l'Assicurato deve sostenere per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale. In particolare sono ricomprese:

- le spese per l'intervento del Legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente didiritto pubblico oppure da un Organismo privato nei limiti di quanto previsto dalle tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza: risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- le eventuali spese del Legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 15 "Gestione del caso assicurativo";
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 15 "Gestione del caso assicurativo";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il Contributo Unificato (D.L. 11.03.2002 - n.°28), **se non ripetuto dalla controparte.**
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- • le spese dell'Arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese sostenute dal Contraente/Assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e di compensi per la trasferta. **Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Società ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.** È garantito l'intervento di un **unico Legale** per ogni grado di giudizio territorialmente competente ai sensi dell'Art. 21.3 "Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del legale".

Art. 21.1 Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
L'Assicurato è tenuto a:

- **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, **i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**
- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale** che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Non sono altresì oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il Legale che stabiliscano compensi professionali. Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

Art. 21.2 Prestazioni garantite
Le garanzie vengono prestate **per le somme o i massimali indicati in polizza** per le seguenti prestazioni:

a) **sostenere l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persone e/o cose subiti per fatti illeciti di terzi nel caso di sinistri stradali gestiti con la "Procedura di risarcimento" (art. 148 D.lgs. n. 209/2005).**

Quanto sopra previsto opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art 21.4 "esclusioni per Tutela Legale" lett. i) nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool.

b) sostenere la difesa in procedimenti penali **per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale** compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 Codice di procedura Penale (c.d. patteggiamento), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Art. 21.3 Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale
L'Assicurato **deve immediatamente denunciare a EUI Limited o alla Società qualsiasi caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione Generale della Società o direttamente a EUI Limited notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa.**
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il Legale cui affidare la tutela dei propri interessi **iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia**, indicandolo alla Compagnia o a EUI Limited contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.
Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società EUI Limited lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato **non vi provveda, può nominare direttamente il Legale, al quale l'assicurato deve conferire mandato.** L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Legale nel caso di conflitto d'interessi con la Società.

Art. 21.4 Esclusioni per Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

a) **in materia fiscale e amministrativa;**
b) **per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive. Le garanzie inoltre non sono valide per fatti conseguenti a calamità naturali o eventi atmosferici eccezionali, quali, a titolo di esempio, terremoti, alluvioni, frane, eruzioni vulcaniche, valanghe, dissesti idrogeologici;**
c) **per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;**
d) **per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida d'imbarcazioni o aeromobili;**
e) **per fatti dolosi delle persone assicurate;**
f) **per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;**
g) **per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;**
h) **se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diverso da quelli indicati sulla carta di circolazione, non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui al D.lgs. n. 209/2005;**
i) **nei casi di contestazione per guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti e per omissione di fermata e assistenza;**
j) **per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
k) **se il veicolo non è omologato;**
l) **per i casi di adesione a class action.**

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle Condizioni di Assicurazione: edizione marzo 2018.

APPUNTI

APPUNTI

APPUNTI

APPUNTI

APPUNTI

APPUNTI

arg07X

ConTe.it
ASSICURAZIONE AUTO E MOTO

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

- Allegato 7A, Regolamento ISVAP 5/2006 -

Ai sensi delle disposizioni del Decreto Legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e del regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 7B del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;

b) b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;

c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;

d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;

e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
   1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
   2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
   3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di 750 euro annui per ciascun contratto.

Il contraente ha ricevuto copia della presente informativa.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, CardiW, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHÉ IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

- Allegato 7B, Regolamento ISVAP 5/2006 -

Ai sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative, pecuniarie e disciplinari.

PARTE I - Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente

Da fornire in caso di intermediario abilitato ad operare in Italia in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi:

EUI LIMITED
Stato di origine: **Regno Unito**
Indirizzo internet al quale è possibile consultare il registro in cui è iscritto EUI Limited: **www.fca.org.uk**
Sede legale nel Regno Unito: **Ty Admiral, David Street, CardiW, South Glamorgan, CF10 2EH**
Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine: **Financial Conduct Authority**
Sede secondaria in Italia: Via della Bufalotta 374, 00139 Roma. Responsabile: **Dott.Costantino Moretti**
EUI Limited è autorizzato ad operare in Italia in regime di libertà stabilimento dal 17/02/2008
Recapito telefonico: **06 45 23 45 23**
Indirizzo posta elettronica: **informazioni@conte.it**

Gli estremi identificativi dell'intermediario possono essere verincati consultando l'elenco annesso al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

EUI Limited è operante anche attraverso:

ABRAMO CUSTOMER CARE spa
Sede legale: Via delle Convertite 5, 00187 Roma (RM)
Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000548863

ACCUEIL SRL
Sede legale: Via del Gelsomino 45, 89128 Reggio Calabria (RC)
Iscritto in Sezione E del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi al n. E000509006

COMDATA S.P.A.
Sede Legale: Via Caboto 1, 20094 Corsico (MI), limitatamente alla gestione dei sinistri.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, CardiW, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

PARTE II - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

a) EUI Limited non è detentore di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di impresa di assicurazione.
b) Admiral Group plc, controllante delle imprese di assicurazione Admiral Insurance Company Limited e Admiral Insurance (Gibraltar) Limited, detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e/o dei diritti di voto di EUI Limited.
c) EUI oWre il prodotto assicurativo oggetto della presente intermediazione in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di oWrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione.

In ottemperanza all'art. 9, comma 3, del Regolamento ISVAP n. 23 del 09/05/2008 concernente la disciplina della trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e natanti, di cui all'art. 131 del decreto legislativo del 07/09/2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private), EUI Limited comunica che il livello provigionale percepito in merito è pari al 6,2% del premio globale di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore. Il livello provigionale espresso in termini assoluti è visibile sui documenti di proposta e polizza di assicurazione. EUI Limited corrisponderà agli intermediari proprietari dei siti di preventivazione online una parte delle provvigioni ad essa riconosciute, laddove tali siti abbiano reindirizzato i propri clienti sul sito www.conte.it.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120 del Codice delle Assicurazioni, si avvisa il contraente del suo diritto di richiedere all'intermediario la denominazione delle imprese di assicurazione con le quali lo stesso ha o potrebbe avere rapporti d'aWari.

PARTE III - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

a) I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso;
b) che l'attività di intermediazione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;
c) la facoltà per il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'impresa preponente, indicando le modalità e i recapiti della funzione aziendale competente, ove prevista, nonché la possibilità per il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS, Servizio Vigilanza Intermediari, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario o dall'impresa preponente. L'informativa è integrata con la procedura per la presentazione dei reclami in caso di rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012.

Il contraente ha ricevuto copia della presente informativa.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, CardiW, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

LA TUA PRIVACY E LA TUA SICUREZZA

Introduzione

Nel gruppo Admiral ci impegniamo a mantenere sicuri i tuoi dati . Tratteremo sempre i tuoi dati con rispetto e disegneremo i nostri prodotti e servizi tenendo sempre a mente la tua privacy.

Questa informativa sulla privacy ti aiuterà a capire come raccogliamo, usiamo e proteggiamo i tuoi dati.

E' importante che tu sia consapevole che fornendoci i tuoi dati personali, acconsenti al trattamento nei modi di seguito indicati e che quando fornisci i dati personali di terzi, confermi di aver il consenso della persona i cui dati si riferiscono. Noi non offriremo prodotti o servizi che richiedono il trattamento di dati di categorie speciali, così come definiti dalla GDPR, senza un consenso esplicito e specifico.

Chi siamo

Admiral in Italia

Admiral Insurance Company Limited - Sita nel Regno Unito presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH appartenente ad Admiral Group plc è registrata in Inghilterra e Galles al n°04080051, P. IVA GB742200676, Capitale Sociale 37.300.000£.

Admiral Insurance (Gibraltar) Limited - Sita a Gibilterra presso First Floor, 24 College Lane, Gibraltar GX11 1AA, appartenente ad Admiral Group plc, è registrata in Gibilterra al n° 85455. Capitale Sociale 58.000£. La Compagnia è iscritta nel registro delle imprese di assicurazione istituito presso la Financial Services Commission (FSC), che ne regola l'operato

Altri Titolari del trattamento

In aggiunta ai Titolari sopra menzionati tratterà i tuoi dati come titolare autonomo anche:

Octo Telematics Italia S.r.l., - sede legale via Vincenzo Lamaro, 51 – 00173 Roma, capitale sociale Euro 3.500.000, iscritta al Registro delle Imprese di Roma, Codice Fiscale e Partita IVA 02271550358 e REA RM 1186572.

Eui Limited -. Sede secondaria in Italia in Via della Bufalotta, 374 – 00139 Roma, Codice Fiscale e P.IVA 09661781006 – C.C.I.A. di Roma n° 130829.

Great Lakes Insurance SE (GLISE) - Sita in Germania, presso Königinstraße 107, 80802 München, Numero di registrazione in Germania n° HRB230378 – Numero di registrazione Società Europea n° SE000083 – P.IVA DE309108764 – Capitale Sociale 131.776.704€.

IMA Italia Assistance S.p.A. – con sede legale in Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (Milano) – Codice Fiscale e Reg. Imprese Milano 09749030152 Partita IVA 02069150965 – Capitale Sociale € 2.507.000. Solo relativamente alla garanzia Assistenza Stradale.

ARAG SE Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia - Viale del Commercio, 59 , 37135 Verona P.I. 04167600230 - C.F. e n. R.I. Verona 93238290238 - REA n. VR - 394658. Iscritta in data 20/08/2012 all'Albo Imprese di Assicurazione, Elenco I, n. I.00108. Solo relativamente alle garanzia della Tutela Legale.

Dati che raccogliamo

Raccogliamo **dati personali** e potremmo raccogliere categorie particolari di dati previo specifico consenso. **Potremmo anche monitorare o registrare telefonate, email, messaggi sms o altre comunicazioni in conformità** alle norme generali vigenti.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Tipi di dati che potremmo raccogliere

Dati personali

Esempi di dati personali che potremmo raccogliere includono:

- Nomi e titoli
- Indirizzi fisici
- Recapiti inclusi numeri di telefono o indirizzi email
- Data di nascita
- Genere (sesso)

Dati di categorie speciali

Esempi di dati di categorie speciali che potremmo raccogliere includono:

- Dati sanitari
- Condanne penali

Potremmo anche raccogliere indirettamente altri dati di categorie speciali nel corso di investigazioni antifrode.

Registrazioni delle chiamate e monitoraggio

Potremmo monitorare e registrare chiamate, email, SMS o altre comunicazioni per:

- Scopi di qualità e formazione
- Attività necessarie all'esecuzione di un contratto
- Attività di sicurezza dei nostri sistemi di telecomunicazioni e siti internet
- Assicurare un funzionamento efficace dei sistemi
- Soddisfare qualsiasi obbligo legale
- Protezione dei tuoi interessi vitali
- Prevenzione o individuazione di attività illecite

Telematica

Se disponi di un'unità telematica, utilizzeremo l'unità per acquisire dati quali, data, ora, velocità, latitudine, longitudine, velocità durata del viaggio distanza percorsa, accelerazioni, decelerazioni oltre che informazioni relative alla guida del veicolo.

I nostri sistemi telematici normalmente raccolgono informazioni mentre il tuo veicolo è in uso e l trasmettono alla compagnia non in tempo reale. Ci sono dei casi in cui i sistemi telematici possono inviarci dati in tempo reale ovvero in caso di crash.

Quando raccogliamo i dati

Raccoglieremo i tuoi dati personali quando:

- Fai un preventivo
- Effettui richieste tramite un aggregatore
- Acquisti i nostri prodotti o servizi o quelli offerti da un nostro partner
- Richiedi o ti vengono richieste informazioni
- Denunci un sinistro
- Rispondi a nostre comunicazioni o questionari

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Come vengono usati i tuoi dati

Disponendo di idonea base giuridica, rappresentata dall'esecuzione di richieste dell'interessato, di un contratto, di obblighi di legge, dal consenso dell'interessato o dal legittimo interesse, useremo i tuoi dati per:

- Elaborare i tuoi preventivi
- Eseguire il contratto
- Prevenire e rilevare frodi
- Recuperare crediti non corrisposti
- Verificare la tua identità quando necessario
- Svolgere ricerche di mercato, per lo sviluppo del prodotto e per scopi statistici
- Tenerti informato via email, telefono, sms, social media, post su promozioni e nuovi sviluppi, quando siamo legalmente autorizzati a farlo e non ci hai chiesto di smettere di tenerti informato
- Elaborare il rinnovo della sua polizza
- Per valutazioni ed analisi che ci permettano di rivedere, sviluppare e migliorare i servizi che offriamo
- Potremmo usare le tue informazioni per prendere decisioni che ti riguardano utilizzando tecnologia informatizzata per profilazione, come ad esempio, per valutare quali prodotti potrebbero essere più adatti a te

Legittimo interesse

Vi sono alcune circostanze in cui trattiamo i tuoi dati personali per nostri legittimi interessi. Questi possono essere interessi commerciali o sociali e per consentirci di elaborare i tuoi dati, bilanceremo sempre i nostri interessi legittimi con i tuoi per garantire il massimo rispetto dei tuoi diritti e delle tue libertà.

I seguenti processi si basano sul legittimo interesse:

- Intercettazione e prevenzione di frodi
- Coinvolgerti e contattarti durante il ciclo di vita della tua polizza per migliorare la qualità dei nostri servizi
- Fare audit interni sui nostri processi per mantenere alti i nostri standards
- Perfezionare e migliorare i nostri modelli di prezzo per migliorare l'accuratezza dei nostri premi
- Condividere dati con terze parti selezionate per portare del valore aggiunto ai nostri prodotti

Se dovessi avere ulteriori domande, non esitare a contattarci. Ci puoi chiamare allo +4403332202062 o scrivere a Admiral Group plc, Ty Admiral, David Street, Cardiff, CF10 2EH.

Gestione dei sinistri

La gestione dei sinistri avviene per il tramite di soggetti, appartenenti alla catena assicurativa.
Per garantire un efficiente e veloce processo di gestione dei sinistri, prenderemo istruzioni da te o da altra persona indicata nella polizza assicurativa. Qualora volessi che qualcun altro si occupi del tuo sinistro al posto tuo, non esitare a farcelo sapere.

Se ci fornisci dati di qualcun altro, nel farlo confermi di aver ottenuto da loro il permesso di fornirceli (inclusi i dati di categoria speciale) ed anche di averli informati su chi siamo e per cosa useremo i suoi dati, come stabilito in questa informativa.

Telematica

Insieme alle imprese partner del prodotto telematico useremo i dati raccolti dalle unità telematiche per i seguenti scopi:

- Calcolare i premi assicurativi basati sull'uso effettivo del veicolo, e della compilazione e generazione di punteggi di guida.
- Controllare i tuoi dati personali allo scopo di fornire i servizi relativi alla polizza assicurativa.
  Tratteremo i tuoi dati in conformità con le nostre responsabilità secondo la GDPR
- Eseguire l'installazione, l'attivazione, la disinstallazione, la sconnessione, la revisione , l'aggiornamento o l'analisi dell'unità telematica.
- Ricerca generale ed analisi, mappatura, ricerca e tecniche di raffinazione per analizzare dati di telematica automobilistica e la fornitura dei dati sul traffico. In tutte queste circostanze, i dati verranno utilizzati in modo anonimo e non identificheranno alcuna persona, utente del veicolo o contraente.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

- contattarti via posta, email, telefono o sms per quanto riguarda l'amministrazione della tua polizza ed i servizi ad essa associati.
- Esecuzione del contratto
- investigazioni che possano essere necessarie per scopi di prevenzione, individuazione ed investigazione delle frodi

Trattare con altre persone

Il contraente di una polizza in corso di validità sarà il nostro primo contatto in riferimento alla gestione della polizza. Tuttavia gestiremo la polizza anche in caso di contatto da parte di:

- Un conducente principale
- Il coniuge, il partner o parente di un contraente
- Qualsiasi altra persona od organizzazione che fornisca prova di aver autorità di agire in nome del contraente e supera la nostra procedura di protezione dei dati

Questionari

Admiral potrebbe contattarti di tanto in tanto per chiederti di rispondere ad un questionario che ci aiuti a rivedere, sviluppare e migliorare i nostri servizi. Utilizziamo anche il sito di survey monkey per gestire i nostri questionari. Nell'offrirci i loro servizi, survey monkey agisce come responsabile dei dati. Per visualizzare l'informativa privacy di survey monkey vai sul sito www.surveymonkey.it. Saremo comunque in ogni momento Titolari del trattamento dei dati.

Le tue risposte ai questionari, incluso qualsiasi dato personale o speciale legittimamente fornito, sarà usato unicamente da Admiral per i motivi indicati in questa informativa.

Marketing e le tue preferenze

Di tanto in tanto vorremmo tenerti informato delle novità relative ai prodotti e servizi assicurativi affini a quelli che hai acquistato Questo può avvenire al telefono, per posta, per email, attraverso i social media o via sms.

Se preferisci non essere contattato per questi scopi, scrivi a privacy@conte.it.

Se hai visitato il nostro sito ed hai scelto di visualizzare un preventivo, potremmo contattarti, per telefono o altro canale per parlare della tua offerta o delle coperture disponibili per te.

Facciamo anche pubblicità online, per tenerti al corrente di quello che facciamo ed aiutarti a scoprire i nostri servizi.

Come molte compagnie, indirizziamo banners di Admiral se sei su altri siti o app. Facciamo questo utilizzando vari network di marketing digitale e scambi di pubblicità ed usiamo una serie di tecnologie pubblicitarie come web beacon, pixels, tags, cookies ed identificatori di cellulari assieme a servizi offerti da alcuni siti e social networks quali Facebook's Custom Audience service.

La nostra tecnologia

Se visiti uno dei siti di Admiral Group con estensione . co.uk ti avvisiamo che raccogliamo tue informazioni attraverso cookie ed anche il dispositivo di impronte digitali. Per visualizzare la nostra cookie policy vai sul sito www.admiral.com.

Cosa puoi fare con i cookies

Gestione, disattivazione ed attivazione dei cookies
Puoi accettare o rifiutare i cookies da qualsiasi sito modificando le impostazioni del tuo browser. Se desideri limitare o bloccare i cookies indicati nel nostro sito, puoi farlo attraverso le impostazioni del browser. Per informazioni su come gestire e disabilitare i cookies puoi usare la funzione HELP all'interno del tuo browser. Tuttavia, cancellare o disabilitare i cookies potrebbe compromettere la funzionalità del sito e potresti non avere accesso ad alcune aree o ad alcune caratteristiche del nostro sito.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Chi ha accesso ai tuoi dati:

Oltre noi, altre società che possono avere accesso ai tuoi dati sono:

- **Compagnie all'interno di Admiral Group** (ai fini di questa informativa, per Admiral Group si intende Admiral Group plc e qualsiasi entità in cui Admiral Group detiene più del 15% del capitale azionario emesso. Compagnie dell'Admiral Group includono, senza limitazioni, EUI Limited, Admiral Insurance Services Limited, Admiral Insurance Company Ltd, Admiral Insurance (Gibraltar) Ltd, Inspop.com Ltd, Able Insurance Services Ltd, ASFL e qualsiasi altra compagnia che sarà incorporata nell'Admiral Group in futuro). Una lista completa può essere consultata su www.admiralgroup.co.uk/business/our_companies.php
- Nel caso in cui fossimo sottoposti ad una riorganizzazione o fossimo venduti ad una terza parte acconsenti a che i tuoi dati vengano trasferiti **alla nuova entità o alla terza parte.**
- **Quelle necessarie a fornirti il prodotto o il servizio che hai acquistato** Per esempio potremmo fornire i tuoi dati personali alla banca della carta di credito per convalidare i dati della carta ed ottenere il pagamento. Potremmo aver bisogno di dare i tuoi dati personali al nostro partner di assistenza stradale Saremo in ogni caso sempre titolari dei dati personali a meno che non ti informiamo diversamente.

Come vengono condivisi i tuoi dati telematici

Telematica

I dati telematici verranno divulgati ad altre parti solo nelle seguenti circostanze:

- **Ai partner fornitori del servizio di Telematica** che utilizziamo per raccogliere e trasmettere informazioni telematiche.
- **Ai nostri agenti, partners o subappaltatore solo** per ragioni operative, per provvedere a fornire i servizi concordati.
- **Alle parte per cui per legge dobbiamo fornire questi dati,** come ad esempio all'Autorità di vigilanza o in caso di ingiunzione.
- **Ad altre parti solo con il tuo permesso.**

I tuoi dati potrebbero anche essere condivisi con le banche dati assicurative e sinistri, secondo quanto indicato in questa informativa privacy.

Riservatezza e Divulgazione dei tuoi dati

Cercheremo di trattare i tuoi dati personali come privati e confidenziali. Occasionalmente possiamo assumere agenti e subappaltatori per elaborare i tuoi dati personali per nostro conto. Lo stesso obbligo di riservatezza e sicurezza si applicherà a loro e tutte le elaborazioni verranno eseguite secondo le nostre istruzioni.

Vorremmo portare alla tua attenzione i nostri obblighi di divulgare i dati nei seguenti quattro casi eccezionali consentiti dalla legge e le altre situazioni illustrate di seguito.
Questi sono:

- Quando siamo legalmente obbligati a farlo
- Quando c'è un dovere al pubblico di rivelare
- Quando è richiesta la divulgazione per tua richiesta o con il tuo consenso

Nello sfortunato caso in cui hai avuto un sinistro, dovremo divulgare i dati anche a qualsiasi altra parte coinvolta nel sinistro. Questo può includere:

- Terze parti coinvolte nel sinistro, il loro assicuratore, avvocato o rappresentante
- Squadre mediche, polizia o altri investigatori

In caso di reclamo relativo al servizio che abbiamo fornito, potremmo essere obbligati a inoltrare i dettagli relativi al reclamo, inclusi i dati personali, all'Autorità di Vigilanza. Anche questi ultimi sono similmente obbligati ad aderire ai requisiti del GDPR e a mantenere i tuoi dati personali strettamente riservati.

Diritti degli interessati

In qualità di interessato hai diversi diritti. Non tutti i diritti sono applicabili a tutte le circostanze.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Richiesta di accesso ai dati

Per avere accesso ai tuoi dati, devi fare una richiesta di accesso ai dati scrivendo all'indirizzo email privacy@conte.it o per posta a:
Ufficio Quality
Via della Bufalotta 374/F
00139 Roma

È necessario fornirci:

1. Il tuo nome, indirizzo, numero di polizza/sinistro e quali informazioni vuole ricevere
2. Un documento d'identità che contenga nome, firma ed indirizzo dell'interessato

Se la richiesta di accesso include i dati personali di altre persone o stai facendo la richiesta per qualcun altro (ad esempio un genitore per il figlio), avremo bisogno un documento d'identità del soggetto interessato ed una loro lettera di autorizzazione, che dia il consenso a che i suoi dati vengano a te consegnati nella richiesta di accesso.

Da quando riceviamo la tua richiesta scritta, copia del documento d'identità e o degli altri documenti in caso di delega,, abbiamo 30 giorni di calendario per rispondere alla tua richiesta. Qualora per qualche motivo questo non fosse possibile, per esempio a causa di alti volumi di dati coinvolti, abbiamo il diritto per legge di prenderci altri 30 giorni per soddisfare la tua richiesta. ti informeremo il prima possibile indicando i tempi in cui ci aspettiamo di poterti fornire la documentazione richiesta.

I tuoi altri diritti in qualità di interessato, ove applicabili sono:

- Il diritto di essere informato del trattamento dei tuoi dati personali
- Il diritto alla rettifica dei tuoi dati se non sono corretti e di completare i tuoi dati se sono incompleti
- Il diritto di opporsi al trattamento dei tuoi dati
- Il diritto alla cancellazione dei tuoi dati (diritto all'oblio)
- Il diritto alla portabilità dei dati
- Diritti in materia di processi decisionali automatizzati e di profilazione

Per maggiori dettagli su questi diritti e su come esercitarli, contattaci via email all'indirizzo privacy@conte.it.

Se hai domande sui tuoi diritti o pensi non siano stati rispettati da Admiral Group plc o da una delle altre compagnie del gruppo, contatta il nostro Data Protection Officer all'indirizzo yourinformationrig@admiralgroup.co.uk o per posta a:

Data Protection Officer
Admiral Group plc
Ty Admiral
David Street
Cardiff CE 10 2AA

Se hai qualche reclamo riguardante il trattamento dei tuoi dati personali, puoi rivolgerti al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Conservazione dei tuoi dati

I tuoi dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al fine di fornirti i prodotti o i servizi concordati. Continueranno ad essere conservati dopo che un account, un contratto o un servizio è stato chiuso o in altro modo terminato in linea con le previsioni legali e regolamentari.

Informazioni di sicurezza

Sui nostri siti Web proteggiamo tutti i dati che ci hai fornito fornendoti un ID utente e una password. Potrebbe essere necessario trasferire i dati personali ad altre società del gruppo o fornitori di servizi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. La protezione dei dati e le altre leggi di questi paesi potrebbero non essere complete come quelle nel Regno Unito o nel SEE - in questi casi adotteremo misure per garantire che i tuoi dati abbiano un livello di protezione equivalente come nel SEE.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Ulteriori informazioni

L'ID utente e la password ci aiutano a proteggere i tuoi dati personali. Devi mantenere questa password sicura e non devi rivelarla a nessuno. Alcune e-mail sospette contengono allegati o collegamenti a siti Web che tentano di installare software dannosi sul tuo computer. Se hai inserito la tua password su quello che pensi possa essere un sito malevolo, ti preghiamo di contattarci immediatamente e di chiederci di cambiare la tua password.

Se hai inserito i dati della tua carta di credito su quello che ritieni possa essere un sito Web dannoso o hai risposto a una e-mail con tali informazioni, contatta immediatamente la società della carta di credito. Non dimenticare di contattarci per aggiornare i dettagli della tua carta.

Quando chiedi un preventivo da noi, elaboreremo i dati su un server sicuro. Il tuo browser confermerà che ti trovi in un'area sicura visualizzando una chiave ininterrotta o un lucchetto nell'angolo in basso a destra della finestra del browser.

Molte organizzazioni utilizzano funzionalità di sicurezza come i firewall per proteggere i loro sistemi informatici. Questi firewall potrebbero impedire la connessione al nostro server sicuro per ottenere un preventivo. Se si è al lavoro e non è possibile connettersi al nostro sito Web, rivolgersi al proprio amministratore IT.

Si prega di essere consapevoli del fatto che le comunicazioni su Internet, come le e-mail, non sono sicure a meno che non siano state crittografate. Le comunicazioni possono essere inoltrate attraverso un certo numero di paesi prima di essere consegnate: questa è la natura di Internet. Non possiamo accettare la responsabilità per qualsiasi accesso non autorizzato o perdita di informazioni personali che sfugga al nostro controllo.

Inoltre, è possibile proteggere il sistema installando antivirus e scansioni correnti come raccomandato dal fornitore. È inoltre necessario eseguire aggiornamenti di sicurezza / patch che si ricevono per il proprio sistema dal fornitore.

Non rispondere mai a e-mail non richieste da fonti sconosciute. Tali e-mail potrebbero essere fraudolente e tentare di indurti a fornire i tuoi dati personali o le informazioni di pagamento.

Modifiche a questa informativa

Questa informativa sulla privacy è stata aggiornata l'ultima volta il 25 maggio 2018. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a questa informativa di cui potrai venire a conoscenza alla successiva visita del sito web della compagnia AICL.

ConTe.it è un marchio registrato della succursale italiana di EUI Limited, società di intermediazione assicurativa con sede secondaria in Italia a Roma (in Via della Bufalotta n°374 - 00139) - C.C.I.A. di Roma n°1308291 - P. IVA n°09661781006. Sede legale: Cardiff (Galles, Regno Unito) presso Ty Admiral, David Street, Cardiff, South Glamorgan, CF10 2EH. Registrata presso la Financial Conduct Authority (FCA), che ne regola l'operato, con n°309378. Autorizzata ad operare in Italia in regime di libertà di stabilimento: iscrizione nell'Elenco degli Intermediari assicurativi dell'Unione Europea istituito presso l'IVASS con n°UE00006144.Queste informazioni possono essere verificate sul sito Internet della FCA (www.fca.org.uk) e dell'IVASS (www.ivass.it). EUI Limited è una società appartenente al Gruppo assicurativo Admiral Group plc.

Admiral Group plc UK